

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	96
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	100
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	103
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
AGRICOLTURA (XIII)	»	114

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	118
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	120
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	126
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	128

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente relative all'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati) e Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati)	3
Esame di una questione relativa alla disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta ...	8
ALLEGATO (<i>Ipotesi di integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996 predisposta dal Relatore</i>)	15

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 19.50.

Comunicazioni della Presidente relative all'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati) e Doc. II, n. 11 (Articoli 1-*bis* e 12, comma 2-*bis*: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, come preannunciato nella lettera dello scorso 18 giugno, ha ritenuto di convocare la Giunta per avviare l'esame delle proposte di modifica al Regolamento concernenti l'introduzione di un codice di condotta dei deputati. Di tale iniziativa ricorda di aver informato anche i Presidenti dei Gruppi affinché, in vista del dibattito in Giunta, all'interno di ciascun Gruppo e tra i Gruppi, si potesse avviare una riflessione al fine di giungere quanto prima ad una decisione della Camera su questo tema. Al riguardo, fa presente di aver ricevuto un positivo riscontro dal Presidente del Gruppo PD.

Ricorda quindi di aver fatto riferimento, nella lettera, al convegno «Verso

un codice di condotta dei parlamentari. Esperienze internazionali a confronto», che si è svolto alla Camera il 4 giugno scorso, in collaborazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il convegno (cui erano stati invitati anche i membri della Giunta) ha visto la partecipazione di esperti italiani e stranieri e di componenti della Commissione per gli affari politici e la democrazia dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. L'incontro è stata l'occasione per un dibattito, con il contributo delle esperienze straniere, sulle possibili misure per migliorare gli *standard* di etica pubblica del lavoro parlamentare e la percezione che di esso hanno i cittadini.

Codici di condotta per i propri membri sono già stati adottati da numerose assemblee parlamentari nazionali e internazionali, come la stessa Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, il *Bundestag* tedesco, la House of Commons britannica, l'*Assemblée Nationale* francese.

Quanto all'Italia, il tema è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica.

Nel nostro ordinamento vi sono numerose norme volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza della politica: dalle

disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di alcune cariche direttive, alle disposizioni sulla trasparenza delle spese elettorali dei parlamentari, alle norme sull'ineleggibilità e sull'incandidabilità, alle norme sui bilanci dei partiti, a quelle sul voto di scambio politico-mafioso e anticorruzione approvate in questa legislatura. Ricordo anche le disposizioni del Regolamento della Giunta delle elezioni sugli obblighi di dichiarazione delle cariche e, da ultimo, le modifiche apportate al Regolamento della Camera nella passata legislatura sui rendiconti dei Gruppi al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche (artt. 14, 15 e 15-ter).

Tuttavia, come emerso dal Convegno, l'Italia sarà oggetto nel 2016 della valutazione del GRECO, l'organismo istituito dal Consiglio d'Europa nel 1999 per il contrasto alla corruzione, ed uno dei criteri di valutazione riguarderà proprio l'adozione da parte delle Camere di un codice deontologico per i propri membri. Si tratta dunque di mettersi in regola con tali parametri.

L'odierna riunione della Giunta è dunque finalizzata anche ad avviare un percorso che possa condurre la Camera dei deputati ad allinearsi a dei parametri che formeranno oggetto di valutazione nel 2016.

Ritiene quindi che la Camera non possa sottrarsi alla responsabilità di assumere un orientamento preciso su questo tema che è oggetto di tre specifiche proposte di modifica del Regolamento. Si tratta precisamente delle proposte: n. 2, di iniziativa della deputata Binetti e di altri, recante la previsione del Codice etico della Camera; n. 11, di iniziativa dei deputati Nicoletti ed altri, recante nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati; n. 13, di iniziativa del deputato Melilla, presentata venerdì scorso, e recante il Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati.

Fa poi presente che a queste proposte se ne aggiunge un'altra, di iniziativa della

Presidente Sereni (n. 12), che, pur non recando la previsione di un codice di condotta, interviene su una materia comunque connessa, e cioè quella dei rapporti dei deputati con i rappresentanti di interessi, disciplinando le attività di *lobbying* che si svolgono in Parlamento. Si tratta dunque di valutare se fare oggetto di esame congiunto anche tale proposta, tenendo però presente che la stessa materia è trattata in specifiche proposte di legge il cui *iter* è stato avviato al Senato.

Dopo aver precisato di aver convocato la Giunta per avviare l'esame dei temi trattati nelle ricordate proposte di modifica al Regolamento con l'auspicio che esso possa svolgersi in un clima di massima condivisione, così da consentire alla Camera di dotarsi anch'essa al più presto di un codice di condotta dei suoi membri, invita i colleghi ad esprimere un primo orientamento, così anche da individuare un metodo idoneo a raggiungere questi obiettivi.

Andrea GIORGIS ritiene che ogni iniziativa che contribuisca a contrastare la corruzione e a ricostruire il rapporto di fiducia tra il Parlamento e i cittadini meriti la massima condivisione. Il Gruppo del PD è dunque senz'altro disponibile a contribuire a questo lavoro. Si tratta tuttavia di scongiurare il rischio di individuare soluzioni che si rivelino, alla prova dei fatti, inefficaci. A tal fine reputa che una definizione dettagliata delle regole di condotta che si intendono codificare risulterebbe certamente più efficace rispetto all'introduzione di regole generiche o di meri principi.

Gianni MELILLA, nel condividere pienamente l'iniziativa della Presidente, ricorda di aver partecipato personalmente al convegno svoltosi alla Camera il 4 giugno scorso. Dalle diverse esperienze internazionali poste a confronto in tale sede è emerso come la regolamentazione delle tematiche in oggetto corra un duplice rischio: quello cioè di essere eccessivamente generica e, dunque, inefficace, o, al contrario, quello di determinare una limi-

tazione al libero esercizio del mandato parlamentare. In quest'ottica è dunque fondamentale che la soluzione che si intenderà individuare rappresenti un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.

A suo avviso, è importante intervenire a disciplinare compiutamente l'anagrafe patrimoniale degli eletti al Parlamento, i quali dovrebbero giustificare ogni emolumento percepito che non derivi dall'esercizio del mandato parlamentare. Si tratta poi di esaminare il diverso regime cui sono sottoposti, da un lato, i dipendenti pubblici che, una volta eletti, sono collocati in aspettativa e, dall'altro, i lavoratori autonomi che possono invece continuare ad esercitare la propria professione. Pur non essendo criticabile in sé, questo regime richiede tuttavia dei correttivi: il cittadino deve infatti poter conoscere gli eventuali conflitti di interessi nei quali i parlamentari che svolgono attività ulteriori rispetto a quella istituzionale si vengano a trovare: sia nel caso, in cui, ad esempio, svolgano consulenze presso enti dei quali si discute in Parlamento, sia nel caso in cui siano presidenti o membri di fondazioni destinarie di finanziamenti.

A tale proposito, la normativa tedesca ha un carattere molto stringente e da essa si potrebbe trarre più di uno spunto.

Per tali ragioni, adottare un codice di comportamento dei parlamentari risulta necessario non soltanto perché tale specifico aspetto formerà oggetto di valutazione da parte del GRECO, ma anche perché la sua mancata adozione rappresenta un fatto grave.

Pino PISICCHIO, nel ringraziare la Presidente per l'iniziativa assunta, auspica anch'egli un rapido esame delle questioni in oggetto che consenta alla Camera di dotarsi in tempi certi di un codice di condotta dei parlamentari. In tal modo, la Camera si verrebbe non solamente ad allineare a quei Parlamenti stranieri che si sono dotati questo strumento, ma si muoverebbe anche nel solco del dettato costituzionale che, all'articolo 54, prevede che i cittadini cui sono affidate funzioni pub-

bliche le esercitino « con disciplina e onore ».

In tale opera, però, è importante che, come anticipato dal collega Melilla, le soluzioni prescelte siano individuate e definite con equilibrio. Si tratta cioè di scongiurare il rischio di introdurre disposizioni eccessivamente generiche, ma anche eccessivamente dettagliate o tali da sovrapporsi a fattispecie penali. La normativa in questione deve cioè avere ad oggetto la definizione di quella « disciplina » e di quell'« onore » che la Costituzione richiede ai parlamentari.

Da ultimo, osserva come il tema della corruzione (ed in questo senso depone, a suo avviso, l'esperienza della Giunta per le autorizzazioni) sia estraneo all'attività parlamentare e come difficilmente si possa immaginare che un'indagine abbia ad oggetto fatti corruttivi nei quali siano implicati deputati nell'esercizio dell'attività parlamentare.

Mario CATANIA, nel ringraziare la Presidente per l'iniziativa assunta e nel condividere le finalità per le quali sono stati avviati i lavori della Giunta, osserva tuttavia come, allo stato, la dizione « codice etico » dei deputati abbia un elevato tasso di indeterminatezza.

Come emerge chiaramente dagli atti del convegno tenutosi alla Camera lo scorso 4 giugno e dalle proposte di modifica regolamentare in discussione, le questioni sul tappeto sono molteplici: dalla disciplina dell'attività di *lobby*, a quella dei conflitti d'interesse, alla trasparenza della posizione patrimoniale e reddituale dei deputati, sino a sconfinare in ambiti propri del diritto penale.

Si tratta dunque di fare chiarezza su quale sia l'oggetto della discussione: una cosa è infatti regolamentare l'attività di *lobby* che si interseca con l'attività parlamentare, altro è disciplinare la risoluzione di conflitti di interesse, altro ancora è definire per i soli parlamentari una disciplina che di fatto si sovrappone a quella penale.

Appare inoltre necessario verificare se il Regolamento della Camera sia la fonte

adatta a disciplinare tutte le fattispecie prima indicate, tenendo anche presente che, in relazione a determinate fattispecie, come, ad esempio, la regolamentazione dell'attività di *lobby*, sembrerebbe preferibile l'introduzione di norme comuni ai due rami del Parlamento.

Appare dunque necessario fare chiarezza sulla portata dell'intervento, tenendo anche a mente la recente vicenda della lista dei così detti « impresentabili » alle elezioni regionali elaborata dalla Commissione parlamentare antimafia e al disorientamento e allo sconcerto che essa ha provocato nell'opinione pubblica ed evitando di assegnare a organi parlamentari il compito di emettere pronunce definitive che potrebbero in ipotesi persino porsi in dissonanza con quelle della magistratura.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva che, a suo avviso, oggetto della proposta di modifica dovrebbe essere la previsione di un Codice di condotta di cui dotare la Camera dei deputati: in questa prospettiva dunque il percorso più idoneo sarebbe la nomina di un relatore il quale, alla luce dei temi trattati dalle proposte già presentate, operi in funzione di sintesi, definendo concretamente il campo di intervento rimesso alla fonte regolamentare.

Danilo TONINELLI preliminarmente non può non osservare come in linea teorica e di principio non si potrebbe che aderire ad un'iniziativa che introduce norme di condotta per il personale politico parlamentare, soprattutto in un momento storico nel quale l'Italia conosce il massimo livello di corruzione, livello forse persino superiore a quello registratosi durante il periodo di Tangentopoli.

Quando si passi poi all'esame concreto delle proposte avanzate non può tuttavia non rilevare un'evidente scivolosità e sfuggevolezza delle misure ipotizzate, delle quali viene dichiarata anche dagli stessi presentatori un'evidente inidoneità ad essere risolutivi delle questioni che intendono affrontare, come espressamente affermato ad esempio nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica sottoscritta

dal collega Nicoletti e da altri deputati (doc. II, n.11). A ciò si accompagna una evidente indeterminatezza e genericità dei principi e dei criteri che dovrebbero ispirare la nuova disciplina contenuta nel Codice, la cui scrittura risulta demandata, con una sorta di delega pressoché in bianco, all'Ufficio di Presidenza, delega che riguarda non solo la scrittura delle norme di condotta, ma anche l'aspetto delle sanzioni da comminare. E proprio quest'ultimo aspetto lo mette in allarme, se solo si pensa che deputati del suo Gruppo sono stati colpiti da provvedimenti sanzionatori in una misura assolutamente abnorme, sulla base di norme che già adesso consentono all'Ufficio di Presidenza un ampio margine di discrezionalità.

Il requisito minimo per poter discutere del tema è dunque che regole di condotta e relative sanzioni per le violazioni siano definite con il maggior grado possibile di trasparenza, chiarezza e precisione, elementi che non sono assolutamente ravvisabili nelle proposte oggi all'attenzione della Giunta: a titolo esemplificativo, richiama il ruolo assolutamente generico attribuito al Comitato previsto in entrambe le proposte, e così pure l'ampiezza delle funzioni rimesse all'Ufficio di Presidenza. A suo avviso, invece che delegare compiti di scrittura sostanziale a quest'ultimo organo, dunque senza le garanzie del voto qualificato dell'Assemblea, dovrebbe essere nella sede regolamentare definito un documento specificamente ed analiticamente prescrittivo degli obblighi di condotta dei deputati, documento di forza e valore equivalente a quella del Regolamento generale cui dovrebbe essere allegato.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, rammenta al collega Toninelli che il percorso di modifica regolamentare ipotizzato è esattamente quello previsto dalle norme costituzionali e regolamentari e che quindi la Giunta è chiamata a redigere un'ipotesi di modifica al Regolamento che rechi la previsione del Codice di condotta che sarà esaminata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione. Le norme fin qui ipotizzate dai presentatori prevedono poi che la scrittura più specifica del Co-

dice sia rimessa all'Ufficio di Presidenza, nell'ambito di una serie di poteri normativi che già il testo attuale del Regolamento demanda allo stesso organo all'articolo 12; l'attribuzione di questo compito all'Ufficio di Presidenza appare dunque totalmente in linea con il sistema vigente, mentre eventuali percorsi alternativi rischiano, a suo avviso, di sortire l'effetto contrario di un nulla di fatto.

Danilo TONINELLI ribadisce l'esigenza che siano definite nel Regolamento le norme di condotta con la massima specificità e precisione possibile, per non rimettere all'Ufficio di Presidenza spazi elevati di discrezionalità che a suo avviso sarebbero estremamente negativi.

Giancarlo GIORGETTI ritiene che il tema oggetto di esame non sia affatto privo di interesse e, anzi, gli appare piuttosto suggestivo, benché nutra parecchi dubbi sul fatto che un reticolato di norme e regolamenti possa dispiegare una reale forza di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Nella trattazione del tema, dunque, tre elementi di giudizio gli appaiono assolutamente imprescindibili. Il primo riguarda la tutela che la Costituzione appronta a garanzia dell'attività dei parlamentari; il secondo è dato dal dubbio che nutre circa la possibilità di introdurre obblighi e doveri in capo ai deputati che non siano già previsti e normati dall'ordinamento vigente; infine, vi è la considerazione circa la necessità di garantire che in nessun modo attraverso queste procedure la maggioranza possa avere la possibilità di colpire e sanzionare deputati di opposizione. Proprio quest'ultimo tema gli appare il più importante e delicato, perché indiscutibilmente connesso alle libertà e alle garanzie del mandato parlamentare.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel dare la parola al Presidente Baldelli gli formula gli auguri per la nascita della figlia.

Simone BALDELLI, *Vicepresidente della Camera*, sottolinea come il collega Vito

abbia abbandonato i lavori della Giunta, parte dalla considerazione, in qualche modo ovvia, che i metodi per combattere malcostume e corruzione sono molteplici e possono agire su fronti assai diversificati. Personalmente, ad esempio, considera che una legislazione elettorale che comprenda il voto di preferenza sia uno strumento che agevola moltissimo lo sviluppo di fenomeni corruttivi, clientelari e la proliferazione del cosiddetto voto di scambio e che quindi agire su questo versante potrebbe essere molto più efficace dell'adozione di altri strumenti, rispetto ai quali paventa il rischio che si risolvano in una mera operazione di facciata.

Ritiene che il dibattito odierno in seno alla Giunta stia facendo emergere una serie di posizioni che giudica in larga parte condivisibili (a cominciare da quella espressa dal collega Giorgetti) e che la Presidenza della Camera dovrebbe considerare con particolare attenzione prima di procedere alla nomina di un relatore: a tale atto la Presidenza si potrebbe determinare solo in un momento successivo, una volta, cioè, che si siano ponderate con prudenza e buon senso le considerazioni anche critiche espresse dai diversi deputati e che hanno investito, sotto angolazioni e per profili diversi, il tema in oggetto, del quale peraltro non nega certo la rilevanza.

Tutto ciò va tanto più tenuto di conto, se solo si abbia uno sguardo più esteso al quadro generale, nel quale, da un lato, non si può non constatare un'evidente difficoltà degli organi competenti a garantire il rispetto delle norme principali di contrasto alla corruzione (norme penali, norme in materia di appalti) e, dall'altro, si osserva una certa volatilità ed instabilità delle norme più recenti espressamente finalizzate alla lotta al malaffare e alla corruzione, spesso adottate solo sull'onda di pulsioni emotive non sufficientemente meditate: si riferisce, evidentemente, al dibattito sulla legge Severino, ma non trascura nemmeno gli effetti negativi connessi ad interventi normativi disposti in questa legislatura, quale ad esempio l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti.

Alfredo D'ATTORRE riconosce che prestare attenzione ai temi introdotti dalla Presidente è segno di una forte sensibilità ad un tema quantomai importante: ciò premesso, tuttavia, non nasconde che alcune delle perplessità emerse nel corso del dibattito non gli appaiono affatto infondate. In particolare, da un lato conviene su un tratto di eccessiva genericità ravvisabile nella formulazione delle norme contenute nelle proposte presentate e di un ampio margine di discrezionalità attribuito all'Ufficio di Presidenza; ove poi a tale giudizio si accompagni la considerazione che misure normative, quale l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, adottate sulla base delle spinte moralizzatrici dell'opinione pubblica e senza la necessaria meditazione, spesso finiscono per sortire l'effetto esattamente opposto a quello voluto, ciò lo induce a suggerire una certa cautela nell'affrontare il tema in questione.

D'altro canto, personalmente sensibile a temi e questioni quali quelli evocati dal collega Melilla, si interroga se la fonte regolamentare sia quella più idonea a definire compiutamente una disciplina efficace e risolutiva di tali complesse tematiche.

Raffaello VIGNALI si associa all'ordine di considerazioni svolte principalmente dai colleghi Piscichio, Catania e Giorgetti, ma condivide anche altri spunti di riflessione emersi dal dibattito.

Conviene sulla necessità di delimitare attentamente il campo di intervento, avendo cura di evitare la formulazione di norme improprie e facendosi guidare in tale compito dalla stella polare costituita dalle norme costituzionali che disciplinano il mandato parlamentare, le quali si pongono allo stesso tempo come pietre miliari e paletti insuperabili di ogni disciplina attuativa e regolativa della funzione parlamentare.

Intravede alcuni inconvenienti che nella stesura del Codice occorre evitare: e cioè, da una parte, un rischio di interferenza con la vita privata del parlamentare e la sua attività professionale e, dall'altra, il rischio che un eccesso di regolamentazione finisca

per rendere la Camera una sorta di organo che duplica la funzione giurisdizionale.

Conviene dunque sulla scelta di rimettere all'Ufficio di Presidenza la stesura specifica delle norme, atteso che ci si muove all'interno di temi assai delicati, per i quali, ribadisce, è necessario definire comunque preventivamente il campo di intervento.

Danilo TONINELLI, intervenendo sul piano metodologico, avanza alla Presidenza la proposta di non conferire ora un formale incarico di relatore ad un membro della Giunta, ma di procedere ad una sorta di mandato esplorativo da attribuire non in funzione dell'immediata stesura di un testo normativo, ma per sondare sensibilità e posizioni all'interno dei diversi Gruppi e tra i singoli deputati della Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, accogliendo lo spirito delle sollecitazioni avanzate in tal senso, reputa necessario, alla luce della discussione svoltasi, procedere ad una preventiva definizione degli oggetti di intervento, oggetti che potranno essere individuati alla luce principalmente delle esperienze comparative degli ordinamenti stranieri che sul punto propongono soluzioni quantomai interessanti: fa riferimento ad esempio al Deontologo francese che i deputati dell'Assemblea nazionale possono interpellare, a loro stessa garanzia, per avere pareri sulla correttezza dei comportamenti. Non si tratta quindi di ipotizzare soluzioni che siano il frutto di smanie moralizzatrici, ma di valutare gli strumenti più adeguati a garantire correttezza e trasparenza delle condotte. Per procedere a questo preliminare lavoro istruttorio e comparativo ritiene quindi di incaricare il deputato Piscichio, che riferirà in una prossima riunione della Giunta.

Esame di una questione relativa alla disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che il 5 marzo scorso il Vicepresidente Baldelli le aveva indirizzato una lettera, da

lei trasmessa per conoscenza ai membri della Giunta, nella quale avanzava alcune proposte in vista di una nuova disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta.

Ha dato incarico al collega Pisicchio – che già si era occupato del tema nell’ambito del più ampio percorso di riforma regolamentare intrapreso in questa legislatura – di istruire la questione che, personalmente, ritiene sia stata opportunamente posta: tale approfondimento istruttorio ha il fine di pervenire, anche considerando i suggerimenti contenuti nella lettera del Presidente Baldelli, alla formulazione di un’ipotesi di nuova disciplina da sottoporre alla Giunta.

Il Presidente Pisicchio, l’8 aprile scorso, le ha comunicato di aver svolto l’approfondimento richiesto, i cui esiti gli chiede ora di riferire alla Giunta.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, riferisce dunque sull’approfondimento istruttorio compiuto sulla disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta e sulle esigenze di una sua revisione, rappresentate dal Vicepresidente Baldelli. Come ricordato dalla Presidente, a tal fine si è avvalso anche delle riflessioni compiute assieme agli altri relatori in sede di esame degli emendamenti allo schema di riforma regolamentare, posto che il tema era stato già sollevato in quella sede ed è oggetto di uno suo specifico emendamento all’articolo 41.

Nella sua lettera, il Vicepresidente Baldelli constata « l’incontrollata proliferazione » degli interventi di fine seduta in questa legislatura, nonostante gli sforzi profusi dalla Presidenza per una loro regolamentazione e disciplina.

Il Vicepresidente osserva come questi interventi si siano trasformati in una sessione aggiuntiva rispetto all’ordine del giorno stabilito dal calendario e possano dar luogo a dibattiti su temi estranei agli argomenti di seduta, dal numero potenzialmente illimitato, determinandone un allungamento che varia da dieci minuti ad oltre mezz’ora. A ciò si aggiunge il fatto che – in assenza sovente del Governo che non è tenuto ad essere presente – con tali interventi vengono generalmente poste

questioni di carattere microsettoriale o locale, rispetto alle quali la Presidenza non ha alcun potere di intervento, se non per ricordare la facoltà di depositare atti di sindacato ispettivo; essi, piuttosto, rischiano di ingenerare in coloro che seguono i lavori parlamentari false aspettative di iniziative risolutive da parte della Presidenza medesima, la quale peraltro non può nemmeno adoperarsi per l’intervento del Governo, come accade quando siano sollecitate le risposte ad atti di sindacato rispettivo o sia richiesto lo svolgimento di informative urgenti. Diversamente poi da quanto raccomandato dalla Presidenza nella riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 30 maggio 2013, molti interventi di fine seduta non vengono preannunziati alla Presidenza.

In effetti la questione delle richieste di parola per interventi sull’ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento sia nel corso della seduta sia, soprattutto, al termine è emersa in modo del tutto peculiare in questa legislatura, posto che le richieste di parola per interventi sull’ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento – soprattutto al termine della seduta – sono decisamente numerose.

Oltre ai casi di interventi incidentali durante la seduta, che danno spesso luogo a veri e propri dibattiti, sospendendo di fatto lo svolgimento del punto iscritto all’ordine del giorno, è fenomeno rilevante di questi anni lo svolgimento, una volta concluso l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, di interventi di fine seduta, in numero tale da costituire una vera e propria fase dei lavori, pur non prevista dall’ordine del giorno. Questi interventi solo impropriamente possono essere assimilati a quelli sull’ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento, essendo piuttosto volti ad introdurre questioni che non figurano all’ordine del giorno, né hanno attinenza diretta con i lavori dell’Assemblea, spesso al solo fine di lasciare testimonianza dell’interessamento del deputato per la questione sollevata.

Sebbene non contemplata formalmente nel Regolamento, l’ipotesi degli interventi di fine seduta, oltre che conosciuta dalla

prassi, è prevista nel parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, che disciplina lo svolgimento di richiami al Regolamento o per l'ordine dei lavori e l'osservanza dei limiti di correttezza negli interventi. Il parere – al punto 1.2 – rimanda infatti espressamente alla fine della seduta gli interventi incidentali ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento che non vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In particolare « verranno rinviate, secondo prassi, alla conclusione della seduta le richieste d'intervento per sollecito di atti del sindacato ispettivo e per fatto personale, salvo che il Presidente, per gravi motivi, non ritenga, in via d'eccezione, di darvi subito corso ». Lo stesso parere, al punto 1.5, quanto ai limiti di contenuto degli interventi sull'ordine dei lavori, ricorda poi che « per la posizione di altre questioni, attinenti all'indirizzo o al sindacato politico, devono essere utilizzati gli strumenti tipici – rispettivamente le mozioni e gli atti di sindacato ispettivo – e le altre procedure previste nell'ambito delle Commissioni, secondo le modalità e i limiti a ciascuno propri ».

All'inizio della legislatura corrente, a fronte di un ricorso ampio a tale tipo di interventi, si è convenuto in Conferenza dei capigruppo (30 maggio 2013) un criterio di regolamentazione degli interventi di fine seduta. La Presidenza, in quell'occasione, ne ha ricordato il contenuto atipico, volto ad esempio a sollecitare atti ispettivi; prospettare esigenze di intervento del Governo o di altri organi; commemorare personalità; commentare situazioni politiche; segnalare eventi di particolare rilevanza che si siano verificati. La Presidente proponeva quindi di contenere il tempo di ciascun intervento in 2 minuti e di prevedere la necessità di un loro preannuncio alla Presidenza nel corso della seduta con congruo anticipo, con indicazione dell'oggetto, in modo da consentire l'organizzazione del seguito della seduta stessa, alla luce del loro numero e del loro

contenuto, ed anche al fine dell'organizzazione dei turni di Presidenza. In quella occasione la Presidenza ha chiarito anche la necessità di stabilire che essi non diano luogo a dibattiti, per evitare che si possano surrettiziamente discutere argomenti non all'ordine del giorno e, quindi, senza la possibilità di partecipazione degli altri deputati; nonché di evitare che con lo svolgimento di tali interventi si sostituiscano procedure tipiche disciplinate dal Regolamento, come ad esempio gli atti di indirizzo o di sindacato ispettivo.

Sulla proposta della Presidente si è in quella sede svolto un dibattito, nel quale è stata anche richiamata l'esigenza di non irrigidire troppo la disciplina, per lasciare alla Presidenza di turno sufficienti margini di discrezionalità in relazione alle concrete circostanze per non irrigidire la disciplina di una fase in sé caratterizzata da spontaneità; è stata inoltre sottolineata la necessità, più che di una « programmazione degli interventi », di una soluzione condivisa fra Presidente, Vicepresidenti e Gruppi al fine di ricondurre la fase di fine seduta ad un suo più fisiologico svolgimento.

Posto che questi criteri convenzionali si sono rivelati non del tutto idonei a ricondurre il fenomeno entro limiti fisiologici, compatibili con la natura del tutto estemporanea degli interventi e con una loro durata contenuta, ritiene possa essere opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento della questione per definire modalità più lineari ed ordinate di svolgimento della fase, in modo più aderente alle previsioni regolamentari. E che si tratti di una questione avvertita da molti è dimostrato dal fatto che di essa si sono fatti carico i relatori delle riforme regolamentari attraverso la presentazione in Giunta dell'emendamento 41.10, a sua firma, che stabilisce una durata massima di tale fase pari a trenta minuti complessivi, ripartiti proporzionalmente fra i Gruppi, nel limite massimo di durata di due minuti per intervento.

Precisa che la questione – attenendo alla regolamentazione del diritto d'intervento dei deputati – presenta senza dub-

bio margini di delicatezza, incidendo sull'esercizio del mandato parlamentare. In questo quadro, ritiene che il problema sia quello di contemperare l'esigenza di evitare un uso improprio degli interventi di fine seduta (improprio nei tempi e nei contenuti, data la potenziale, illimitata durata della fase e dato il potenziale contenuto, anch'esso illimitato) con il diritto di espressione dei parlamentari. Quest'ultimo risulta già considerevolmente limitato, nel Regolamento, dalla « gabbia proporzionalistica » dei gruppi – pur necessaria per rendere effettiva la programmazione dei lavori e prevedibili le durate dei dibattiti e delle sedute – e non trova oggi applicazione, se non nei limiti della convenzione fra gruppi, in una fase spontanea e non disciplinata espressamente dal Regolamento, come quella degli interventi di fine seduta. Questa considerazione gli serve per dire che occorre individuare una soluzione di mediazione che non ingabbi troppo la libertà di espressione del parlamentare, svuotando la fase ormai consolidata degli interventi di fine seduta, ma che faccia appello al buon senso e alla piena comprensione delle contrapposte esigenze in campo, entrambe degne della massima considerazione.

Il Vicepresidente Baldelli sottopone alcune proposte di regolamentazione, fermo restando il fatto che tali interventi debbano risultare comunque « confinati » al termine della seduta anche ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996. Tali proposte sono:

1. ricordare che la fase in questione è « eventuale » e non obbligatoria (il che gli pare condivisibile).

2. Ribadire la facoltà del Presidente di soprassedere allo svolgimento dei suddetti interventi al termine di sedute notturne o particolarmente lunghe o complesse (questa facoltà pare rientrare nei poteri ordinatori del Presidente e di garanzia del buon andamento dei lavori, che ben può in relazione a particolari circostanze rinviare lo svolgimento degli interventi).

3. Immaginare la possibilità che, in taluni casi, la Presidenza possa contingentare gli interventi applicando un tetto numerico in proporzione alla consistenza dei Gruppi (questo è quanto era proposto nel suo emendamento alla riforma regolamentare).

4. Ribadire la facoltà del Presidente di non accettare richieste formulate senza un adeguato preavviso e senza l'indicazione puntuale del contenuto.

5. Sottolineare l'impossibilità di dar luogo a interventi di sollecito al Governo in assenza della previa presentazione o, quantomeno, del preannuncio della presentazione di atti di sindacato ispettivo.

Il Vicepresidente Baldelli, nella sua lettera, prefigura, in alternativa a quello propriamente regolamentare, un percorso più politico, ossia quello di una ulteriore precisazione della disciplina convenzionale degli interventi di fine seduta da effettuare in Conferenza dei capigruppo, della quale peraltro si lamenta oggi la scarsa incisività. Non avendo alcuna preclusione in proposito, ed anzi auspicando, se possibile, una soluzione che trovi il massimo consenso possibile e che escluda irrigidimenti regolamentari, rimette alla Presidenza la valutazione circa la praticabilità di questa ipotesi « convenzionale » e di un'ulteriore sottoposizione della questione alla Conferenza dei Capigruppo per un affinamento della disciplina. Ma è consapevole di due limiti che questo percorso – più politico che normativo – prospetta. Anzitutto esso presuppone, come già accaduto nella Conferenza del 30 maggio 2013, un'intesa fra i Gruppi, la cui praticabilità non sta a lui valutare. In secondo luogo, non si può neppure sottacere la scarsa efficacia che, in via di fatto, la convenzione d'inizio legislatura ha dispiegato nel corso di questi primi due anni di legislatura, scarsa efficacia che è sotto gli occhi di tutti e che ha determinato, del resto, la stessa iniziativa del Presidente Baldelli.

Ferma restando l'opzione della Conferenza, svolgendosi ora l'esame in sede di

Giunta ha ipotizzato, come relatore, un possibile percorso regolamentare, che sottopone ai colleghi.

Anche nelle more dell'esame dell'emendamento già presentato e più volte citato (o eventualmente anche di una specifica proposta di riforma regolamentare), potrebbe anzitutto valutarsi l'opportunità di introdurre fin da ora, in via sperimentale (e dunque senza modifiche formali al Regolamento ma con un parere della Giunta, che integri quello del 24 ottobre 1996), una sorta di contingentamento di tale fase, che la contenga nel limite massimo di mezz'ora, da ripartire proporzionalmente fra i Gruppi, nel limite massimo di durata di ciascun intervento di due minuti, di regola. Personalmente, resta dell'idea che si tratti della soluzione migliore, che contempera l'esigenza dei deputati di esprimere brevi valutazioni sui temi che stanno loro a cuore con quella della Camera nel suo complesso a non dare luogo a dibattiti senza regole e senza limiti di tempo. Resta fermo che si tratterebbe di un tetto massimo di durata, che comunque non precostituirebbe una fase della seduta obbligatoria.

Si tratta del resto di una regolamentazione temporale che riprende un po' (ampliandola) quella prevista al Parlamento europeo, nel cui regolamento, all'articolo 163, si prevede che « *per non più di 30 minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, il Presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l'attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica* ». Inoltre questo tipo di proposta si pone in linea con un principio generale contenuto nel Regolamento — quello cioè del contingentamento dei tempi — che governa i lavori al fine di assicurarne razionalità e funzionalità e che comporta che le fasi di svolgimento di ciascun procedimento siano assoggettate ad un tempo preventivamente determinato.

Inoltre, ritiene si possa procedere ad un aggiornamento del richiamato parere della Giunta del 24 ottobre 1996 anche al fine di meglio specificare, in quel contesto

normativo ed in via sperimentale, la disciplina di tali interventi. In particolare, oltre a confermarsi un'interpretazione rigorosa dei limiti di ammissibilità degli interventi incidentali durante la seduta, si potrebbe prevedere che gli interventi di fine seduta non possono avere ad oggetto questioni attinenti all'indirizzo politico o al sindacato ispettivo per le quali vanno utilizzati gli strumenti parlamentari e le procedure (anche di Commissione) appositamente previsti, salvo che con l'intervento di fine seduta si intenda sollecitare lo svolgimento di atti già presentati. Ciò proprio per evitare di dare luogo surrettiziamente — e cioè senza l'utilizzo degli appositi atti e sfuggendo alle regole della programmazione dei lavori — alla trattazione di temi che richiederebbero l'iscrizione di uno specifico punto all'ordine del giorno o che anticipino la discussione di argomenti suscettibili di iscrizione nel calendario dei lavori. Sarebbe altresì opportuno che tali interventi siano sempre finalizzati ad uno scopo che attenga in modo diretto ai lavori ed alle competenze istituzionali della Camera, al fine di evitare che siano introdotti surrettiziamente nel dibattito parlamentare temi che non potrebbero essere oggetto di atti tipici di indirizzo e di controllo.

Conclusivamente sottopone alla Giunta una complessiva proposta di integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996 che recepisce quanto enunciato (*vedi allegato*).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ringrazia il relatore per il lavoro istruttorio svolto e chiede se i colleghi intendano svolgere la discussione o ritengano necessario un tempo per analizzare i contenuti della relazione e della proposta di parere, che costituisce comunque una indicazione concreta su cui esprimersi.

Danilo TONINELLI ritiene senz'altro necessario un tempo per approfondire la relazione. Preannuncia peraltro la totale contrarietà del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla prefigurata ipotesi di disciplina degli interventi di fine seduta: non ritiene

corretto impegnare la Giunta su una simile, irrilevante richiesta, a fronte delle tante emergenze che dovrebbero invece impegnare il Parlamento ed i suoi organi. A suo avviso, i deputati devono essere liberi di esercitare pienamente il loro mandato e ciò anche attraverso interventi, peraltro ampiamente riconosciuti dalla prassi, che – pur non riguardando direttamente temi iscritti all'ordine del giorno della seduta – qualificano il loro rapporto con gli elettori e con il territorio, senza peraltro causare alcun disagio alla Camera: questo argomento va dunque accantonato e basta.

Mario CATANIA ha invece apprezzato molto l'iniziativa del Vicepresidente Baldelli, che condivide totalmente. Ritiene che la deriva assunta dal fenomeno degli interventi di fine seduta negli ultimi anni sia sintomo di un malessere di fondo dei parlamentari di oggi, da studiare forse in altra sede: qui va data una risposta alle perplessità segnalate dal Vicepresidente Baldelli. L'approccio del relatore Pisicchio gli pare come sempre saggio ed equilibrato ed il suo portato consiste in una proposta di parere della Giunta che egli sostiene pienamente. Crede possibile ipotizzare anzi un passo in più, ossia la precisazione, in premessa al parere, della natura in sé del tutto eccezionale ed *extra ordinem* dell'intervento di fine seduta, posto che nel nostro ordinamento non può giuridicamente configurarsi, a suo avviso, un diritto di ciascun deputato a parlare di qualunque argomento al di fuori dell'ordine del giorno della seduta.

Cinzia Maria FONTANA ringrazia il relatore Pisicchio per il lavoro svolto, che tiene conto di quanto elaborato nel tavolo delle riforme regolamentari, ed il Vicepresidente Baldelli per aver posto il problema, che è reale e quotidiano e pone evidenti difficoltà nella gestione delle sedute, trattandosi di un fenomeno, nelle sue dimensioni, del tutto inedito. Le difficoltà sono della presidenza di turno, ma anche dei responsabili d'Aula dei Gruppi, posto che talvolta gli interventi di fine seduta

sollevano questioni o temi che non possono dar luogo a dibattiti, proprio perché al di fuori dell'ordine del giorno, ma che lo meriterebbero, datane la rilevanza. E ciò è fonte di disagio.

Condivide l'impostazione della proposta di parere elaborata dal Presidente Pisicchio, frutto del tentativo riuscito di contemperare le diverse esigenze in campo e particolarmente apprezzabile per la sua natura sperimentale, tale cioè da consentire di valutare eventuali aggiustamenti in corso d'opera.

Si tratta di uno strumento molto utile per migliorare i lavori della Camera, dei deputati e dei Gruppi. Si dichiara dunque convintamente a favore della proposta di parere e chiede che, se dovessero emergere necessità di approfondimento dei singoli punti di cui esso consta, si disponga comunque un rinvio molto breve del seguito della discussione.

Gianni MELILLA condivide anch'egli l'ipotesi di integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996 predisposta dal relatore, equilibrata e tale da non compromettere il diritto dei Gruppi, tramite uno o più deputati, di svolgere interventi a fine seduta, nei limiti prefigurati.

Ritiene che i deputati abbiano senz'altro diritto di parola, ma senza abusarne e senza piegare tale facoltà a logiche estranee al buon andamento dei lavori dell'Istituzione parlamentare. Se ciò accade, sopravviene il diritto sacrosanto alla difesa della Camera e in tale ottica di difesa dell'Istituzione valuta la proposta di parere del relatore Pisicchio.

Donata LENZI non ha obiezioni sulla proposta di parere del relatore, la cui adozione ritiene anzi necessaria. Suggerisce però di escludere dal «contingentamento» degli interventi di fine seduta quelli per fatto personale, anch'essi destinati per prassi alla fase finale della seduta, ma la cui natura appare totalmente diversa, tale da doverli sottrarre alle limitazioni previste per i primi.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha ringraziato la collega Lenzi per questa opportuna precisazione, Simone BALDELLI, *Vicepresidente della Camera*, apprezza l'approfondimento della questione, connotata da profili di delicatezza, svolto dal relatore Pisicchio.

Sottolinea con l'occasione l'opportunità che nel parere si precisi chi sia titolare della facoltà di iscrizione dei deputati per gli interventi di fine seduta, se cioè ciascun singolo deputato (nel qual caso prevarrebbe la priorità temporale dell'iscrizione, nei limiti della capienza temporale destinata al Gruppo) o il Gruppo per i suoi componenti.

Si riserva comunque una lettura approfondita della proposta ed in questo senso condivide l'opportunità di un sia pur

breve rinvio, assecondando la richiesta del deputato Toninelli, che porti all'adozione del parere nella prossima riunione. Desidera comunque precisare al collega che gli interventi di fine seduta non possono trasformarsi in una sorta di sessione a schema libero e che la Camera non dovrebbe essere la sede per trattare questioni localistiche, di competenza delle assemblee degli enti locali.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, accoglie la richiesta del deputato Toninelli di disporre del tempo necessario per approfondire la proposta del Presidente Pisicchio. La Giunta sarà pertanto riconvocata a breve per concludere la discussione.

La seduta termina alle 21.15.

ALLEGATO

**Ipotesi di integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del
24 ottobre 1996 predisposta dal Relatore.**

1. Come già precisato nei punti 1.1 e 1.3 del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, gli interventi sull'ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento sono ammessi soltanto quando vertono in modo diretto e univoco sulla procedura che, nel momento in cui vengono proposti, è in corso di svolgimento (ad esempio, interventi per proporre una inversione dell'ordine del giorno, o per proporre il rinvio in Commissione di un provvedimento o l'accantonamento di un emendamento o il voto per parti separate, ovvero interventi per chiarire gli effetti preclusivi di una votazione).

2. Tutti gli altri richiami e interventi potranno svolgersi solo al termine della seduta. In via sperimentale e per ragioni di economia procedurale, al fine di contenere entro limiti ragionevoli la durata complessiva della fase degli interventi collocati a fine seduta ciascun intervento non potrà eccedere di regola i due minuti. Al medesimo fine, la Presidenza potrà ridurre ulteriormente tale tempo o differire lo svolgimento degli interventi ad altra seduta ove necessario in relazione al numero delle richieste o alle circostanze concrete (ad esempio, l'ora di conclusione della seduta). Il tempo complessivo destinato a tale fase, comunque non superiore a trenta minuti, è ripartito fra i Gruppi in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica, assicurando comunque a ciascun Gruppo un tempo minimo pari a due minuti.

3. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi di fine seduta per sollecitare lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo già presentati, non potranno essere ammessi, neppure a fine seduta, interventi per la posizione di questioni attinenti all'indirizzo politico o al sindacato ispettivo per le quali debbono essere utilizzati gli strumenti par-

lamentari e le procedure (anche di Commissione) appositamente previsti: non si può, infatti, dare luogo surrettiziamente alla trattazione di temi che richiederebbero l'iscrizione di uno specifico punto all'ordine del giorno o che anticipino la discussione di argomenti suscettibili di iscrizione nel calendario dei lavori; e ciò anche per consentire ai deputati interessati di essere preventivamente informati del dibattito e di poterlo seguire.

4. Al fine di consentire alla Presidenza una valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento e di rendere conoscibile l'oggetto delle richieste di intervento, è necessario che le richieste siano preventivamente comunicate alla Presidenza, con indicazione del relativo oggetto, entro due ore dall'inizio della fase pomeridiana della seduta ovvero, in caso di seduta solo antimeridiana, entro due ore dal suo inizio. Il Presidente o il Vicepresidente di turno potranno eccezionalmente consentire richieste di intervento tardive, in relazione al loro oggetto. Il Presidente o il Vicepresidente di turno negheranno la parola ove la richiesta non sia riferibile ai criteri sopra esposti o la toglieranno se, nel corso dell'intervento, i deputati se ne discostino.

5. Deroghe a questi criteri potranno essere ammesse soltanto previa consultazione (anche informale) dei Capigruppo, in presenza di ragioni di particolare urgenza o rilevanza politica o di questioni d'interesse generale (ad esempio, per commemorazioni di particolare rilievo). Vale comunque il principio in base al quale può prendere la parola solo un deputato per ciascun Gruppo. Resta altresì confermata l'inammissibilità di interventi volti a sindacare o esprimere comunque valutazioni sull'operato di altri organi costituzionali e dei loro membri.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Mauro Grassi, sulle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico (*Svolgimento e conclusione*)

16

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2015.

Audizione del direttore della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Mauro Grassi, sulle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico.

(Svolgimento e conclusione).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali e C. 3060 Simonetti
(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2708 Colletti e C. 3060 Simonetti*)

17

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali e C. 3060 Simonetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2708 Colletti e C. 3060 Simonetti*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come, analogamente a già avvenuto per le proposte di legge C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto e C. 2733 Vignali, siano state abbinate all'esame del disegno di legge C. 3012 anche

le proposte di legge C. 2708 Colletti e C. 3060 Simonetti, le quali sono state assegnate alla Commissioni riunite VI e X proprio al fine di permetterne l'abbinamento al disegno di legge C. 3012.

Ricorda quindi che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione congiunta del 2 luglio scorso, hanno convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 3012 nella giornata di lunedì 13 luglio prossimo, alle ore 12.

In merito ricorda che il disegno di legge risulta collegato alla manovra di finanza pubblica: ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-*bis* del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative, la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte e l'obbligo di previa presentazione in Commissione delle proposte emendative.

Daniele PESCO (M5S), nel rilevare come il provvedimento incida su molte

rilevanti questioni, ricorda che anche la maggioranza abbia prospettato l'opportunità di modificarne il testo al fine di migliorarlo su taluni aspetti.

Con particolare riferimento alle assicurazioni RC auto, ritiene che le norme contenute nel disegno di legge determineranno un ulteriore rafforzamento delle imprese assicurative operanti in tale settore, il quale già presenta caratteristiche fortemente oligopolistiche. In primo luogo rileva infatti come l'incremento dell'influenza delle compagnie assicurative nei confronti delle imprese di autoriparazione avrebbe inevitabili effetti negativi per la concorrenza in tale mercato e quindi, anche per gli assicurati. In tale contesto sottolinea come, a fronte delle reiterate promesse del Governo in questo senso, questo ultimi vedrebbero ancora una volta disattesa la possibilità di veder ridotti i premi assicurativi da loro corrisposti.

Nel rilevare, quindi, come tali norme siano a esclusivo beneficio delle imprese assicurative e a danno dei consumatori, auspica che la maggioranza faccia un'ulteriore riflessione sulle misure che si accinge ad approvare e accolga gli spunti che sono emersi dalle audizioni e dalla discussione in corso tra tutte le forze politiche.

Passando alle altre misure previste dal provvedimento, censura, in particolare, quelle contenute nell'articolo 26 del disegno di legge, con le quali si supera l'attuale assetto delle società tra avvocati, prevedendo un'apertura delle stesse ai soci di capitale. Rileva infatti come tale modifica avrebbe esclusivamente l'effetto di favorire l'ingresso delle grandi società multidisciplinari e multinazionali nel settore delle attività forensi, a discapito dei giovani professionisti e dei piccoli studi, i quali si vedranno « schiacciati » da soggetti economicamente molto forti. Nell'evidenziare come tali attività professionali, non trarranno reali vantaggi da tale misura, posto che non necessitano di ingenti investimenti di capitale, ribadisce la propria contrarietà rispetto ad essa e chiede al Governo di esplicitarne le motivazioni.

Ritiene inoltre che la portata di tale norma debba essere valutata in combinato

disposto con quanto previsto dall'articolo 28, il quale, consentendo anche agli avvocati lo svolgimento di competenze attualmente esclusive del notariato per quanto riguarda gli atti di compravendita di immobili ad uso non abitativo di valore non superiore a 100 mila euro, condurrà all'accentramento, in capo agli istituti bancari, attraverso le società di avvocati di cui questo ultimi entreranno a far parte, di tutte le attività e le fasi di trasferimento degli immobili. Ricorda come a tale riguardo le associazioni di categoria del notariato abbiano espresso notevoli perplessità e timori e stigmatizza il complesso dell'intervento, il quale, anziché porre in essere misure a favore dell'ampliamento della concorrenza, comportano un restringimento della stessa, a danno, nel caso specifico, anche delle agenzie immobiliari.

Sottolinea invece come un'opportuna misura per incrementare la concorrenza nel notariato sia aumentare il numero dei notai.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene innanzitutto necessario analizzare correttamente il testo del disegno di legge C. 3012, evidenziando come nella maggioranza siano emersi numerosi rilievi critici rispetto a diversi aspetti del disegno di legge espressi dalla stessa relatrice per la VI Commissione.

In tale contesto reputa che sui temi fondamentali dell'intervento legislativo, costituiti dalle norme sul settore delle assicurazioni RC auto, sull'energia e sulla disciplina delle professioni, saranno certamente apportate delle modifiche significative. Pertanto, considerato che su tali aspetti saranno presentati molto probabilmente migliaia di emendamenti, sarebbe opportuno, al fine di evitare un lavoro inutile ed indecoroso per gli stessi gruppi, che la maggioranza, e in particolare i relatori, siano in grado di indicare quanto prima alle Commissioni le modifiche che intendono realizzare su tali temi.

Esprime quindi la piena disponibilità del suo gruppo a migliorare il testo del provvedimento in uno spirito di collaborazione: a tal fine, considera fondamentale

conoscere l'orientamento della maggioranza nonché quando si preveda di avviare la discussione in Assemblea sul disegno di legge. Qualora infatti tale discussione non avvenisse prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, sarebbe del tutto illogico accelerare l'esame in sede referente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento al quesito da ultimo posto dal deputato Paglia, ricorda che il provvedimento è inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di settembre. Rammenta quindi che, in occasione della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, è emerso l'orientamento prevalente di concludere le votazioni sul provvedimento prima della predetta sospensione. In occasione della medesima riunione era stata altresì prospettata l'ipotesi di elaborare un nuovo testo del disegno di legge al quale riferire gli emendamenti, ma è prevalsa invece l'opinione di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative all'attuale testo del disegno di legge C. 3012, salva la possibilità, per i relatori, di presentare anche successivamente proprie proposte emendative, le quali, evidentemente, potrebbero a loro volta essere subemendate.

Sara MORETTO (PD) ringrazia in primo luogo il Governo per aver adempiuto per la prima volta, attraverso il disegno di legge in esame, all'obbligo di presentare il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, previsto dalla legge n. 99 del 2009.

Rileva inoltre la necessità di un ampliamento della competitività, in particolare nel settore delle assicurazioni automobilistiche, ricordando, a tale riguardo, di aver presentato la proposta di legge C. 2684, la quale affronta le problematiche dell'assetto della concorrenza nell'ambito del mercato delle assicurazioni RC auto.

Esprime quindi il proprio apprezzamento su talune delle misure previste dal provvedimento, le quali consentono di raf-

forzare la concorrenza del mercato delle assicurazioni RC auto, attraverso la rimozione degli ostacoli alla completa informazione dei clienti. Ritiene infatti che una maggiore competitività si realizzi in primo luogo attraverso il rafforzamento della consapevolezza e, quindi, della mobilità dei consumatori.

Evidenzia, al contrario, le proprie perplessità sull'idea, sottesa ad alcune disposizioni del provvedimento, che si possa determinare una effettiva riduzione dei premi assicurativi attraverso la diminuzione del costo medio dei sinistri. In particolare stigmatizza le norme, contenute all'articolo 3, le quali puntano a ridurre i costi attraverso la previsione che, a fronte della sottoscrizione, da parte dell'assicurato, di determinate clausole contrattuali, quali l'accettazione preventiva del risarcimento in forma specifica e il consenso a procedere alla riparazione dei danni subiti solo presso carrozzerie convenzionate con l'impresa assicuratrice, la compagnia stessa debba corrispondere uno sconto sul premio a carico dell'assicurato stesso.

Ritiene infatti che tale tipologia di misure, oltre ad avere conseguenze negative sulla libertà dei consumatori e sulla sicurezza stradale, non determineranno effetti concreti sul piano dell'effettiva riduzione dei premi corrisposti dai consumatori. In tale ambito ricorda come la sua proposta di legge preveda viceversa, a tal fine, misure più efficaci in tal senso, quali la riduzione dell'incidenza dei costi accessori e del risarcimento dei danni non patrimoniali, interventi tesi a rendere pienamente effettiva la tracciabilità dei pagamenti effettuati nell'ambito delle riparazioni e a contrastare efficacemente le frodi in tale settore, nonché il superamento del meccanismo del risarcimento in forma diretta, che non ha comportato gli sperati effetti positivi in termini di riduzione dei premi per gli assicurati.

In tale contesto rammenta che la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel corso del ciclo di audizioni svolte sul provvedimento, ha sottolineato come le compagnie assicuratrici abbiano

da tempo rinunciato a svolgere attivamente l'attività di contrasto alle frodi, scaricando, in sostanza, i costi delle frodi stesse sui premi a carico degli assicurati.

Ritiene altresì essenziale che Parlamento e Governo si facciano carico di salvaguardare tutti i presidi a tutela della sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza dei veicoli, evitando di adottare misure che sacrificino tale aspetto, di primaria importanza per le famiglie italiane, al solo fine di ridurre i costi medi dei sinistri.

Nell'ambito delle altre norme del disegno di legge in tema di RC auto, critica inoltre quella relativa alla rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da sinistro stradale in cambio di sconti sui premi assicurativi. Osserva infatti come la rinuncia alla cessione del credito, oltre a derogare alla norma generale sulla cedibilità dei crediti prevista dal codice civile, non avrebbe alcun effetto positivo sulla riduzione dei premi, in quanto la cessione stessa comporta oneri a carico delle imprese di riparazione e non delle compagnie di assicurazione.

Non considera altresì opportuno comprimere, attraverso il meccanismo del risarcimento in forma specifica, la libertà del danneggiato di scegliere il proprio autoriparatore di fiducia, sia in quanto ciò determinerebbe ricadute negative sul piano della qualità delle riparazioni e, quindi, della sicurezza dei veicoli, sia in quanto in tal modo si comprimerebbe la concorrenza nel mercato delle autoriparazioni, a scapito delle imprese di un settore che ha un notevole peso in termini economici e occupazionali, interessando circa 60 mila lavoratori, impiegati in 17 mila imprese.

Carla RUOCCO (M5S), alla luce delle numerose critiche espresse da diversi esponenti della maggioranza, sottolinea la confusione che sembri regnare nel Governo, il quale ha predisposto un disegno di legge che non risulta condiviso dalle stesse forze politiche che lo sostengono.

Evidenzia quindi, passando ad alcuni aspetti di merito, come le assicurazioni si

siano colpevolmente disinteressate del tema delle frodi assicurative, creando sperequazioni territoriali che appaiono in netta contraddizione con l'obiettivo, perseguito dal Governo, di migliorare il livello di concorrenza nel settore RC auto. A tale proposito sottolinea come il gruppo M5S abbia presentato una proposta di legge che intende appunto evitare tali sperequazioni territoriali, sulla falsa riga di una proposta in tal senso avanzata dal PD in Campania, in coincidenza con una recente campagna elettorale amministrativa.

Auspica quindi una grande apertura da parte della maggioranza e del Governo su questo e su altri punti. In particolare, ritiene necessario scongiurare che la riduzione dei premi delle assicurazioni RC auto venga scaricato sui soggetti danneggiati, riducendo l'ammontare dei risarcimenti, nonché sugli operatori del settore dell'autoriparazione.

Leonardo IMPEGNO (PD) sottolinea come l'approfondito ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni riunite offra l'opportunità di apportare utili miglioramenti al testo su alcuni aspetti problematici del provvedimento in discussione e, in particolare, sulle questioni attinenti al tema delle assicurazioni.

Ricorda in particolare che l'IVASS, nel corso della sua audizione, ha individuato le cause dell'elevato costo dei premi assicurativi in Italia nell'alto tasso di sinistri, soprattutto in alcune zone del Paese. Al riguardo, osserva tuttavia che negli ultimi anni i sinistri a Napoli sono diminuiti del 33 per cento, mentre il costo delle assicurazioni si è ridotto solo del 6 per cento.

Aggiunge che un'altra motivazione addotta per l'elevato costo delle assicurazioni è da ravvisarsi nelle cospicuo numero di frodi. L'IVASS tuttavia ha dichiarato di non conoscere l'esatto numero di frodi e ciò appare a suo avviso singolare, in quanto le compagnie assicurative sono tenute per legge a investire risorse per denunciare le frodi.

Altro elemento del costo elevato delle tariffe risiederebbe in una modalità di risarcimento del danno diversa e più ele-

vata rispetto ad altri Paesi europei. Osserva tuttavia che, a fronte di provvedimenti che hanno eliminato il risarcimento per determinate tipologie di danni, non sono diminuite le tariffe assicurative. Segnala, altresì, come nel mese di luglio 2014 l'allora Viceministro De Vincenti avesse preso l'impegno di affrontare l'incresciosa questione della disparità delle tariffe applicate sul territorio nazionale, ma che tale questione non è stata ancora risolta, auspicando pertanto che possa essere affrontata nell'ambito del disegno di legge in esame.

Lamenta inoltre che in alcune parti del Sud del Paese i guidatori virtuosi che non incorrono in incidenti da almeno quindici anni pagano un premio assicurativo più elevato rispetto a cittadini che hanno registrato due incidenti nell'ultimo anno, ma che abitano in una regione del Nord.

Evidenzia, infine, come nel Mezzogiorno operino, di fatto, solo tre compagnie di assicurazione e che questa situazione vada senz'altro superata creando un vero contesto concorrenziale. Ritiene, altresì, che debbano essere introdotti elementi di premialità a favore degli assicurati virtuosi a prescindere dal territorio di appartenenza.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è stato assegnato alla X Commissione, in sede referente, in congiunta con la Commissione VIII, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e per l'esercizio di attività di impresa in siti di interesse strategico nazionale. Esprime pertanto preoccupazione in merito all'organizzazione dei tempi di esame del provvedimento in titolo, che necessariamente si sovrapporranno con l'esame del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge n. 92 del 2015. Ritiene quindi opportuno convocare una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni VI e X, al fine di ridefinire i tempi di esame del disegno di legge sulla concorrenza.

Chiara SCUVERA (PD) ringrazia i presidenti ed i relatori per il lavoro istruttorio svolto, che ha consentito alle Commissioni un approfondimento dei temi oggetto del provvedimento.

Nel soffermarsi sulle problematiche relative alle professioni e alle società tra professionisti, considera opportuno valutare se il previsto rafforzamento delle società tra professionisti (non solo della professione forense) possa rappresentare un'opportunità per i giovani e per mettere in campo nuovi strumenti di *welfare*, soprattutto in favore delle donne professioniste. Ritiene al riguardo che il motivo per cui il modello delle società tra professionisti non si è affermato debba essere ricercato soprattutto nel regime fiscale, reputando che si debba distinguere un regime tributario « di competenza », relativo alle società, da un regime « di cassa » che deve invece riguardare il professionista, consentendogli di poter incassare subito senza aspettare la chiusura del bilancio di esercizio ed evitando in tal modo la doppia fatturazione rispetto alle società e rispetto al cliente. In questo modo si potrà semplificare il rapporto del professionista con la stessa società.

Esprime quindi condivisione per le osservazioni dell'Antitrust sulla semplificazione dei passaggi di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo, come per le competenze sulla SRL semplificata, ritenendo che mantenere la competenza notarile in tale materia potrebbe consentire una maggiore certezza giuridica nel campo dell'economia.

Filippo BUSIN (LNA) reputa, in primo luogo, complessivamente inadeguate e inopportune le misure contenute nel disegno di legge con riferimento al settore notariato. A tale riguardo ritiene, in questo momento, inopportuno intervenire ulteriormente su tale settore professionale. Ricorda infatti che, sebbene i notai costituiscano una categoria professionale spesso tacciata di godere di privilegi, nel corso degli ultimi anni essi sono stati destinatari di misure che ne hanno limitato funzioni e, di conseguenza, gli ambiti

di attività. A tale riguardo sottolinea come, nel corso delle audizioni svolte, i rappresentanti dei dipendenti degli studi notarili abbiano segnalato che parte della categoria versa in una situazione di difficoltà economica, che ha costretto alcuni notai a fare ricorso alla propria cassa professionale per riuscire ad assolvere agli obblighi contributivi connessi all'esercizio della professione e che ha avuto ripercussioni occupazionali negative sui dipendenti degli studi.

Passando quindi alle norme relative al settore delle assicurazioni RC auto, sottolinea come esse risultino distoniche rispetto all'obiettivo della concorrenza, in quanto incidono su un mercato già altamente concorrenziale, quello delle imprese delle autoriparazioni, anziché su quello delle compagnie assicurative, dove sarebbe invece essenziale aprire maggiormente un settore sostanzialmente oligopolistico, nel quale 4 compagnie detengono circa il 60 per cento del mercato.

Stigmatizza quindi il fatto che il provvedimento non contenga alcuna misura volta a far sì che le imprese assicurative cessino di far pagare ai consumatori « extracosti » a fronte delle frodi in tale settore, adoperandosi invece efficacemente contro tale fenomeno. Sottolinea inoltre come le compagnie non vengano in alcun modo vincolate, in cambio della sottoscrizione da parte del consumatore di clausole contrattuali restrittive della sua libertà, a concedere sconti definiti sui premi, lasciando tale aspetto completamente indeterminato.

Nel condividere molte considerazioni critiche svolte sul disegno di legge sia dai relatori sia dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni, auspica quindi un ripensamento della maggioranza, nel senso di procedere a una significativa modifica del testo del provvedimento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, con riferimento alle questioni concernenti l'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite VI e X, segnala come a tale riguardo occorrerà verificare le prospettive relative all'esame del disegno di legge C. 3210, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2015, che è stato recentemente assegnato in sede referente alla X Commissione, in congiunta con la Commissione Ambiente.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come anche la Commissione Finanze sia contemporaneamente impegnata nell'esame di numerosi provvedimenti, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della delega fiscale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede se sia possibile posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti attualmente fissato per lunedì 13 luglio prossimo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Villarosa, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato al 13 luglio dopo un'approfondita discussione in seno agli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite e che pertanto esso non può essere modificato in questa fase. Segnala, peraltro, come, in occasione della predetta riunione degli uffici di Presidenza, i relatori siano stati sollecitati a formulare quanto prima le proposte emendative che intendono presentare, al fine di rendere più agevole e ordinato l'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per giovedì 9 luglio.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Emendamenti C. 2985-A, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Atto n. 170 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 28

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e subemendamenti approvati*) 33

ALLEGATO 2 (*Emendamento del relatore 2.1001 e relativi subemendamenti*) 34

ALLEGATO 3 (*Nuovi emendamenti del relatore*) 35

Sull'ordine dei lavori 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Emendamenti C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 32

ERRATA CORRIGE 32

AVVERTENZA 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 10.55.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Emendamenti C. 2985-A, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, in sostituzione della relattrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 7 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.20 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.35.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che, in data 16 ottobre 2014, la Commissione ha avviato l'esame delle proposte di legge C. 915 Pini e C. 1202 Arlotti concernenti entrambe il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Ricorda altresì che la sola proposta di legge Pini C. 915 riguarda il distacco del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini e sua aggregazione alla provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto ricorda che, in mancanza dell'iniziativa del Comune prevista dalla citata disposizione costituzionale, ha scritto, sulla base di quanto convenuto dalla Commissione nella seduta del 16 ottobre 2014, al sindaco di Sant'Agata Feltria una lettera, in data 12 novembre 2014, per acquisire informazioni al riguardo. Il sindaco ha risposto comunicando che non è mai stata presa in considerazione in alcun atto ufficiale inerente all'attività amministrativa del Comune l'eventualità del distacco.

Comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato, sulla base di quanto sopra esposto, sul fatto che la Commissione non possa procedere nell'esame della questione riguardante il distacco del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini. Comunica altresì che, al fine di procedere nell'*iter* legislativo dei provvedimenti citati, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di sottoporre alla Commissione l'ipotesi di delimitare il perimetro di esame alla sola questione del distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. Tale scelta comporterà l'adozione della proposta di legge C. 1202 Arlotti – riguardante solo il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio – come testo base per il prosieguo dell'esame.

Se la Commissione acconsente si procederà secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

La Commissione acconsente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, riguardo al distacco dei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e alla loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ricorda che (con lettera del 12 novembre scorso) aveva richiesto all'allora Presidente del Consiglio regionale delle Marche, sulla base di quanto convenuto dalla Commissione nella seduta di giovedì 16 ottobre 2014,

che il Consiglio regionale medesimo si pronunciasse.

Ricorda che è pervenuta, in data 4 dicembre 2014, la risposta dell'allora Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Marche con la quale si fa presente che sia l'assessorato competente per materia, sia la I Commissione consiliare affari istituzionali hanno ritenuto che, in assenza di un disegno di legge governativo, come previsto dall'articolo 45 della legge n. 352 del 1970, la Regione, e per essa l'Assemblea legislativa, non possa esprimere il parere sul distacco dei Comuni.

A tale proposito l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di sottoporre alla Commissione l'opportunità di scrivere nuovamente al Presidente del Consiglio regionale delle Marche per chiarire che la ragione ostativa all'espressione del parere avanzata dal Presidente del Consiglio regionale non ha fondamento. Infatti, anche se la legge n. 352 del 1970, all'articolo 45, attribuisce l'iniziativa legislativa in questione al Ministro dell'interno, nella prassi fin qui invalsa (si veda, in particolare, nella XVI legislatura gli A.C. 63 e 117, approvati in un testo unificato, divenuto poi la legge n. 117 del 2009, concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna), tale prescrizione è stata considerata meramente ordinatoria, talché è stata ammessa anche l'iniziativa legislativa dei parlamentari (in via surrogatoria o complementare rispetto a quella governativa).

Sulla base di tale chiarimento, se la Commissione acconsente, fa presente che scriverà al Presidente del Consiglio regionale delle Marche per richiedere l'espressione del prescritto parere da parte del consiglio regionale delle Marche entro un tempo ragionevole, in ossequio al principio di leale collaborazione.

La Commissione acconsente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene, a questo punto, che la Commissione debba sospendere l'esame dei provvedi-

menti in oggetto in attesa del parere della regione Marche riguardo al distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, fermo restando che, nell'ipotesi in cui la Regione non dia seguito alla richiesta, la Commissione valuterà le modalità con cui proseguire nell'iter dei provvedimenti

Andrea CECCONI (M5S), pur comprendendo l'esigenza di rispettare un principio di leale collaborazione istituzionale con le Regioni, ritiene necessario che la Commissione prosegua l'iter di esame con sollecitudine, tenuto conto che si tratta di dare seguito ad una richiesta legittima avanzata dalle popolazioni dei comuni interessati, che da molti anni attendono invano una risposta da parte dello Stato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fatto presente di essere ben consapevole della necessità di rispettare i diritti delle popolazioni dei comuni interessati, rileva tuttavia la necessità di fare tutto il possibile al fine di assicurare lo svolgimento di un iter procedurale rispettoso delle norme costituzionali, onde evitare che, successivamente, possano essere mossi rilievi suscettibili di vanificare il lavoro svolto. Garantisce che, decorso un ragionevole termine entro il quale il consiglio regionale delle Marche sarà chiamato a pronunciarsi, la Commissione valuterà le modalità di prosecuzione dell'iter.

Matteo BRAGANTINI (Misto), *relatore*, nel condividere l'impostazione data all'organizzazione dei lavori, fa presente che vi sono altre realtà territoriali che si trovano nella medesima situazione di quelle oggetto dei presenti provvedimenti e che attendono una risposta da parte del Parlamento. In proposito, richiama il caso del comune di Lamon, facendo presente che si potrebbe valutare l'incardinamento delle proposte di legge costituzionale Matteo Bragantini nn. 215 e 493, nonché Bressa n. 378 riguardanti il distacco di tale comune dalla regione Veneto in vista della sua aggregazione alla regione Trentino-

Alto Adige. Si chiede, infine, se non sia il caso, di affrontare tali questioni in termini più organici, nell'ambito di una riflessione di sistema.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) osserva che l'elenco dei comuni che attendono una risposta da tempo è lungo e coinvolge numerose realtà locali; cita, ad esempio, il caso dei comuni di Torre Pallavicina e Soncino, in relazione ai quali ricorda che è stata presentata la proposta di legge C. 1435 Gregorio Fontana, che, a suo avviso, richiederebbe una certa attenzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, fa presente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, valuterà, in una prossima riunione, l'eventuale incardinamento di tali provvedimenti.

Tiziano ARLOTTI (PD), nel far presente che si tratta di rispettare la volontà espressa molti anni fa, attraverso *referendum*, dalle popolazioni di enti territoriali, in piena armonia con la Costituzione, auspica un rapido svolgimento dell'iter. Giudica infatti necessario rispondere ai bisogni di quelle realtà territoriali, le quali, a suo avviso, in assenza di una risposta da parte dello Stato, potrebbero trovarsi in difficoltà nella gestione di servizi fondamentali alla collettività.

Giulia SARTI (M5S) si chiede se, in attesa del parere della Regione Marche, non sia il caso di fissare da subito il termine per la presentazione di emendamenti, al fine di provvedere, nel frattempo, ad un'accelerazione dell'iter.

Emanuele FIANO (PD) si interroga se non sia il caso che la Commissione valuti la sussistenza delle condizioni per un trasferimento dei provvedimenti alla sede legislativa, tenuto conto dell'ampio consenso registrato su tale tematica.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, pur facendo notare che non sempre al trasferimento dei provvedimenti in sede legisla-

tiva consegue una più sollecita conclusione dell'iter, invita i relatori a verificare la sussistenza delle condizioni per un eventuale trasferimento dei presenti provvedimenti alla sede legislativa.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispongo l'attivazione.

Avverte che il deputato Lodolini e la deputata Manzi sottoscrivono il subemendamento 0.7.1001.4 Carrescia; la deputata Piccione sottoscrive le proposte emendative 3.10 Bratti e 7.102 Ghizzoni.

Comunica che alle 10 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.1001 del relatore al quale sono stati presentati 3 subemendamenti *(vedi allegato 2)*.

Comunica che il relatore ha presentato le nuove proposte emendative 3.1000, 3.0100, 6.1000, 7.1002, 7.1003, 7.1004, 7.1005, 7.1006, 7.1007 e 7.1008 *(vedi allegato 3)*.

Avverte che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 12 della giornata di domani, 8 luglio 2015.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, passando ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Baroni 2.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Invita quindi al ritiro degli identici emendamenti Centemero 2.10, Invernizzi 2.17,

Mariani 2.59, Matarrese 2.99 e Dorina Bianchi 2.109. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 2.1001, esprimendo parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti, fatta eccezione per il subemendamento Gasparini 0.2.1001.3, sul quale il parere è da intendersi favorevole. Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 2.1000.

Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alia 2.16.

Mara MUCCI (Misto-AL) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Segoni riferite all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Segoni 2.1, Mannino 2.44, Palmieri 2.11, gli identici emendamenti Segoni 2.2 e Mannino 2.43, gli emendamenti D'Alia 2.13 e Quaranta 2.117.

Paola PINNA (SCpI) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma del deputato Mazziotti Di Celso riferite all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.89, gli identici emendamenti De Lorenzis 2.18, Basso 2.106, Bruno Bossio 2.107 e l'emendamento Segoni 2.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Mucci 2.80, erroneamente riferito all'articolo 2 e rinumerato come 1.127, è risultato precluso in seguito all'approvazione dell'emendamento Coppola 1.95.

Riccardo NUTI (M5S) riformula l'emendamento Baroni 2.20, di cui è cofirmatario, nei termini indicati dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Baroni 2.20, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Baroni 2.20 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Mannino 2.45, 2.46, gli identici emendamenti Invernizzi 2.29 e Nuti 2.63, gli emendamenti Scotto 2.124, Quaranta 2.120 e 2.128, Scotto 2.114, Costantino 2.118, Scotto 2.116, Quaranta 2.115 e 2.119, D'Alia 2.14.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 2.78.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 2.78.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento Scotto 2.113, di cui è co-firmatario, sottolineando come esso miri a prevedere l'obbligo del dibattito pubblico per i provvedimenti di carattere ambientale di particolare importanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 2.113, Costantino 2.111 e Segoni 2.4.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 2.81.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 2.81.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'emendamento 2.47, di cui è prima firmataria, volto a risolvere alcune criticità nella tempistica delle conferenze di servizi. Infatti, riprendendo il metodo già usato per gli uffici dei TAR, prevede la possibilità di sanzioni disciplinari per i responsabili del procedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 2.47, Mucci 2.79, Invernizzi 2.31, Mazziotti Di Celso 2.91, D'Alia 2.15, Mazziotti Di Celso 2.92, Invernizzi 2.32 e 2.33, gli identici emendamenti Segoni 2.5, D'Ambrosio 2.65

e Nuti 2.88, gli emendamenti Costantino 2.125, Dieni 2.55, Costantino 2.112 e Mazziotti Di Celso 2.90.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'emendamento 2.48, di cui è prima firmataria, volto a sopprimere la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2. Sottolinea che la delega ivi prevista è praticamente senza maglie come d'altronde quella della lettera *g*), di cui anche si propone la soppressione. Non ritiene infatti che possa essere affidata al Governo la disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze della conferenza.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 2.48.

Paola PINNA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Catania 2.100.

La Commissione respinge l'emendamento Catania 2.100.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'emendamento Scotto 2.130, di cui è co-firmatario, identico agli emendamenti Segoni 2.6, Malisani 2.28, Mannino 2.49 e Mucci 2.82, volto a sopprimere la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2. Evidenzia come la previsione del silenzio-assenso sia inopportuna su temi così delicati come l'ambiente e la tutela della salute.

Claudia MANNINO (M5S), nell'illustrare l'emendamento 2.49, di cui è prima firmataria, concorda con quanto detto dal collega Quaranta. Si dichiara stupita sul fatto che questo Governo non metta una clausola di salvaguardia per la tutela di beni artistici e paesaggistici, nonché per la tutela della salute come invece hanno fatto precedenti Governi che non si dichiaravano di sinistra.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 2.82 e sottolinea l'importanza di tutelare la materia paesaggistica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Segoni

2.6, Malisani 2.28, Mannino 2.49, Mucci 2.82 e Scotto 2.130, nonché gli emendamenti Nuti 2.23, Dieni 2.56 e Grillo 2.61.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Mariani 2.59 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Centemero 2.10, Invernizzi 2.17, Matarrese 2.99, Dorina Bianchi 2.109, nonché gli emendamenti Bratti 2.60, Mazziotti Di Celso 2.93 e Invernizzi 2.30.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Vignali 0.2.1001.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.2.1001.1 e approva il subemendamento Gasparini 0.2.1001.3 (*vedi allegato 1*) nonché l'emendamento 2.1001 del relatore così come subemendato (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Baroni 2.21, Dieni 2.57 e Segoni 2.7.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'emendamento 2.50, di cui è prima firmataria, volto a precisare le tipologie di procedimenti per i quali è obbligatoria la presenza fisica e per i quali, quindi, le riunioni non possono essere svolte in forma telematica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 2.50 e Dieni 2.58.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'emendamento 2.51, di cui è prima firmataria, volto a sopprimere la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2. Sottolinea che non condivide che sia il Governo a stabilire i criteri per definire la prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione delle determinazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Segoni

2.8 e Mannino 2.51, nonché gli emendamenti D'Alia 2.84, Quaranta 2.126, D'Ambrosio 2.66, Costantino 2.129 e Mazziotti Di Celso 2.94.

Paola PINNA (SCpI) illustra l'emendamento 2.104, di cui è prima firmataria, volto a colmare una lacuna nella legge n. 241 del 1990 che non precisa le tipologie di atti da adottare a conclusione del procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Pinna 2.104.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vignali 2.108: s'intende che vi abbia rinunciato.

Enzo LATTUCA (PD) sottoscrive l'emendamento Lodolini 2.22.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Abrignani 2.12, Lodolini 2.22 e Marco Di Maio 2.105.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'emendamento 2.52, di cui è prima a firmataria, volto a sopprimere la lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2, in quanto lacunosa e pleonastica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mannino 2.52, Mucci 2.83 e Costantino 2.121.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 2.101, volto ad evitare che la caducazione di un provvedimento possa andare a discapito di un soggetto terzo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 2.101 e Mannino 2.53; indi approva l'emendamento 2.1000 del relatore (*vedi allegato 1*). Di seguito, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Mazziotti Di Celso 2.95, Nuti 2.24, Quaranta 2.131, Costantino 2.132, Mazziotti Di Celso 2.96 e Costantino 2.122.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 2.102.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 2.102, Costantino 2.123, D'Ambrosio 2.67, Invernizzi 2.35, Mazziotti Di Celso 2.97, Quaranta 2.127, Invernizzi 2.36, Nuti 2.62, D'Ambrosio 2.68, Mazziotti Di Celso 2.98, Invernizzi 2.37, Nuti 2.25, Invernizzi 2.38, Segoni 2.9 e Nuti 2.26.

Claudia MANNINO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.54, che si pone l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico-artistico, la salute e la pubblica incolumità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 2.54, Mucci 2.67 e Quaranta 2.133.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Malisani 2.27: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 2.76 e D'Ambrosio 2.70.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira il proprio emendamento 2.19.

La Commissione respinge l'emendamento Mucci 2.75.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 2.64.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.134.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tabacci 2.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tabacci 2.01.

La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 16.1000, esprimendo parere contrario sui subemendamenti ad esso riferiti; esprime parere favorevole sugli emendamenti Nuti 16.8 e 16.9 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 16.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 16.2, Nuti 16.5, Mucci 16.56, 16.57 e 16.58, Cozzolino 16.20 e 16.19, nonché Nuti 16.6. Di seguito, respinge i subemendamenti Cozzolino 0.16.1000.1, Nuti 0.16.1000.2, ed approva l'emendamento 16.1000 del relatore (*vedi allegato 1*).

Indi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nuti 16.24, gli identici emendamenti Abrignani 16.1, Lodolini 16.4, Marco Di Maio 16.62, Vignali 16.63 e Quaranta 16.64, nonché l'emendamento Nuti 16.7. Approva poi l'emendamento Nuti 16.8 (*vedi allegato 1*).

Roberta LOMBARDI (M5S) riformula l'emendamento Nuti 16.9 nei termini indicati dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Nuti 16.9 così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Nuti 16.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Nuti 16.10, 16.25 e 16.11.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive ed illustra l'emendamento Tabacci 16.65.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, mutando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Tabacci 16.65 e Nuti 16.12.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Tabacci 16.65 e Nuti 16.12 (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Mucci 16.59, Nuti 16.13 e 16.14 e Mucci 16.60.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira il proprio emendamento 16.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 16.15 e 16.16, Cozzolino 16.21, Mucci 16.61, Nuti 16.17 e 16.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Rampelli 16.0: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Centemero 16.04 e Cozzolino 16.03.

Sull'ordine dei lavori.

Fabiana DADONE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende fare presente che la delega relativa allo schema di decreto legislativo di cui all'Atto n. 170, oggi all'ordine del giorno, scade il 20 luglio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replica alla collega Dadone, chiarendo che il termine per l'esercizio della delega scadrà il prossimo 20 agosto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 19.55.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Emendamenti C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 474 del 2 luglio 2015, a pagina 40, seconda colonna, trentunesima riga, deve leggersi: « , dirigenziali e direttivi, » in luogo di: « dirigenziali e direttivi ».

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « pubblica per garantire la partecipazione » aggiungere le seguenti: « anche telematica ».

2. 20. (Nuova formulazione) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

All'emendamento 2.1001, sostituire le parole: « lettera g) » con la seguente: « lettera n) ».

0. 2. 1001. 3. Gasparini.

Al comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole: « ; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame; ».

2. 1001. Il relatore.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: « di assumere » con le seguenti: « di sollecitare all'Amministrazione precedente ».

2. 1000. Il relatore.

ART. 16.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 1000. Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari.

16.8. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e di quelli occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;

16. 9. (Nuova formulazione) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della Commissione parlamentare per la semplificazione.

*** 16. 65.** Tabacci, Taricco, Mucci.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della Commissione parlamentare per la semplificazione.

*** 16. 12.** Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTO DEL RELATORE 2.1001
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
2.1001 DEL RELATORE

Sostituire le parole: « lettera g), aggiungere le seguenti parole: « ; » *con le seguenti:* « lettera n), dopo le parole « in modo da pervenire in ogni caso », aggiungere le seguenti: « ferma restando la ».

* **0. 2. 1001. 1.** Mazziotti Di Celso.

Sostituire le parole: « lettera g), aggiungere le seguenti parole: « ; » *con le seguenti:*

« lettera n), dopo le parole « in modo da pervenire in ogni caso », aggiungere le seguenti parole: « ferma restando la ».

* **0. 2. 1001. 2.** Vignali.

Sostituire le parole: lettera g) *con le seguenti:* lettera n).

0. 2. 1001. 3. Gasparini.

Al comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole: ; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;

2. 1001. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal senato.**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE****ART. 3.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « tra le amministrazioni » inserire la seguente: « statali »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « del comma 1 » con le seguenti: « dei commi 1 e 2 ».

3. 1000. Il Relatore.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza unificata, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedi-

mento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;

e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;

f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza Unificata, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri di cui alla lettera c).

3. 0100. Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-bis. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cinquanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro della Giustizia 26 aprile 2001;

b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento;

c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazioni in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative;

d) armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;

e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati ».

c) al comma 3, dopo le parole: comma 1 sono inserite le seguenti: e al comma 2-bis.

6. 1000. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: riordino o soppressione fino a: riduzione degli organi con le seguenti: riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture

o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dare completa attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014. ».

7. 1004. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuite con le seguenti: da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:

1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del

personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento, derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;

7. 1007. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) con riferimento alle forze operanti in mare, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con attribuzione dei rapporti funzionali del Corpo delle capitanerie di porto con i ministeri competenti al Capo di Stato maggiore della Marina militare, che assume le funzioni di Comandante generale del Corpo medesimo; ».

7. 1008. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: all'esclusivo fine fino a: precisare con le seguenti: applicare i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire.

7. 1006. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), n. 6, aggiungere in fine le seguenti parole: e viceversa; criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 1005. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 6) inserire il seguente:

7) i poteri della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine agli adempi-

menti di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. 1003. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: « anche mediante eventuale accorpamento » fino a: « Direzione generale per la motorizzazione del » con le seguenti: « anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al »;

b) sostituire le parole da: « da perseguire anche attraverso » fino a: « dalle diverse strutture; » con le seguenti: « da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

7. 1002. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 39
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 41

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.
- Audizione di Francesco Vigorito, Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma e di Giuseppe Ferri, Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (*Svolgimento e conclusione*) 43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno

di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Nel soffermarsi sui profili di stretto interesse della Commissione, segnala le disposizioni di cui all'articolo 6.

Al riguardo, evidenzia che tale articolo, al comma 1, reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione), relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e alla inconfiribilità e incom-

patibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013).

Sottolinea quindi che l'articolo in esame, oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190 del 2012, introduce quattro ulteriori principi: due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettera *a*) e *c*); gli altri due, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della pubblica amministrazione dei membri del Parlamento (lettera *b*) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera *d*).

In particolare, il criterio direttivo di cui alla lettera *a*) prevede che i decreti delegati dovranno precisare l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (lettera *a*).

Il criterio direttivo di cui alla lettera *d*), anch'esso inerente a materia non trattata nei decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013, dispone la riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi previste dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, all'esito delle modifiche al testo del provvedimento in discussione che saranno eventualmente approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Giulia SARTI (M5S) evidenzia che l'articolo 6 è stato sostanzialmente modificato in sede referente a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa del relatore.

Al riguardo, rileva che l'originaria formulazione del predetto articolo avrebbe consentito al Governo di intervenire in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni con disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione), relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (Decreto legislativo n. 33 del 2013) e alla inconfiribilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (Decreto legislativo n. 39 del 2013). Osserva quindi che la proposta emendativa approvata ha stralciato la previsione della delega relativa al decreto legislativo n. 39 del 2013 sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi e ha riformulato interamente la lettera « c » indicando, quale contenuto della delega, la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione anche ai fini della differenziazione per settori e dimensioni del coordinamento con strumenti di misurazione e valutazione della performance.

Evidenzia che quanto disposto consegue alla segnalazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la privacy, in ordine al decreto legislativo n. 33 del 2013, concernente gli obblighi di pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni di intervenire sulle criticità del decreto in oggetto. I rilievi proposti sono molteplici e attengono, essenzialmente, al carattere indifferenziato degli obblighi di pubblicità che si applicano con analogo contenuto, ad enti e realtà troppo diversi tra loro, senza distinguerne la portata in ragione del grado di esposizione dell'organo al rischio di corruzione, dell'ambito di esercizio della relativa azione o, comunque, delle risorse pubbliche assegnate, della cui gestione l'ente debba quindi rispondere.

Ritiene che sulle disposizioni di cui all'articolo 6 del disegno di legge in discussione, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione debba comunque esprimere parere contrario, in quanto, pur apprezzando l'avvenuto stralcio della delega, oggetto anche di una proposta emendativa del Movimento cinque stelle, in ordine al decreto legislativo n. 39 del 2013, anche se si volesse valutare l'opportunità di una revisione o precisazione dell'ambito oggettivo di cui al predetto decreto legislativo, non si riterrebbe condivisibile siffatta modalità che costituisce sostanzialmente una delega in bianco. Reputa infatti, non corretto il *modus operandi* che prevede, in questa sede, l'approvazione di una legge delega dai contenuti particolarmente ampi, con i rischi connessi alla fase di attuazione, quali in particolare uno svilimento o una incisiva e non opportuna compressione del decreto legislativo n. 33 del 2013, sopra richiamato.

Appare, inoltre, a suo avviso, eccessivamente discrezionale il margine di intervento da parte del Governo su una materia tanto complessa e delicata che sarebbe stato necessario trattare seguendo l'*iter* normativo ordinario che consentisse un serio dibattito politico anche alla luce delle criticità segnalate dall'autorità nazionale anticorruzione.

Pur ritenendo apprezzabile l'intervento in materia di accesso agli atti, anche in favore dei Parlamentari, manifesta perplessità in ordine al fatto non siano state valutate positivamente le proposte emendative volte a modificare in maniera estensiva, nel senso di garantire una maggiore accessibilità ai documenti amministrativi da parte dei cittadini stessi. Tale diritto di accesso potrebbe, infatti, concretamente garantire il principio di trasparenza della PA e arginare, in taluni casi, i dilaganti fenomeni di corruzione.

Nel merito, inoltre, ritiene che l'intervento in questione non solo non sia necessario alla luce degli orientamenti già pubblicati sul sito della Autorità nazionale

anticorruzione, volti a chiarire il perimetro applicativo della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, ma nemmeno opportuno, in quanto sarebbe comunque auspicabile mantenere un regime più rigido, che veda coinvolti tutti i soggetti pubblici, anche gli enti più piccoli, che non sono assolutamente immuni da fenomeni di corruzione; ciò, almeno, nella prima fase applicativa del decreto al fine di effettuare, con maggiore cognizione, una valutazione più approfondita sulla necessità di adeguamento della normativa.

Per le ragioni su esposte, ove la relattrice intendesse presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione, preannuncia, sin da ora, la presentazione, da parte del suo gruppo parlamentare, di una proposta di parere alternativa.

Alessia MORANI (PD), *relattrice*, assicura che i profili di criticità rilevati dal gruppo M5S saranno oggetto di attenta valutazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione, verosimilmente nella giornata di giovedì 9 luglio, esprimerà il parere di competenza sul testo del provvedimento in discussione, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuditta Pini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Georgia.

Al riguardo, rileva che il predetto Accordo, che istituisce un'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Georgia, si articola attorno ad alcuni principi fondamentali, tra i quali la condivisione di valori e principi come la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto, nonché la creazione di uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato (articolo 1). In particolare, le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale (articolo 2).

Nell'ambito della cooperazione nel settore della libertà e della giustizia, sottolinea che è attribuita particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto (articolo 13), con particolare riferimento all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e al diritto a un processo equo; è inoltre espressamente contemplato l'impegno delle Parti a collaborare pienamente per l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia. Osserva, inoltre, che di particolare rilievo sono le disposizioni antifrode e in materia di controllo.

In proposito, evidenzia che è prevista l'adozione di efficaci misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contem-

plati dall'Accordo in esame (articolo 392). Le Autorità competenti dell'Unione europea e della Repubblica di Georgia si scambiano regolarmente informazioni e si consultano a richiesta di una delle Parti, al fine di meglio attuare la lotta contro le frodi e la corruzione. A tal fine, l'Autorità europea antifrode (OLAF) può stipulare ulteriori accordi operativi con le Autorità della Repubblica di Georgia (articolo 393). Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito della cooperazione contro le frodi ed altre irregolarità sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa specie dalla legislazione della Georgia e dalle normative dell'Unione europea. Dette informazioni potranno essere comunicate solo a coloro che siano tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e saranno utilizzate solo allo scopo di garantire un'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti (articolo 401). Si prevede, infine, che la Repubblica di Georgia proceda ad un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali di cui all'Allegato XXXIV dell'Accordo in esame, che specificamente concerne le disposizioni in materia di lotta alle frodi e di controlli (articolo 402).

Ciò premesso, nell'assicurare che la relatrice, nella predisposizione della proposta di parere, terrà conto degli eventuali rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente essere formulati dai colleghi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Audizione di Francesco Vigorito, Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma e di Giuseppe Ferri, Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco VIGORITO, *Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma* e Giuseppe FERRI,

Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Donatella FERRANTI, *presidente*, Alfredo BAZOLI (PD), David ERMINI (PD), Andrea COLLETTI (M5S) e Alfonso BONAFEDE (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Francesco VIGORITO, *Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma*, e Giuseppe FERRI, *Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985 e abb.-A, approvata, in testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 44

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985 e abb.-A, approvata, in testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, da ultimo nella seduta del 1° luglio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Segnala che, avendone la Commissione di merito successivamente concluso l'esame senza apportare modifiche al

testo, è da intendersi pertanto confermato, sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Comunica quindi che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative in esso contenute, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bechis 2.02, che prevede l'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici specifici per le persone affette da autismo, con una previsione di spesa di 4,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, senza tuttavia indicare alcuna copertura finanziaria del citato onere;

Bechis 2.03, che prevede che le regioni e le province autonome provvedano all'inserimento di moduli informativi sull'autismo nell'ambito delle attività di formazione professionale rivolte a ristoratori e albergatori, con una previsione di spesa di 700 mila euro annui a decorrere dal 2016, senza tuttavia indicare alcuna copertura finanziaria del citato onere;

Bechis 3.19, che prevede, tra l'altro, un aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo, con una previ-

sione di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, senza tuttavia indicare alcuna copertura finanziaria del citato onere;

Mantero 3.24, che è volta a sopprimere il richiamo al «rispetto degli equilibri programmatici di finanza pubblica», di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, contenuto in un emendamento dei relatori approvato al Senato al fine di superare i rilievi critici formulati dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento;

Grillo 3.025, che prevede l'istituzione di un nucleo di ricerca avanzata sui disturbi dello spettro autistico, rinviando ad un successivo provvedimento legislativo – nella fattispecie la legge di stabilità – l'individuazione delle risorse destinate allo svolgimento delle attività del predetto nucleo;

Baroni 3.012, che prevede l'obbligo per i medici pediatri di frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale, con cadenza annuale, promossi dalle regioni e della province autonome, rinviando a un successivo decreto del Ministro della salute l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie;

Bechis 3.09, che, oltre a prevedere l'aggiornamento con decreto del Ministro della salute del regime delle esenzioni relativo ai disturbi dello spettro autistico, è volto a riconoscere agevolazioni previdenziali e lavorative in favore dei familiari di soggetti affetti dai suddetti disturbi, senza tuttavia riportare la quantificazione degli oneri né prevedere la relativa copertura finanziaria;

Baroni 3.017, che è volta a riconoscere agevolazioni fiscali, dirette e indirette, in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, senza tuttavia riportare la quantificazione degli oneri né prevedere la relativa copertura finanziaria;

Nicchi 3.0100, che prevede, per le persone maggiorenni con disturbi dello spettro autistico, un sostegno economico –

stabilito a seguito di indagine dei servizi sociali territoriali – tale da consentire la permanenza del soggetto nel suo ambiente di vita anche nell'eventualità della scomparsa del suo nucleo familiare, provvedendo all'onere derivante da tale disposizione, che non viene tuttavia quantificato, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Silvia Giordano 3.0101, che è volta a riconoscere detrazioni fiscali in relazione ai costi sostenuti dai genitori per lo svolgimento di attività ludico-sportive dei bambini di età inferiore a cinque anni, senza tuttavia riportare la quantificazione degli oneri né prevedere la relativa copertura finanziaria;

Grillo 6.3, che istituisce il Fondo per la prevenzione, cura e assistenza delle persone con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 100 milioni di euro a partire dall'anno 2015, prevedendo tuttavia una copertura finanziaria dei medesimi oneri – riducendo la deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi per le banche e di altri istituti finanziari – solamente a decorrere dall'anno 2016;

Silvia Giordano 6.4, che istituisce il Fondo per la prevenzione, cura e assistenza delle persone con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2014, ossia di un esercizio finanziario ormai concluso, prevedendo tuttavia una copertura finanziaria dei medesimi oneri – riducendo la deducibilità ai fini IRES e IRAP degli interessi passivi per le banche e di altri istituti finanziari – solamente a decorrere dall'anno 2016;

Nicchi 6.1, che stanziava, per le finalità di cui provvedimento in oggetto, 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;

Bechis 6.2, che prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, valutato in 25.500.000

euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute relativo al bilancio triennale 2015-2017, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità.

Sulle proposte emendative testé richiamate propone pertanto, in considerazione della carenza e/o della inidoneità della quantificazione e/o della copertura dei relativi oneri, di esprimere parere contrario. Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Mantero 1.10, Di Vita 1.6 e Baroni 1.5, che sono volte ad estendere le finalità di cui all'articolo 1, da perseguire attraverso la realizzazione degli interventi indicati all'articolo 3 del presente provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi la possibilità di perseguire le nuove finalità nell'ambito delle misure e degli interventi prospettati all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento e, comunque, ad invarianza di oneri, come previsto dalla apposita clausola di cui all'articolo 6;

Baroni 2.4, che prevede che l'Istituto superiore di sanità promuova e coordini una serie di interventi, tra i quali l'istituzione di banche dati nazionali e regionali e l'istituzione di una rete scientifica a livello di Unione europea sui disturbi dello spettro autistico. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 6;

Grillo 2.6, che prevede l'applicazione, da parte dei dirigenti scolastici, delle linee guida del 4 agosto 2009 emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato. Al

riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Bechis 2.01, che prevede, tra l'altro, una serie di attività nel campo della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze dell'autismo, delle quali dovranno farsi carico le aziende sanitarie locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

gli identici Nicchi 3.9 e Silvia Giordano 3.70, Mantero 3.30, Grillo 3.33, Mantero 3.35, Baroni 3.36, Grillo 3.38, Baroni 3.42, Silvia Giordano 3.45 e 3.103, gli identici Nicchi 3.12 e Silvia Giordano 3.71, Grillo 3.50, Nicchi 3.15, Di Vita 3.21, Silvia Giordano 3.23, Grillo 3.22 e Silvia Giordano 3.102, che sono volte a integrare e/o modificare sensibilmente gli interventi in favore delle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'articolo 3, comma 2. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che gli interventi previsti dalle proposte emendative possano rientrare nell'ambito attuativo dell'Accordo del 22 novembre 2012, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e, in quanto tali, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri;

Bechis 3.07, che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome finanzino e organizzino corsi di formazione professionale, con cadenza almeno biennale, rivolti ai medici pediatri, nonché al personale socio-sanitario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità, per i citati enti territoriali, di attuare le misure previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Mantero 3.022, che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome concorrano al finanziamento di progetti di imprese pubbliche o private per l'inserimento lavorativo di persone con disturbo dello spettro autistico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo

in ordine alla possibilità, per i citati enti territoriali, di attuare le misure previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Bechis 3.05 e Loreface 3.021, che prevedono, tra l'altro, che le regioni e le province autonome, attraverso una programmazione delle attività di cui alla legge n. 328 del 2000, sviluppino l'assistenza domiciliare integrata delle persone con disturbo dello spettro autistico, a tal fine costituendo presso ogni distretto socio-sanitario un gruppo multidisciplinare di supporto all'inclusione sociale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità, per i citati enti territoriali, di attuare le misure previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Nicchi 3.01, che prevede il riconoscimento dello stato di minorazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per i soggetti in condizione certificata di disturbo dello spettro autistico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Loreface 3.027, che prevede, tra l'altro, l'aggiornamento con decreto del Ministro della salute del regime delle esenzioni relativo ai disturbi dello spettro autistico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Baroni 3.013 e Silvia Giordano 3.020, che prevedono che ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico venga riconosciuta una percentuale minima di invalidità del 75 per cento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Mantero 3.016, che prevede che gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, affetti da disturbi dello spettro autistico, beneficino di una didattica personalizzata, strutturata sulle caratteristiche peculiari

di ciascuno di detti soggetti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Di Vita 3.018, che prevede che le regioni e le province autonome garantiscano alle persone con disturbi dello spettro autistico l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, a tal fine finanziando, tra l'altro, l'aggiornamento del personale docente e non docente, nonché la realizzazione di progetti sperimentali per l'inserimento scolastico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità, per i citati enti territoriali, di attuare le misure previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Baroni 3.023 e Bechis 3.06, che prevedono che le regioni garantiscono alle persone con disturbo dello spettro autistico l'assistenza necessaria alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi che all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 6;

Loreface 3.011, che prevede che le scuole di ogni ordine e grado adottano ogni misura diretta ed indiretta idonea ad assicurare alle persone con disturbo dello spettro autistico la piena ed effettiva applicazione delle disposizioni della legge n. 104 del 1992 relative all'integrazione scolastica e lavorativa delle persone portatrici di *handicap*. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 6;

Di Vita 3.014 e Bechis 3.08, che prevedono che le persone con disturbi

dello spettro autistico dall'inizio del loro percorso formativo e didattico, eventualmente fino all'accesso a corsi universitari hanno diritto alla garanzia della continuità didattica e formativa attraverso la presenza di insegnanti di sostegno. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 6;

Di Vita 3.024, che reca disposizioni relative alla formazione e aggiornamento professionale del personale dedicato alle persone con disturbo dello spettro autistico. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 6;

Bechis 3.04, che reca disposizioni relative ai centri diurni e residenziali per la presa in carico, il trattamento socio-educativo e riabilitativo e l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi che all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 6;

Bechis 3.010, che prevede un programma sperimentale di co-terapia mediante ricorso alla *pet therapy* per le persone con disturbi dello spettro autistico. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanzia-

rie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 6.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata e parere contrario sugli emendamenti per i quali il relatore ha richiesto chiarimenti al Governo. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.10, 2.4, 2.6, 3.9, 3.12, 3.15, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.30, 3.33, 3.35, 3.36, 3.38, 3.42, 3.45, 3.50, 3.70, 3.71, 3.102, 3.103, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.010, 3.011, 3.012, 3.013, 3.014, 3.016, 3.017, 3.018, 3.020, 3.021, 3.022, 3.023, 3.024, 3.025, 3.027, 3.0100 e 3.0101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	49
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° luglio scorso la relatrice, Moretto, aveva presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (*vedi allegato*).

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla lettera *d*) della proposta di parere formulata dalla relatrice, la quale, nell'ambito delle misure per l'accentramento dei concorsi delle amministrazioni pubbliche, chiede di prevedere specifici meccanismi di selezione per le Agenzie fiscali, in considerazione del grado di specializzazione delle professionalità di cui queste si avvalgono, sottolinea la necessità di salvaguardare adeguatamente il principio fondamentale secondo cui l'accesso alle pubbliche amministrazioni deve avvenire mediante pubblico concorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito al tema posto dal deputato Pesco,

rileva come la lettera *d*) delle osservazioni evidenzia esplicitamente la necessità di mantenere fermi i principi di legalità, trasparenza e accesso tramite concorso pubblico.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, nel concordare con il rilievo del Presidente, evidenzia come la lettera *d*) delle osservazioni, analogamente alla lettera *c*) sia stata formulata tenendo fortemente presente l'esigenza di garantire lo strumento del concorso pubblico, accogliendo il richiamo in tal senso effettuato dal deputato Pesco nel corso del dibattito sul provvedimento.

Marco CAUSI (PD) condivide la formulazione del parere presentato dalla relatrice, ribadendo come le Agenzie fiscali debbano essere poste nelle condizioni di svolgere concorsi specifici per il reclutamento delle professionalità specialistiche di cui esse si avvalgono in numerosi settori, che non potrebbero invece essere individuate ricorrendo al meccanismo del concorso unico.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Atto n. 181.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, considera opportuno, preliminarmente, definire le modalità attraverso le quali svolgere le necessarie attività istruttorie sui cinque schemi di decreto attuativi della delega fiscale recentemente assegnati alla Commissione Finanze.

In particolare, propone di procedere, in analogia con il meccanismo già adottato in occasione dell'esame di precedenti schemi di decreto attuativi della medesima delega, a un seminario istituzionale sulle tematiche affrontate dallo schema di decreto per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (Atto n. 181), dallo schema di decreto legislativo in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Atto n. 182) e dallo schema di decreto recante misure per la semplificazione e razionalizzazione in materia di riscossione (Atto n. 185).

Ritiene invece che sullo schema di decreto recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183) e sullo schema di decreto recante misure per la revisione della disciplina per gli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184), i quali saranno esaminati in congiunta con la Commissione Giustizia, occorra prevedere una separata attività istruttorie, la quale sarà definita di concerto con la medesima II Commissione.

Giovanni PAGLIA (SEL) non esprime contrarietà rispetto all'utilizzo dello strumento del seminario istituzionale per approfondire le materie oggetto degli schemi di decreto legislativo, ma ritiene imprescindibile che in tale occasione sia consentito ai deputati che lo ritengano di intervenire per interloquire con i soggetti ascoltati, diversamente da quanto accaduto in occasione del seminario istituzionale tenutosi pochi mesi fa ai fini dell'esame degli atti del Governo nn. 161, 162 e 163.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide l'esigenza prospettata dal deputato

Paglia, ricordando come il seminario istituzionale sugli atti del Governo nn. 161, 162 e 163 fosse stato svolto con una tempistica particolarmente concitata, dovuta a un'improvvisa e improvvida variazione degli orari di votazione in Assemblea.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, condivide le considerazioni e le proposte avanzate dal Presidente e dal deputato Paglia, sottolineando l'esigenza di definire quanto prima le modalità di svolgimento delle attività istruttorie sugli atti del Governo nn. 181, 182 e 185, valutando successivamente, assieme alla Commissione Giustizia, quale tipo di attività conoscitiva svolgere relativamente agli atti del Governo nn. 183 e 184.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, invita ai gruppi a indicare, già nella giornata di domani, le proposte circa i soggetti da invitare al seminario istituzionale sugli atti di Governo nn. 181, 182 e 185. Invita quindi il relatore a illustrare il provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181).

Ricorda innanzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese,

con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).

Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega ricorda che finora sono stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.

In primo luogo richiama lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Il provvedimento semplifica inoltre alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto

legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega) il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 22 ottobre 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema 106-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole il 25 novembre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Inoltre il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema n. 100-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole in data 22 ottobre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Successivamente il Governo ha trasmesso alle Camere tre ulteriori schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), su cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185).

In tale contesto rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, il quale tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto – legge n. 4 del 2015, è prorogato fino al 27 settembre 2015 per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno. Restano quindi inattuati o parzialmente attuati le altre parti della delega stessa non comprese negli schemi di decreto legislativi finora richiamati, in particolare per quanto riguarda:

la revisione del catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 2 della legge n. 23), fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie;

la revisione della riscossione degli enti locali (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge n. 23);

la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 23);

la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2, della legge n. 23);

la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13 della legge n. 23);

la revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14 della legge n. 23);

la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15 della legge n. 23).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 27 luglio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 2 articoli, illustra l'articolo 1, il quale reca disposizioni in materia di riorganizzazione della disciplina concernente le agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lettera h) della legge delega e, in particolare, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie.

In particolare, il comma 1 prevede il riordino della struttura delle agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, già disposto ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, e il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo.

Tale riordino si pone l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale.

Il secondo periodo del comma 1 contempla che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l'obiettivo di una ri-

duzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi.

Il terzo periodo del comma 1 stabilisce in particolare che, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, le agenzie orientano i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascuna agenzia fiscale, sulla base del documento di indirizzo del ministro cui è riservata l'individuazione delle linee generali e degli obiettivi della politica tributaria su base triennale, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati: *a)* i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; *b)* le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; *c)* le strategie per il miglioramento; *d)* le risorse disponibili; *e)* gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

Il comma 2 stabilisce che le predette convenzioni stipulate dal Ministro dell'economia e delle finanze con le singole agenzie fiscali, contengano per le medesime l'indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti di cui all'articolo 1, commi 634, 635 e 636 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), e dei nuovi istituti di semplificazione degli adempimenti tributari in-

trodotti, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, dal richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014.

In merito rammenta che il citato comma 634 della legge di stabilità 2015 prevede che, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione a lui imputabili, nonché alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e ai crediti d'imposta. Il comma 635 stabilisce che l'Agenzia delle entrate deve mettere altresì, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione.

Il comma 3 stabilisce che il citato sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali venga rivisto in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza.

In tal senso la lettera *a)* prevede che le convenzioni debbano contenere l'indicazione degli indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle singole aree di operatività;

la lettera *b)* contempla invece la definizione degli indicatori idonei alla misurazione della efficacia e efficienza gestionale complessiva.

Il comma 4 reca la specificazione dei criteri di definizione degli indicatori da adottarsi ai sensi del comma 3.

In dettaglio:

la lettera *a)* prevede che la loro adozione dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito in materia di «statuto dei diritti del contribuente», anche con riguardo alle richieste di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

la lettera *b)* stabilisce la preponderanza del peso che, nell'ambito degli indicatori, rivestano quelli che siano espres-

sione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;

la lettera *c*) fa invece riferimento alla tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

Il comma 5 afferma che le convenzioni di cui al comma 1 debbano definire puntualmente anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi per il conseguimento degli obiettivi assegnati nell'attività di propria competenza sulla base dell'Atto di indirizzo del ministro dell'economia e delle finanze, nonché definire gli indicatori di rischio di non « conformità » ai medesimi, per ciascuna agenzia fiscale.

Il comma 6 stabilisce che le nuove norme relative alle convenzioni di cui al comma 1 si applichino solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il comma 7 prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ordinariamente destinati al finanziamento delle agenzie, per la quota incentivante da destinarsi al personale delle stesse, saranno integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema.

La disposizione precisa, inoltre, che, in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016, l'ammontare della predetta quota incentivante da asse-

gnare alle agenzie non potrà superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, determina annualmente con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Viene stabilito che le somme affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di controllo che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in sede di contrattazione integrativa.

Esprime quindi una valutazione positiva sui commi da 1 a 7 dell'articolo 1 dello schema i quali realizzano un'opportuna manutenzione della disciplina sulle Agenzie fiscali recata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di orientare la loro operatività e i loro metodi di lavoro e organizzativi verso obiettivi che non riguardino solo l'incremento del gettito, ma anche la semplificazione degli adempimenti, il miglioramento della *compliance* fiscale e dei rapporti tra fisco e contribuenti, la riduzione dell'invasività dei controlli, l'introduzione di meccanismi di controllo unico, l'attrattività degli investimenti in Italia, l'utilizzo dello strumento dell'analisi dei rischi.

Esprime invece talune perplessità sui commi 8, 9 e 10, il quali prevedono un'ulteriore riduzione del numero di po-

sizioni dirigenziali delle agenzie fiscali rispetto a quella già stabilita dalla legislazione vigente e sui quali ritiene debba essere svolta, anche con il concorso del Governo, una discussione approfondita.

In particolare, il comma 8 prevede che, ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto-legge n. 95 del 2012, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

In merito ricorda che il citato l'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 ha imposto alle agenzie fiscali di provvedere a un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, da apportare, entro il 31 ottobre 2012, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011. In particolare, il punto 2 della lettera a) ha previsto che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che la previsione realizza un'ulteriore riduzione dell'organico dirigenziale rispetto a quella già definita in applicazione della legislazione vigente e che si interviene così sul parametro di complessità gestionale stabilito dalle misure in materia di revisione della spesa, prevedendo la riduzione di almeno il 10 per cento del rapporto tra dirigenti e personale delle aree funzionali.

Il comma 9 impone altresì alle agenzie una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle loro posizioni dirigenziali di livello generale con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle stesse.

Al riguardo segnala l'utilità di specificare se tale riduzione del 10 per cento si riferisca cumulativamente a tutte le agenzie nel loro complesso, come sembra, ovvero a ciascuna di esse.

Considera inoltre opportuno che il Governo chiarisca quale nuovo modello organizzativo voglia attuare nelle Agenzie, posto che la mera riduzione delle posizioni dirigenziali sembra rispondere più ad una logica di *spending review* che a una effettiva logica di riorganizzazione. Sarebbe pertanto più coerente con l'obiettivo di riorganizzazione che alla riduzione – anche significativa – delle posizioni dirigenziali corrisponda un nuovo disegno organizzativo delle Agenzie funzionale alla valorizzazione dei processi produttivi, e delle corrispondenti competenze professionali, di contenuto più altamente tecnico e specialistico. Solo così si potrebbe, da un lato, effettuare una manutenzione straordinaria del modello agenziale, e, dall'altro lato, evitare che gli effetti del provvedimento proposto dal Governo possano essere letti come ridimensionamento delle funzioni e dell'operatività delle Agenzie – esito, questo, che sembrerebbe in aperta contraddizione con i nuovi compiti assegnati nei commi precedenti, nonché con il nuovo modello di « *compliance* » fiscale che è l'obiettivo generale dell'attuazione della delega.

Il comma 10, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche di cui ai commi 8 e 9, dispone che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

Secondo la relazione tecnica allegata allo schema di decreto, le disposizioni determineranno significativi risparmi, la cui entità sarà determinabile solamente a consuntivo sulla base delle posizioni dirigenziali di I e II fascia effettivamente soppressi, ma che possono essere quantificati in circa 4 milioni di euro nell'ipotesi in cui tale riduzione sia effettuata nella misura minima del 10 per cento, di cui

circa 2,9 milioni riferibili all'Agenzia delle entrate e 1,1 milione riferibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In relazione a quanto sopra esposto ritiene che tali risparmi dovranno essere effettivamente verificati alla luce dei possibili aggiustamenti di modello organizzativo che il Parlamento potrebbe valutare di chiedere al Governo.

A tale proposito sottolinea quindi l'esigenza di valutare attentamente la problematica degli interventi sulle Agenzie fiscali, respingendo la prospettiva, avanzata da alcuni, di rinnegare il modello agenziale per ritornare ad un assetto nel quale l'attività di accertamento sarebbe ricondotta nuovamente nell'ambito delle strutture ministeriali. Sottolinea, infatti, come tale ipotesi costituirebbe un grave passo indietro, ricordando come in tutti i Paesi europei le funzioni di accertamento sono attribuite a soggetti posti ad una certa distanza dal potere politico, al quale spetta invece la funzione di dettare la normativa tributaria.

A questo riguardo ritiene quindi che, nel corso del prospettato seminario istituzionale di approfondimento delle tematiche oggetto dello schema di decreto e dello schema di decreto in materia di monitoraggio dell'evasione fiscale, sia opportuno ascoltare, oltre all'attuale direttore dell'Agenzia delle entrate anche i due precedenti direttori della medesima Agenzia, Massimo Romano ed Attilio Befera, nonché i due ministri dell'economia e delle finanze, Vincenzo Visco e Giulio Tremonti, che hanno presieduto alla nascita e allo sviluppo delle agenzie fiscali.

Il comma 11 dispone che, in coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie, introdotte dall'articolo 23-*quater*, comma 7, del più volte citato decreto-legge n. 95 del 2012, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori delle due Agenzie, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

In merito rammenta che il citato comma 7 dell'articolo 23-*quater*, nel quadro dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, dispone che le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di tali misure viene stabilito che l'Agenzia delle entrate istituisca due posti di vicedirettore, di cui uno per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio.

Riguardo alla previsione del comma 11 la relazione illustrativa ricorda che, nell'istituire le figure dei vicedirettori dell'Agenzia delle entrate, la legge sulla *spending review* aveva previsto che una di esse svolgesse « i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio », affermando quindi che, con il completamento del processo d'integrazione operativa tra le funzioni delle due agenzie, tale disposizione non ha più giustificazione.

Sul piano della formulazione tecnica della disposizione segnala l'opportunità di modificare, attraverso una puntuale novella, il citato comma 7 dell'articolo 23-*quater*, piuttosto che prevedere la cessazione degli effetti delle predette limitazioni contemplate dal medesimo comma 7.

Segnala quindi l'articolo 2 dello schema di decreto, che introduce disposizioni volte a coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti delle agenzie fiscali, legate all'aumento dei compiti delle stesse nella lotta contro l'evasione e aggravate dalle conseguenze della recente sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto disposto dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, il quale, nel prevedere che le agenzie fiscali potessero bandire concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, autorizzava le agenzie stesse, nelle more dell'espletamento delle procedure concor-

suali, ad attribuire senza concorso incarichi dirigenziali ai propri funzionari, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato: in forza di tale previsione sono stati incaricati di svolgere funzioni dirigenziali circa un migliaio di funzionari.

Rileva come la pronuncia di incostituzionalità di tale norma abbia quindi avuto non poche conseguenze sulla funzionalità delle agenzie. In base alla citata sentenza n. 37 del 2015, infatti, il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici non può avvenire attraverso la nomina di persone di fiducia, anche se per periodi limitati, ma solo con regolare concorso. In caso di mancato reclutamento con concorso pubblico interviene la decadenza dall'incarico dirigenziale e l'invalidità derivata degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti.

In tale contesto l'articolo 2 dello schema intende dunque assicurare una celere copertura delle vacanze di organico (dovute anche al mancato espletamento dei concorsi già banditi nel 2013 e nel 2014), autorizzando a tal fine le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali non concluse e ad indire nuovi concorsi pubblici, per soli esami, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà fissare con proprio decreto i criteri di selezione dei candidati. La disposizione prevede che il 30 per cento dei posti messi a concorso sia riservata a personale già dipendente delle agenzie fiscali.

Segnala il secondo periodo della disposizione, il quale prevede una deroga alla regola fissata nel comma 2-*bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001, la quale richiede – al fine del contenimento della spesa pubblica – di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato con trasferimenti (su base volontaria) da un'amministrazione ad altra nell'ambito della stessa area funzionale prima di bandire un nuovo concorso.

Secondo quanto affermato nella relazione tecnica la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni ivi

autorizzate sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

Daniele PESCO (M5S), sottolinea la notevole rilevanza per il Paese delle questioni affrontate nello schema di decreto, evidenziando taluni elementi di perplessità relativamente a diversi aspetti del provvedimento. In particolare non appare chiaro se la riduzione percentuale del numero dei dirigenti delle Agenzie fiscali prevista dallo schema operi rispetto al numero di posizioni dirigenziali esistenti prima della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, dalla quale è discesa l'illegittimità della nomina di circa 1.200 dirigenti, ovvero se la predetta riduzione si riferisca al numero di dirigenti successivo alla richiamata sentenza.

In tale contesto ritiene altresì necessario costruire degli indicatori in grado di quantificare l'incidenza degli accertamenti tributari sul PIL nazionale, valutando in particolare quale sia la quota del PIL interessata dagli accertamenti e se questi ultimi si focalizzino maggiormente sui piccoli contribuenti o su quelli di maggiori dimensioni.

Il viceministro Luigi CASERO, con riferimento alle questioni prospettate dal deputato Pesco, sottolinea come esse riguardino più che altro lo schema di decreto legislativo in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (Atto n. 182), il quale introduce un meccanismo scientifico di analisi e monitoraggio sulla dimensione e sulla composizione dell'evasione fiscale, al fine di identificare le strategie più idonee di contrasto a tale fenomeno, in particolare per quanto riguarda il ricorso a strumenti di controllo più efficaci o a più elevato contenuto tecnologico.

Giovanni PAGLIA (SEL), ritiene necessario valutare congiuntamente lo schema di decreto di riorganizzazione delle Agenzie e quello sul monitoraggio dell'evasione fiscale. Sottolinea, infatti, come occorra verificare la reale capacità di azione delle Agenzie fiscali sulla base delle risorse

umane e strumentali a loro disposizione, al fine di evitare che il miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti si trasformi, del tutto impropriamente, in un atteggiamento lassista nei controlli e negli accertamenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182).

Ricorda innanzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoring, alla semplificazione fiscale e alla revisione del

sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).

Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega ricorda che finora sono stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.

In primo luogo richiama lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, il 7 agosto 2014. Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Il provvedimento semplifica inoltre alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega) il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 22 ottobre 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema 106-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole il 25 novembre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Inoltre il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014. A seguito della trasmissione, da parte del Governo, dello schema n. 100-*bis*, trasmesso dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole in data 22 ottobre 2014. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Successivamente il Governo ha trasmesso alle Camere tre ulteriori schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'interna-

zionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l'11 giugno 2015;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), su cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015, mentre la Commissione 6^a Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);

lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184);

lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185).

In tale contesto rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega, il quale tuttavia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 del 2014 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, è prorogato fino al 27 settembre 2015 per l'emanazione degli schemi di decreto trasmessi da Governo alle Camere entro la predetta data del 27 giugno. Restano quindi inattuata o parzialmente attuate le altre parti della delega stessa non comprese negli schemi di decreto legislativi finora richiamati, in particolare per quanto riguarda:

la revisione del catasto dei fabbricati (di cui all'articolo 2 della legge n. 23), fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie;

la revisione della riscossione degli enti locali (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge n. 23);

la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 23);

la definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2, della legge n. 23);

la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13 della legge n. 23);

la revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14 della legge n. 23);

la revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15 della legge n. 23).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 27 luglio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 3 articoli, illustra l'articolo 1, il quale reca novelle alla normativa di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (*tax expenditures*) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio.

In particolare il comma 1 inserisce un nuovo comma 5-*bis* nell'articolo 10-*bis* della predetta legge n. 196 del 2009, il quale prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze, i cui contenuti sono fissati dal medesimo articolo 10-*bis* oggetto di modifica, sia corredata da un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti. La norma pone quindi in capo al Governo la predisposizione di un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica. Gli interventi programmati dovranno comunque prioritariamente tenere conto della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e di pensione, delle esigenze di tutela della famiglia, della salute, delle situazione di svantaggio economico e sociale, nonché della tutela del

patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.

In merito rammenta che la Relazione finale del gruppo di lavoro sull'erosione fiscale (cosiddetta « Commissione Vieri Ceriani »), richiamata anche dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, evidenzia come la ricognizione relativa alla spesa fiscale coincida solo in parte con gli elementi informativi già forniti, ai sensi della legge di contabilità, dal disegno di legge di bilancio, il quale ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 espone, in allegato allo stato di previsione dell'entrata, le tabelle relative agli effetti delle norme in materia di esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio. Le disposizioni della legge di contabilità che prevedono la redazione di tali tabelle sono peraltro oggetto di abrogazione da parte del comma 3 dell'articolo 1 dello schema.

Il comma 2 novella l'articolo 11 della legge n. 196 del 2009.

In particolare, la lettera *a*) del comma 2 modifica il comma 3 del citato articolo 11, relativo ai contenuti della legge di stabilità: oltre alle « variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni » la legge di stabilità dovrà contenere le disposizioni finalizzate all'eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali.

La lettera *b*) inserisce inoltre nel medesimo articolo 11 un nuovo comma 3-*bis*, il quale destina le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione annuale delle spese fiscali al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Al riguardo rammenta che il citato Fondo è stato istituito dal comma 431 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente, deri-

vanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 652 e 716, ha rideterminato la dotazione del Fondo, i cui stanziamenti ammontano a 150 milioni per ciascuno degli anni 2015-2017.

Illustra il comma 3, lettera *a*), il quale abroga la previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, cui ha fatto cenno precedentemente, la quale stabilisce che allo stato di previsione dell'entrata siano allegate tabelle contenenti elementi informativi relativi alle forme di esenzione e riduzione del prelievo obbligatorio.

La lettera *b*) del medesimo comma 3 inserisce un nuovo comma 11-*bis* nello stesso articolo 21 della legge n. 196, al fine di prevedere, in luogo degli elenchi recanti le esenzioni e le riduzioni del prelievo obbligatorio, la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali a corredo dello stato di previsione dell'entrata, dando conto di « qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile e dell'imposta ovvero regime di favore ». Il rapporto dovrà inoltre evidenziare in maniera specifica le spese fiscali introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso e, per ciascuna tipologia di spesa fiscale, dovrà fornire una descrizione della stessa, indicarne la tipologia di beneficiari e, ove possibile, gli effetti finanziari e il numero dei beneficiari stessi. È previsto che le spese fiscali siano contrassegnate da specifici codici che permettano di identificarne agevolmente natura e finalità.

Il rapporto annuale valuta gli effetti delle spese fiscali, prendendo come riferimento modelli standard di tassazione; esso, inoltre, confronta le spese fiscali con i programmi di spesa aventi medesime finalità e valuta gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali e le ricadute sul contesto sociale.

Ai fini della predisposizione del rapporto il Governo si avvale di un'apposita commissione di 15 esperti nelle materie

economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie. Al riguardo il nuovo comma 11-*bis* demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione della commissione. A tale proposito segnala come la norma non indichi un termine per l'emanazione del decreto ministeriale.

La norma stabilisce che la commissione dovrà essere composta: da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri; da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze; da un rappresentante dell'ISTAT; da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; da un rappresentante dell'ANCI; da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; da un rappresentante della Banca d'Italia; da tre professori universitari. La commissione potrà avvalersi di esperti provenienti da associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni sindacali e associazioni familiari.

La disposizione specifica che la partecipazione alla commissione non dà diritto a compensi, emolumenti o indennità, né a rimborsi spese.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, comma 1, il quale attua le previsioni dell'articolo 3, della legge di delega, relative al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva ed ai relativi profili di pubblicizzazione dei risultati connessi al contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.

In particolare è previsto l'inserimento di un nuovo articolo 10-*bis*.1 nella legge n. 196 del 2009.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 10-*bis*.1 stabilisce che il Governo presenti annualmente un rapporto al Parlamento, unitamente alla Nota di Aggiornamento al DEF, contenente i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento; inoltre il rapporto dovrà contenere l'illustrazione dei risultati del recupero di somme dichiarate e non versate, e degli effetti della correzione di errori nella

liquidazione sulla base delle dichiarazioni. È altresì previsto che la relazione contenga i dati relativi al recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, nonché l'illustrazione delle strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, completo dell'aggiornamento e del confronto dei risultati con gli obiettivi prefissati.

Il comma 2 del nuovo articolo 10-*bis*.1 stabilisce che le maggiori entrate realizzate sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, nella misura in cui le stesse possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di miglioramento dell'adempimento spontaneo, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, debbano essere devolute al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa vigente a disciplina del Fondo medesimo.

Il comma 3 del nuovo articolo 10-*bis*.1 prevede che la pubblicazione del rapporto da parte del Governo debba essere accompagnata da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, anche con il contributo delle regioni, relativamente ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio. A tal fine, viene stabilito che l'elaborazione del rapporto debba avvenire avvalendosi della « Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva » che dovrà essere predisposta da una apposita Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale ultima Commissione è composta da 15 esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie. È previsto, ai fini della redazione del documento, che la Commissione possa avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari, e che la

partecipazione ai lavori della medesima non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.

Segnala quindi il comma 4 del nuovo articolo 10-*bis*.1, il quale prevede che la predetta Commissione rediga una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, corredandola con una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime.

La norma stabilisce che le finalità da perseguire sono:

a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;

b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati;

c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva, nonché delle entrate sottratte al bilancio pubblico;

d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonché quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

e) valutare i risultati sia dell'attività di contrasto e prevenzione, sia delle strategie volte ad incrementare l'adempimento spontaneo;

f) indicare le linee programmatiche di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.

In merito ricorda che l'economia non osservata comprende, oltre all'economia sommersa – derivante dall'assenza o sotto-dichiarazione del fatturato e dall'impiego di lavoro nero – anche le attività informali ed illegali.

Segnala come l'economia informale si riferisca invece alla produzione di beni e servizi caratterizzata da rapporti di lavoro basati su relazioni personali o familiari; la definizione di attività illegali riguarda sia quelle volte a produrre beni e servizi la cui vendita, distribuzione o possesso è vietata dalla legge, sia le attività legali svolte da operatori non autorizzati. In seguito alla decisione, presa in sede europea e confermata dal SEC 2010, di includere le attività illegali nella stima dei conti nazionali, il 9 settembre del 2014 l'ISTAT ha pubblicato per la prima volta le stime dei conti nazionali per l'anno 2011 tenendo conto di dette attività.

Il comma 5 del nuovo articolo 10-*bis*.1 specifica che, con riferimento all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo, la Relazione provvederà a misurare il divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009.

La disposizione stabilisce che, in particolare, che la misurazione dovrà riguardare:

a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;

b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;

c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-*bis*, e la parte residua di tale divario,

attribuibile all'occultamento di basi imponibili;

d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui al menzionato articolo 21, comma 11-bis.

Ricorda che, nelle recenti raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2015 dell'Italia l'area degli aggiustamenti di bilancio e, in particolare, la fiscalità è stata oggetto di una specifica raccomandazione da parte della Commissione. È stato infatti raccomandato che, entro settembre 2015, venga data attuazione alla legge delega di riforma fiscale, con particolare riguardo alla revisione delle agevolazioni fiscali e dei valori catastali e alle misure per migliorare il rispetto della normativa tributaria.

In base al comma 6, del nuovo articolo 10-bis.1 i risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), dell'articolo sono misurati valutando separatamente le entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni – comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b) – e l'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti. La disposizione specifica che tale andamento si considera approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione.

Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico

di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Inoltre viene previsto di dare conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere a), b) e d), sia complessivamente sia separatamente, sia in valore assoluto sia in rapporto alle basi imponibili teoriche, fornendo altresì la massima disaggregazione possibile rispetto al tipo di imposta, alla categoria, al settore, alla dimensione dei contribuenti ed alla ripartizione territoriale.

In merito rileva come la disaggregazione prevista appaia suscettibile di produrre informazioni significative, in considerazione del fatto che non solo le fattispecie economiche alle quali si associano le basi imponibili, ma anche le specifiche caratteristiche proprie dei singoli tributi costituiscono elementi in grado di influenzare il comportamento del contribuente. Nel caso dell'IVA, in particolare, l'eventuale evasione può dare luogo, oltre all'azzeramento del tributo da versare, anche a rimborsi d'imposta non spettanti.

L'amministrazione fiscale ha provveduto negli anni recenti ad effettuare stime del tax gap con riferimento all'IRRES, all'IRPEF da imprese e da lavoro autonomo, all'IVA e all'IRAP; tali disposizioni stabiliscono l'estensione di tale approfondimento a tutte le imposte, anche locali, nonché al versante della contribuzione.

Illustra quindi il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto il quale, aggiungendo una nuova lettera m-bis) all'articolo 11, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (cosiddetta legge di contabilità), integra il « contenuto proprio » della legge di stabilità, inserendovi anche le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e di quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.

Ricorda che la normativa di delega di cui alla legge n. 23 del 2014 fa riferimento espresso alla predetta legge di contabilità: in particolare l'articolo 4, comma 1, affida al Governo il compito di introdurre norme che prevedano, coordinandola con le procedure di bilancio di cui alla legge n. 196 del 2009, la redazione, da parte del Go-

verno medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali.

L'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della stessa legge n. 23 individua quindi tra le finalità del rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva – anche quella di « individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali ».

Osserva al riguardo come la disposizione del comma 2, così come il comma 2 dell'articolo 1, intervenga sulla disciplina del contenuto proprio della legge di stabilità nel silenzio della legge delega sul punto.

L'articolo 3, comma 1, al primo periodo stabilisce la decorrenza della destinazione delle eventuali maggiori entrate determinate per effetto delle misure di cui al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*) dello schema di decreto.

Osserva come, in sostanza, tale disposizione sia volta a chiarire che, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica 2016-2018, possono essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposte ai sensi della citata lettera *b*) dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 196.

Il secondo periodo del medesimo comma 1 precisa che lo schema di decreto non modifica il diverso utilizzo delle eventuali maggiori entrate derivanti dall'eliminazione, riduzione o modifica di spese fiscali previsto da disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il comma 2 dispone, al primo periodo, che le norme dello schema di decreto siano applicabili dal 1° gennaio 2016.

Il secondo periodo del comma 2 dispone inoltre l'abrogazione del comma 36.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale prevede l'obbligo di presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, del rapporto sui

risultati conseguiti dalle misure di contrasto dell'evasione fiscale. Tale rapporto descrive inoltre le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, aggiornando e confrontando i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati ed evidenziando il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, laddove questi profili fossero concretamente misurabili.

Segnala come l'abrogazione proposta sia conseguente alle modifiche alla legge di contabilità introdotte dall'articolo 2, comma 1, che, come detto, obbligano il Governo a redigere un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva da allegare alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Auspica quindi che la Commissione possa procedere ad un tempestivo esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere al Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se si ritenga di procedere, già nella settimana in corso, all'espressione dei pareri sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa ai conti delle banche (Atto n. 172), nonché dello schema di decreto legislativo di attuazione della medesima direttiva 2013/34, per la parte relativa al bilancio delle società di capitali (Atto n. 171). Chiede infatti che il parere su tali atti sia espresso nella prossima settimana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla richiesta del deputato Pescò ricorda che la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 172 è già stata inviata via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di venerdì scorso: pertanto, seguendo la prassi consolidata in merito, la proposta di parere sarà posta in votazione nella seduta di domani, ovvero in quella di giovedì 9 luglio.

Per quanto riguarda invece l'Atto n. 171, esaminato in congiunta con la Commissione Giustizia, segnala come i relatori non abbiano ancora formulato una loro proposta di parere, che potrebbe essere presentata nella seduta di giovedì 9 luglio, per essere votata nel corso della prossima settimana.

Ricorda, comunque, che il termine per l'espressione del parere parlamentare su entrambi gli schemi di decreto sia già scaduto il 29 giugno scorso e come pertanto non sia possibile rinviare di molto l'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3098, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »;

evidenziato come il provvedimento intenda avviare un processo di generale riforma delle pubbliche amministrazioni, volta a migliorare l'efficienza e la trasparenza degli uffici pubblici, nonché a semplificare il quadro normativo e degli adempimenti, nella prospettiva di rendere più semplici i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni e di migliorare la qualità dei servizi da queste offerti ai cittadini stessi e alle imprese;

rilevato, in tale contesto, come il provvedimento riguardi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo nella misura in cui le previsioni in esso contenute coinvolgono l'amministrazione finanziaria, la quale sarà anch'essa interessata da tale importante processo di riforma;

segnalata l'esigenza che gli interventi di riforma tengano adeguatamente in considerazione le peculiari caratteristiche e funzioni delle Agenzie fiscali e le specifiche professionalità di cui esse necessitano per poter svolgere le loro funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numero 5), il quale chiede di precisare le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, valuti la Commissione di merito l'esigenza di prevedere che la vigilanza sulle Agenzie fiscali avvenga di concerto tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di tenere meglio conto delle peculiarità delle Agenzie fiscali, sia per quanto riguarda le loro dimensioni, le caratteristiche organizzative e l'articolazione territoriale, sia per quel che concerne la specificità dei poteri e delle funzioni pubbliche assegnate, sia per la loro strategicità ai fini del funzionamento del sistema tributario e della tutela degli interessi erariali;

b) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevedendo, al comma 1, lettera *a)*, la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sua riduzione, disposta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, e contemplando inoltre, al comma 1, lettera *g)*, l'introduzione di una disciplina transitoria che dovrà assicurare la sostenibilità finanzia-

ria e il mantenimento dei livelli occupazionali, si ribadisce l'esigenza, già segnalata dalla Commissione Finanze nel parere espresso sul citato decreto-legge n. 90 del 2014, di definire la rideterminazione del diritto annuale riconosciuto alle Camere di commercio in termini tali da evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio;

c) con riferimento all'articolo 9, il quale reca una delega per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica, prevedendo in tale ambito, tra l'altro, la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali, valuti la Commissione di merito l'esigenza, sia per quanto riguarda i processi di selezione del personale, sia per quanto riguarda i relativi percorsi di formazione, sia per quanto concerne l'attribuzione degli incarichi, di tenere conto della particolare condizione delle Agenzie fiscali, le quali si avvalgono per lo svolgimento delle loro funzioni, sia a livello dirigenziale, sia a livello non dirigenziale, di professionalità caratterizzate da un no-

tevole grado di specializzazione, per le quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione, formazione e attribuzione degli incarichi, fermo restando il rigoroso rispetto dei principi di legalità, trasparenza e accesso tramite pubblico concorso;

d) con riferimento all'articolo 13, il quale individua i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro, al comma 1, lettera b), l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento degli stessi, valuti anche in questo caso la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che le Agenzie fiscali si avvalgono di professionalità connotate da un notevole grado di specializzazione, per reperire le quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione, fermi restando i principi di legalità, trasparenza e accesso tramite pubblico concorso.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato quale testo base)</i>	82
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto)</i>	88

COMITATO DEI NOVE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	81
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 180.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema definisce i criteri di ripartizione della quota premiale del

Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR per l'anno 2014, pari ad euro 99.495.475, tema su cui la Commissione peraltro si è già espressa con un parere del 29 ottobre 2014, come avrà modo di illustrare oltre. Al riguardo, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009 – con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR – aveva disposto che, a decorrere dal 2011, una quota non inferiore al 7 per cento del FOE, con progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. La definizione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della predetta quota premiale era rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre, il comma 1 dell'articolo 4 disponeva che la ripartizione dell'intero FOE dovesse essere effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 213 del 2009), nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR.

Aggiunge che, successivamente, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 (c.d. Carrozza) ha novellato il citato articolo 4 così che si fa ora riferimento ai risultati della VQR solo per la ripartizione del finanziamento premiale e che quest'ultima tiene conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. La novella ha, invece, confermato le modalità per l'adozione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione di tale quota.

Rileva poi che lo schema di riparto in esame è il secondo che prende quindi in considerazione i risultati della VQR. A questo proposito ricorda, peraltro, che il 27 giugno 2015 sono state emanate le Linee guida per la nuova VQR 2011 – 2014 (con decreto ministeriale n. 458) i cui risultati saranno disponibili tra molti mesi e quindi non potranno essere utilizzati per il riparto in oggetto che, invece, potrà tener conto solo dei risultati della

VQR 2004-2010, relativa quindi ad un periodo molto antecedente all'attuale.

Segnala inoltre che l'importo che ha precedentemente indicato in euro 99.495.475 è stato accantonato dal decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 851 (registrato dall'organo di controllo il 24 dicembre 2014), con il quale è stato ripartito il FOE per il 2014 e con il quale sono stati individuati – per la prima volta nello stesso decreto generale di riparto – alcuni dei criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale, sui quali la VII Commissione si trovò a riflettere nell'ottobre scorso. In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 851 del 2014 – che ha dato seguito, nel testo finale, ad alcune condizioni formulate dalla Commissione cultura nel parere espresso il 29 ottobre 2014 sul relativo schema – ha affidato ad un apposito Comitato di valutazione (invece che al CEPR, come indicato al punto 2 del parere del 29/10/2014) – poi nominato con decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 38, non trasmesso a questa Commissione – l'elaborazione di una proposta di ripartizione tra gli enti tenendo conto dei seguenti criteri: *a)* il 70 per cento della quota è assegnata in base ai risultati della VQR 2004-2010, « non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di Struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva di ciascun ente », e tenendo conto, nella predisposizione della graduatoria, della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente; *b)* il 30 per cento della quota è assegnata sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti (punto 5 del parere del 29/10/2014). Si è anche previsto che, con decreto ministeriale da emanare entro l'anno 2014 – che è quello all'esame odierno – dovessero essere definiti: *a)* i criteri per la distribuzione del 70 per cento della quota premiale agli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR (punto 8 del parere del 29/10/2014); *b)* i criteri di assegnazione e i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative al 30 per cento della quota

premiale; c) termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione (dell'intera quota premiale) da parte del Comitato di valutazione. Inoltre, è stato previsto che: 1) l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale doveva avvenire entro il 28 febbraio 2015; 2) ogni ente non poteva presentare più di due programmi o progetti come capofila e non poteva partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante (punto 7 del parere del 29/10/2014). Da ultimo, è stato stabilito che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere effettuata con (ulteriore) decreto ministeriale, dando seguito alla condizione al punto 1 del parere del 29/10/2014, nel quale ricorda che la VII Commissione aveva incluso anche la necessità del parere parlamentare sul decreto ministeriale di assegnazione, come previsto dalla legge.

Andando alla descrizione dello schema di decreto in esame, rileva che l'articolo 1 riepiloga la somma complessivamente disponibile per il finanziamento premiale. Segnala poi che, sotto il profilo della corretta formulazione del testo, l'articolo 1 dovrebbe essere riformulato nei termini cui si fa riferimento nel dossier di documentazione degli uffici.

Aggiunge che l'articolo 2 riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale. Per gli enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010, il medesimo articolo 2 dispone che l'assegnazione sia calcolata esclusivamente sulla base della «*performance* rispetto ai programmi e progetti realizzati nel biennio 2012-2013». Al riguardo, osserva che occorrerebbe esplicitare se l'intenzione sia quella di riferirsi (come nel riparto della quota premiale 2013) al valore medio delle quote di premialità assegnate nei due anni precedenti e con quali modalità. Rileva inoltre che lo stesso articolo 2, per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, dispone che la ripartizione prenda in considerazione «principalmente» i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, «tenendo conto» del valore medio

della premialità per gli anni 2012 e 2013. Inoltre, prevede che gli enti siano classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro «consistenza e grandezza scientifica». Osserva, pertanto che, rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM 851/2014, viene introdotto un nuovo elemento di storicità (peraltro già utilizzato, nel riparto della quota premiale 2013, per parametrare i risultati della VQR) e, di converso, viene esclusa la «valutazione complessiva dell'ente», ritenendo che sarebbe opportuno conoscere le motivazioni di tale scelta. Inoltre, poiché il decreto ministeriale n. 851 del 2014, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, stabilisce che termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione dell'intera quota premiale, da parte del Comitato di valutazione, siano fissati con decreto ministeriale, le appare necessario esplicitare – nello schema in esame del decreto in questione – le modalità di utilizzazione del valore medio della premialità 2012-2013 (lettera a), della numerosità dei prodotti valutati con la VQR e della «consistenza e grandezza scientifica» degli enti (lettera c).

Aggiunge che gli articoli da 3 a 6 riguardano i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale. In particolare, l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi, preferibilmente, i programmi e i progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, riproponendo quanto già previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric (recante i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota premiale per il 2012). Nello specifico, si tratta degli ambiti di intervento in materia di ricerca e sviluppo prioritari per l'Italia, inseriti nel programma per la ricerca e l'innovazione nell'Unione europea *Horizon 2020*, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali nelle seguenti aree di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica: salute, evoluzione demografica e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, ma-

rittima e sulle acque interne; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi ed integrati; azioni per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, innovative e riflessive (nella declinazione di tale area si fa riferimento anche allo studio e all'analisi del patrimonio culturale, artistico e documentale, nonché alla sua conservazione, fruizione, piena accessibilità, valorizzazione, come generatore di attività economiche); sicurezza (intesa come sviluppo di tecnologie a contrasto di possibili emergenze riguardanti il cittadino e le infrastrutture di interesse vitale per il Paese, fra cui sono inclusi scuole e beni culturali); fabbrica del futuro e *made in Italy*; ICT e dispositivi sensoriali; aeronautica e spazio; chimica verde. Il medesimo articolo 3 specifica, inoltre, anche in tal caso in analogia con il DM di riparto della quota premiale 2012, che, per quanto riguarda le tematiche inerenti l'eccellenza scientifica di *Horizon 2020*, si debba far riferimento ai 3 ambiti progettuali del Consiglio europeo delle ricerche, ossia Scienze fisiche e ingegneria (PE), Scienze della vita (LS), Scienze sociali e umanistiche (SH).

Rileva poi che l'articolo 4 individua i criteri di valutazione dei programmi e dei progetti, da utilizzarsi da parte del Comitato di valutazione. Essi dovranno rispondere ai seguenti obiettivi: *a)* sviluppo delle competenze; *b)* grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (inclusi università ed enti pubblici internazionali); *c)* attrazione degli investimenti (in modo prioritario, a valere su programmi europei), impatto socio-economico (sul territorio e sul tessuto produttivo), sostenibilità economico-finanziaria (in particolare, i programmi e progetti pluriennali sono valutati favorevolmente se indicanti fonti di finanziamento per i successivi anni); *d)* *team* di programma o progetto (con riferimento alla qualità dello stesso) e *governance* (con riferimento a qualità e specificità del modello di governance applicato).

Osserva che si tratta degli stessi criteri di valutazione indicati nell'articolo 4 del citato DM 19 dicembre 2012, prot. 949/

Ric, con la differenza che quest'ultimo prevedeva anche il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino ad un massimo complessivo di 100 punti. Inoltre, lo stesso decreto ministeriale prevedeva che « particolare attenzione » dovesse essere riservata alla partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore ai 35 anni e alla presenza di una « significativa » componente di ricercatrici. Aggiunge quindi che, come sottolineato per l'articolo 2, anche per l'articolo 4 sarebbe opportuno specificare meglio i termini e le modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione da parte del Comitato di valutazione, con riguardo, ad esempio, al *range* di punteggi attribuibili per ciascun obiettivo.

Rileva poi che l'articolo 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro interno (tra i quali, titolo e settore di afferenza, nome del coordinatore ed elenco dei partecipanti, ruolo di ogni unità operativa, *abstract*, tempi di realizzazione, costo complessivo con evidenziazione delle spese generali e di personale, obiettivi finali, risultati attesi dalla ricerca, elementi per la verifica dei risultati). L'articolo 6 indica il termine e le modalità per la presentazione delle domande. In particolare, prevede che gli enti sono tenuti a trasmettere i programmi e progetti al MIUR, esclusivamente con modalità telematiche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del MIUR. Ribadisce, inoltre, quanto già indicato nell'articolo 3 del DM 851/2014 circa il numero massimo di programmi o progetti che ogni ente può presentare come capofila o a cui può partecipare. L'articolo 7 dispone che, a rettifica di quanto previsto dall'articolo 3 del DM 851/2014, l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale avverrà entro il 15 luglio 2015 (essendo già trascorso il termine precedentemente fissato del 28 febbraio 2015). Segnala quindi che il termine indicato appare incongruo in relazione ai tempi richiesti dagli adempimenti preliminari (in particolare: espressione del parere parlamentare sullo schema in

esame; presentazione della domanda da parte degli enti; elaborazione della proposta da parte del Comitato di valutazione; espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto per l'assegnazione della (intera) quota premiale).

Si riserva, infine, di predisporre una proposta di parere al termine del dibattito che si terrà sul provvedimento.

Francesco D'UVA (M5S), dopo aver ringraziato la collega Ghizzoni per la disamina puntuale e critica dello schema di decreto, ricorda che il presente schema — pur attenendo a una quota detta “premiabile” che dovrebbe essere distinta da quella ordinaria — non comporta l'assegnazione di risorse aggiuntive per la ricerca. Per questo il suo gruppo si esprimerà in senso contrario. Tale contrarietà trova ulteriore ragione nel fatto che lo schema prevede che il 70 per cento della quota premiale sia attribuita agli enti in base alla valutazione della qualità della ricerca svolta nell'ormai lontano periodo 2004-2010. Ricorda, infine, che non tutte le indicazioni contenute nel citato parere espresso dalla VII Commissione il 29 ottobre 2014 sono state recepite dall'Esecutivo.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, auspicando anch'ella che la quota premiale per gli enti di ricerca si possa trasformare in risorse aggiuntive, osserva che oggi la Commissione si sta occupando dei criteri per l'assegnazione della quota premiale, mentre le questioni sollevate dal collega D'Uva potranno essere proficuamente affrontate nel corso del prossimo esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 (atto del Governo n. 186).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta plenaria del 15 luglio 2014 e proseguito in sede di comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il comitato ristretto ha terminato i propri lavori il 23 giugno scorso, con l'elaborazione di un testo unificato (*vedi allegato 1*) che è in distribuzione.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, espone che il testo unificato elaborato dal comitato ristretto ha sintetizzato e ordinato in modo organico varie finalità, sottese alla proposta di legge 1680 e all'abbinata proposta 1425, tenendo conto, in particolare, delle audizioni informali che si sono svolte e raccogliendo — sullo scopo di riconoscere e promuovere la funzione sociale dello sport — il consenso del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. Osserva che il settore dello sport, similmente ad altre attività, vive diverse gradazioni e sta quindi a cavallo tra l'attività sociale e di volontariato e quella professionistica e di profitto. La disciplina sportiva muove da esigenze di benessere psico-fisico per tutti e prende due strade diverse, talora non

incompatibili. La prima è evidentemente la generalizzata pratica dello sport, a prescindere dal risultato agonistico e dall'aspetto competitivo, che porta risultati sul piano della salute individuale e del benessere collettivo, sotto il profilo sia della sanità generale sia della bonifica sociale, poiché attraverso lo sport si veicolano i valori della lealtà, della correttezza e del rispetto delle regole e dell'avversario, che sono essenziali – a esempio – per combattere il bullismo e il *doping*. La seconda strada, viceversa, è quella della coltivazione mirata dei talenti, dell'allenamento per la competizione, fino al professionismo e allo sfruttamento economico delle manifestazioni sportive. Rileva quindi che il testo di legge, come uscito dagli approfondimenti del comitato ristretto, intende rivolgersi prevalentemente al primo aspetto, con lo scopo di dare una più marcata dignità legislativa alle associazioni sportive dilettantistiche, che sono il vero vivaio sociale sia dello sport in quanto tale, sia – in chiave più ampia – il luogo della formazione della persona ai valori civici, di solidarietà e di perseguimento collettivo di finalità utili per tutto il tessuto sociale. In tale contesto, il testo affronta essenzialmente tre problemi normativi: *a)* anzitutto, esso definisce, sul piano generale – che spetta alla competenza statale – l'oggetto e le finalità della promozione sportiva e le caratteristiche delle associazioni dilettantistiche (quelle che si propongono lo sviluppo della pratica sportiva di base senza scopo di lucro), disciplinando altresì il riconoscimento del volontariato sportivo e i requisiti in presenza dei quali le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere sia le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato, sia – ove sussistano ulteriori requisiti – l'iscrizione al relativo albo. Il progetto di legge prevede anche norme civilistiche sulla responsabilità per le obbligazioni contratte; *b)* in secondo luogo affronta il problema delle *royalties*, tutelando anche i marchi, loghi e simboli delle associazioni sportive dilettantistiche e le iniziative da queste promosse; *c)* infine, affronta il problema delle agevolazioni

fiscali e delle conseguenti coperture finanziarie. A tale ultimo riguardo, ricorda che la quantificazione degli oneri del provvedimento, valutati in 40 milioni di euro annui e la conseguente copertura finanziaria hanno comportato un'approfondita istruttoria in sede di comitato ristretto. Il testo unificato che si propone prevede quindi, all'articolo 14, l'innalzamento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 – già contemplato per tutte le scommesse – limitatamente a quelle a base sportiva. Ricorda, dunque, che l'aliquota prevista nel citato decreto-legge è del 13,5 per cento e che la proposta del comitato ristretto prevede di portarla a quell'aliquota maggiorata che consenta di coprire la spesa necessaria. Propone quindi che la Commissione adotti quello presentato come testo base.

Filippo FOSSATI (PD), si associa a quanto esposto dal collega Molea. Sottolinea, inoltre, che la presente proposta di legge, per la prima volta definisce i concetti di sport e di sport di base, applicabili anche oltre le finalità della proposta di legge. Osserva come il testo vuole attribuire alla Repubblica la responsabilità politica – non gestionale che è svolta dai singoli attori del settore – di fornire obiettivi e indirizzi per la diffusione della pratica sportiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare il testo unificato – elaborato dal comitato ristretto – quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva. Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella

seduta plenaria del 7 ottobre 2014 e proseguito in sede di comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, illustra la proposta di testo unificato elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato 2*). Ricorda che oggi si discute di un provvedimento, da molto tempo all'esame della Commissione Cultura, volto a dare un quadro di riferimento e di sostegno alla promozione della lettura nel nostro Paese, favorendo l'accesso e la diffusione della conoscenza a tutti i cittadini. È un progetto di legge di particolare rilievo perché si colloca all'interno di un solco di politiche culturali per la conoscenza, promosse dal Parlamento dall'inizio di questa legislatura, che hanno l'obiettivo rispondere agli scarsi livelli di partecipazione culturale, agli inadeguati livelli di istruzione, alle troppo deboli competenze della popolazione adulta, che non ci consentono di affrontare le sfide di una società *knowledge based*. Questo convincimento ha motivato anche i lavori su questa proposta di legge per la promozione della lettura che la Commissione ha incardinato nell'agenda dei lavori anche su sollecitazione del *Forum* per il Libro, che ha coinvolto nei mesi precedenti le elezioni del 2013 molti parlamentari, appartenenti a schieramenti diversi, accomunati dall'attenzione per il mondo delle biblioteche e della lettura e preoccupati dai dati sempre più allarmanti legati al crollo del mercato del libro, alla crisi delle librerie, alle difficoltà degli editori. Espone che per fotografare la gravità della situazione bastano pochi articoli pubblicati in questi giorni sui giornali. Il numero di lettori è sceso nel 2014, rispetto al 2010, di 5,4 punti percentuali: dal 46,8 per cento al 41,4 per cento. La fascia di età in cui si legge di più continua ad essere quella tra gli 11 ed i 14 anni, ma tutte le fasce di lettori sono in diminuzione. Continuano a leggere di più le donne (48 per cento) rispetto agli uomini (34,5 per cento). L'8,7 per cento dei lettori ha dichiarato di aver scaricato e letto anche libri digitali. I lettori di libri sono anche lettori di quotidiani, nel senso che c'è una correlazione,

crescente, al crescere dei lettori di quotidiani (e viceversa).

Il mercato del libro, relativamente ai soli canali *trade* (librerie, librerie online, grande distribuzione, escluso Amazon) nei primi quattro periodi dell'anno (da gennaio al 18 aprile), ha fatto segnare un -2,6 per cento a valore (fatturato) e un -4 per cento a volume (copie), dimezzando i valori negativi dello stesso periodo del 2014. Questo significa in valori assoluti che si sono vendute in questa prima parte dell'anno circa 1 milione di copie in meno (1.039.000 per la precisione) per un minor fatturato di 8,4 milioni di euro.

L'editoria digitale, cresce ma pesa ancora molto poco. Considerando solo la produzione « culturale » (sia narrativa che saggistica, ma non professionale o banche dati), tra il 2013 ed il 2014 il fatturato è salito del 25 per cento (addirittura del 95 per cento sul 2012), sul totale (escluso scolastico educativo): è passato dal 2,5 al 3,4 per cento circa (40 mln euro). Sta aumentando, però, la disponibilità di titoli in formato digitale: 1 libro su quattro ha anche l'edizione digitale; l'88 per cento dei libri cartacei che hanno anche la versione digitale sono pubblicati da grandi editori.

È evidente, quindi, che affrontare i temi della diffusione della lettura in tutte le sue forme, compresa quella che si realizza in ambiente digitale, investe questioni essenziali per la coesione sociale e culturale della società italiana, con ricadute importanti sulle potenzialità di crescita economica e sulla vita della comunità nazionale.

Rammenta che il provvedimento in esame è un testo coordinato risultante dall'unificazione delle proposte di legge Giordano ed altri, AC 1504 « Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura », Zampa ed altri, AC 2267 « Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole », nonché dalle proposte di autorevoli rappresentanti della filiera della lettura, che hanno arricchito il

dibattito con analisi puntuali e suggerimenti di particolare peso. Prima di cominciare l'esame del provvedimento l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha stabilito di svolgere un ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati dal provvedimento per approfondire le problematiche cui il testo intende dare risposta. Sono intervenuti esperti, enti, rappresentanze sindacali e associazioni di categoria. Complessivamente sono stati ascoltati 26 relatori, rappresentativi di 25 soggetti del settore, auditi in complessive otto giornate distribuite da giovedì 27 marzo 2014 a mercoledì 02 luglio 2014. In passato uno dei gravi problemi che abbiamo dovuto affrontare è stata proprio la difficoltà di coordinamento degli interessi individuali dei soggetti coinvolti, che seppur legittimi, rendevano estremamente complicato se non impossibile elaborare una linea univoca di intervento. Come noto, suscitò molto clamore il tentativo del Parlamento di inserire nel decreto legge «destinazione Italia» del dicembre 2013 un incentivo fiscale per promuovere l'acquisto di libri, e l'on. Causi che tentò una proposta di sintesi senza riuscirci, fu duramente attaccato. In quell'occasione fu presto evidente la difficoltà se non l'impossibilità di fare rete degli attori della filiera del libro che privi di una logica di sistema non riuscivano a far convergere gli interessi dei librai, che in quel caso erano i soggetti coinvolti, con quelle degli editori, grandi e piccoli attestati su posizioni diverse, ed ancora con quelli dei bibliotecari, degli autori, etc. Senza si riuscisse a catalizzare una linea d'intervento. Dopo quella infruttuosa esperienza la Commissione Cultura ha ritenuto imprescindibile mettere insieme tutti i soggetti coinvolti nella filiera del libro e della lettura.

Offerti ulteriori ragguagli sull'*iter* sinora svolto, ritiene che oggi il testo appare modificato in maniera significativa. Il testo unificato della proposta di legge in esame si compone di 12 articoli che vertono su tematiche particolarmente importanti per la filiera del libro. Si parla di libro cartaceo ma anche di *e-book* (un libro è un libro), perché quello che fa il libro è il

contenuto, al di là del tipo di supporto, cartaceo oppure elettronico sui cui viene letto. È una grande occasione per aumentare gli indici di lettura nel nostro Paese che apre nuove opportunità di sviluppo nel campo della produzione e della distribuzione. Il digitale non implica affatto il venir meno dell'esigenza del lavoro di mediazione editoriale o di distribuzione e vendita, anzi l'esigenza di competenze specifiche cresce con il passaggio all'*e-book*. La filiera va avanti, si rinnova nei prodotti e si internazionalizza, accoglie le opportunità che il digitale offre e percorre nuove strade per la promozione della lettura e per allargare il mercato. In particolare si prevede: un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura; dei Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro»; una riorganizzazione delle Biblioteche pubbliche basata su una cooperazione tra sistemi bibliotecari; la digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti; la promozione della lettura a scuola; incentivi fiscali per promuovere la lettura e l'acquisto di libri; alcune misure per il sostegno delle librerie indipendenti; l'istituzione di un fondo per la promozione della lettura cui attingere per lo svolgimento delle varie attività stabilite per legge. Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, si segnala che l'articolo 1 riporta i principi e le finalità della norma, precisando che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, in base al principio di leale cooperazione (comma 3), promuovono interventi volti a sostenere e incentivare la lettura ed il libro (comma 2) quale strumento insostituibile per lo sviluppo della conoscenza e della cultura nonché per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico del cittadino (comma 1).

Al fine di garantire la continuità nel tempo delle politiche di promozione della lettura, all'articolo 2 si stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) rimane il Ministero di riferimento con il compito di prevedere e indicare adeguate azioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati, in particolare

quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. In particolare, al comma 1, prevede che il Mibact adotti ogni 3 anni il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione. Al comma 2, si stabilisce che negli obiettivi generali del Piano d'azione si tenga conto: della valorizzazione dell'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, di garantire un accesso ampio rimuovendo gli squilibri territoriali, promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, promuovere le buone pratiche di promozione della lettura, promuovere la formazione continua e specifica degli operatori coinvolti nella realizzazione del piano, promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura. Al fine di prevenire fenomeni di esclusione sociale, al comma 3, si prevedono interventi mirati su specifiche fasce di lettori: lettura nella prima infanzia, lettura nei luoghi di detenzione e negli ospedali a favore dei minori. Il Centro per il Libro e la Lettura è riconfermato, al comma 4, come centro autonomo e di coordinamento per le politiche di sostegno, promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura della lettura e la produzione editoriale italiana. All'articolo 3, si dispone al comma 1 che le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. L'obiettivo, comma 2, è di realizzare interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento. Il comma 3 assegna al Centro per il Libro e la Lettura compiti di raccolta di dati sull'attuazione dei Patti locali per la lettura, mentre ai commi 4 e 5 affida la

competenza di rilasciare la qualifica di « città del libro », un titolo/premio di validità biennale concesso alle amministrazioni locali che abbiano acquisito le seguenti caratteristiche: un Patto locale per la lettura, il sostegno delle librerie indipendenti, attivato programmi per l'avvicinamento alla lettura in età prescolare o di persone a rischio di esclusione sociale, un festival letterario di rilievo nazionale. Si punta sulle biblioteche di pubblica lettura, che sono garanti delle pari opportunità di accesso alla conoscenza, all'istruzione, alla libertà di ricerca scientifica, e sulle biblioteche scolastiche che, come recita il Manifesto IFLA UNESCO, « forniscono le idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza ... offrono agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili ». I dati del Mibact affermano che, anche se in Italia sono calate le vendite in libreria, però sono nettamente aumentati gli utenti delle biblioteche.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche. Al comma 1, si dispone che le biblioteche, identificate quali luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali, hanno il dovere di garantire a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati. Al comma 2, si prevede che la gestione delle biblioteche sia affidata a professionisti competenti del settore bibliotecario in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge Madia del 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali. Il comma 3, dispone il prestito interbibliotecario di libri, parti di libri ed articoli provenienti da periodici, anche in formato digitale. I commi 4, 5 e 6 affidano al Mibact il compito di fissare con decreto le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche

adeguano l'erogazione dei propri servizi in forma singola o associata attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari (comma 5): orario, dotazione documentaria, possibilità di accesso a distanza, servizi di alfabetizzazione informatica dell'utente, avviamento alla lettura, consulenza informativa e documentaria. A tal fine, comma 8, le biblioteche accedono alle risorse del fondo per la promozione della lettura con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

Al fine di massimizzarne i risultati, le attività delle biblioteche possono essere organizzate in rete, come detta l'articolo 5, commi 1 e 2, attraverso la creazione di sistemi bibliotecari condividendo strutture e risorse e coordinando attività e servizi, a prescindere dalla titolarità, dalla tipologia e dall'ambito territoriale di riferimento dei singoli istituti. Il comma 3 stabilisce che l'ICCU individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale, mentre il comma 4 raccomanda alle regioni di individuare gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria.

Per assicurare la conservazione a lungo termine, promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio custodito da biblioteche, archivi, musei e scuole si investe sulla digitalizzazione, prevedendo, all'art. 6 comma 1, l'utilizzo di standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico. Alla digitalizzazione provvede, comma 2, il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità dei progetti ai finanziamenti pubblici. Fondamentale l'affido al Servizio bibliotecario nazionale del compito di assicurare l'accesso aperto, la possibilità del « riuso » per qualsiasi finalità del patrimonio digitalizzato, anche su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, nonché il finanziamento dei progetti di digitalizzazione (commi 3, 4, 5). Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, comma 6, si istituisce un apposito capitolo nello stato di previsione del Mibact che viene arricchito con una percentuale del 70 per cento delle risorse deri-

vanti dalle sanzioni previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.

Una particolare attenzione viene riservata alla lettura per l'infanzia e gli studenti. All'articolo 7 comma 1, si punta sulla promozione della lettura a scuola attraverso l'implementazione delle biblioteche scolastiche, coordinate tra loro in sistemi bibliotecari territoriali, che rispettano (comma 2) degli standard minimi di servizio previsti dal Mibact, incentivando (comma 4) la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione. Per implementare la conoscenza e la diffusione dei servizi delle biblioteche scolastiche, al comma 5, si prevede l'organizzazione di attività di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.

Inoltre, al comma 6, si sottolinea che alla scuola, di ogni ordine e grado, spetta il compito di promuovere la lettura quale strumento per la piena realizzazione del percorso didattico dello studente. A tale fine, comma 8, il Mibact istituisce anche un'iniziativa dedicata alla promozione della lettura dedicata agli alunni: la Settimana della lettura a scuola, periodo in cui ogni scuola, comma 9, in rete con le altre scuole del territorio, organizza iniziative di promozione della lettura in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

Per promuovere la lettura, l'acquisto di libri e sostenere il mercato del libro è prevista all'articolo 8, uno sconto fiscale per l'acquisto di libri di lettura, non testi scolastici. Il comma 1, infatti, novellando il testo unico delle imposte sui redditi, offre la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi la somma spesa per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN fino all'importo annuo di spesa di 800 euro. Il comma 2, lascia ad una successiva iniziativa legislativa del MEF la definizione delle procedure e le caratteristiche della documentazione fiscale da allegare alla dichiarazione per ottenere lo sgravio. Per

offrire l'opportunità di acquistare libri anche a coloro che non possono usufruire dello sconto fiscale, perché persone economicamente svantaggiate, quali i lavoratori in cerca di occupazione, si dispone che il Centro per il libro e la lettura, comma 4, attraverso accordi con la filiera del libro, rilasci dei buoni acquisto di libri secondo le modalità e i requisiti stabiliti dal Mibact e dal Ministro delle politiche sociali. L'articolo 9, comma 1, istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una somma di 2 milioni di euro (comma 4), nell'ambito dello stato di previsione del Mibact, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge. Il comma 2 ne affida la gestione al Centro per il libro e la lettura. Inoltre, il comma 3, dispone che al fondo possano accedere i sistemi bibliotecari che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali, nonché le istituzioni scolastiche per l'organizzazione della settimana della lettura.

Si precisa poi che l'articolo 10 concerne il sostegno alle cosiddette « librerie indipendenti », quelle librerie non controllate da gruppi di società della distribuzione, che attraversano un periodo storico di forti difficoltà anche perché non godono delle stesse condizioni e dei benefit offerti alle librerie collegate alle grandi catene distributive ed editoriali e soffrono di difficoltà di gestione, in termini economici, organizzativi e logistici. Per il loro sostegno, il comma 2, prevede uno sgravio fiscale sul contratto di locazione dell'immobile, riducendone per 4 anni il reddito imponibile al 30 per cento. Inoltre, il comma 3, riconosce alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro. Si lascia a successivi interventi normativi del MEF la definizione dei criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra.

I successivi commi 5 e 6 attribuiscono al Centro per il libro e la lettura il compito di assegnare alle librerie indipendenti il titolo onorifico di « libreria di qualità », riconosciuto agli esercizi che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Il comma 1, novellando la manovra economica di luglio 2011, precisa che agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge determinati in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle seguenti abrogazioni normative: la detrazione fiscale sui contratti di mutuo per i nudi proprietari; la detrazione prevista dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni o di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; la detrazione prevista dall'imposta opzionale sostitutiva su deduzioni extracontabili.

Al fine di consentire al Centro per il libro e la lettura di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge, l'articolo 12, che detta le disposizioni finali del provvedimento, stabilisce che il Mibact adotti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto che ne ottimizzi l'organizzazione.

Propone quindi che la Commissione adotti come testo base – per il prosieguo dell'esame del provvedimento in sede referente – il predetto testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Maria MARZANA (M5S) chiede che l'adozione del testo base sia rinviata a una prossima seduta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, non ha difficoltà ad accogliere la richiesta della collega Marzana. Preso atto che la sottosegretaria Francesca BAR-

RACCIU si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame e constatato che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte quindi che il comitato dei nove sul disegno di legge C. 2994-C – già convocato per le ore 15 – avrà luogo successivamente, previo tempestivo avviso ai componenti dello stesso, a seguito della trasmissione degli emendamenti da parte dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 luglio 2015.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 19.30 alle 19.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 e abb.).**TESTO UNIFICATO ADOTTATO QUALE TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La Repubblica, in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dello sport una funzione sociale.

2. La Repubblica attua le conseguenti necessarie politiche di sostegno all'attività sportiva quale mezzo di miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva, attraverso azioni educative, sociali, sanitarie, culturali e ricreative, promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.

3. La promozione dell'attività sportiva è compito delle istituzioni centrali e territoriali. Esse operano in modo integrato con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo i principi di cui all'articolo 5 della Costituzione.

4. Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.

5. Per attività sportiva di base si intende quella caratterizzata dalla prevalenza della finalità di promozione umana e sociale sulla prestazione agonistica e dall'inclusione dei praticanti a prescindere dagli aspetti selettivi dovuti alle attitudini psico-fisiche. L'attività sportiva di base garantisce la socializzazione, in particolare di giovani e anziani, la prevenzione delle

malattie, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dei diritti sociali.

6. L'attività sportiva di base è promossa come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.

ART. 2.

(Associazioni sportive).

1. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.

2. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

ART. 3.

(Riconoscimento del volontariato sportivo).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive na-

zionali, agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo ai fini dell'accesso ai servizi e alle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

ART. 4.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:

a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile;

b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

3. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul

fondo comune. In caso di incapienza possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 5.

(Gestione degli impianti sportivi pubblici).

1. All'articolo 90, della legge n. 289 del 2002, al comma 25, sono aggiunte infine le seguenti parole: «escludendo comunque il criterio del massimo ribasso».

ART. 6.

(Programmi di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«6-*bis*. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.».

ART. 7.

(Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle società e associazioni sportive).

1. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:

- a) i marchi;
- b) i loghi;
- c) le denominazioni;
- d) i simboli;

e) i colori sociali e i trofei.

2. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 1.

3. Ai fini della presente legge, per *merchandising* si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di *merchandising* è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

ART. 8.

(Detrazione fiscale).

1. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

1. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 250.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 350.000 euro ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « a 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 10.000 euro ».

4. All'articolo 27-*bis* della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI ».

5. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro ».

6. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: « non superiore a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 3.000 euro ».

ART. 10.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all'articolo 25, comma

2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.

ART. 11.

(Esclusione dal pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche).

1. Al primo comma dell'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

ART. 12.

(Misure in materia di controlli sui circoli privati).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, » sono inserite le seguenti: « nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ».

ART. 13.

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive).

1. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva

riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo delle disposizioni vigenti;

b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la previsione di un documento programmatico periodico del Governo contenente gli indirizzi, le priorità strategiche e le risorse finanziarie per gli interventi di promozione dell'attività sportiva di base tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà regionali;

b) la previsione di una relazione periodica al Parlamento sull'utilizzo delle risorse pubbliche elaborata sulla base delle relazioni di attività dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici nel campo dello sport;

c) la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la nazione;

d) gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le società e le

associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo prevedendo la destinazione al « Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva » dei dividendi derivanti dagli utili di bilancio dell'Istituto per il credito sportivo di pertinenza del Ministero dell'economia alle agevolazioni in conto interessi sui mutui contratti da associazioni e società sportive dilettantistiche per l'impiantistica sportiva;

e) il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni;

f) la revisione della disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale assicurando:

1. pari tutela sanitaria per i praticanti le attività motorie e sportive a prescindere dal soggetto che le organizza;

2. distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, all'interno delle quali comprendere tutte le attività anche di natura didattica, psico-motoria e ludico-motoria, sulla base della definizione di attività sportiva di cui all'articolo 1;

3. differenziazione delle tutele sanitarie esclusivamente in ragione dell'impatto cardiovascolare delle attività svolte e delle condizioni fisiche del singolo praticante;

4. massima diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini;

5. semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di attesa per gli accertamenti nel rilascio dei certificati;

6. coinvolgimento dei soggetti dell'ordinamento sportivo – Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e i sanitari interessati, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale – nella definizione di linee guida tese a garantire la tutela sanitaria dei praticanti;

g) l'introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;

h) l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per gli atleti di età inferiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

i) l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più svantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo a scuola nonché diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

4. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 14.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,

valutati in 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi annuali per lo Stato derivanti dai giochi e dalle scommesse a base sportiva. A tal fine l'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata per i soli giochi e scommesse a base sportiva in misura tale da ottenere un maggior gettito annuo di 40 milioni di euro.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano

o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante un ulteriore incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico di cui al predetto comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'esame dell'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.

2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e incentivare la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri.

3. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

ART. 2.

(Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura).

1. Per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l'approvazione, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d'azione nazionale per la promozione

della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Il primo Piano d'azione nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. L'adozione del Piano d'azione nazionale è preceduta dall'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione nazionale, si tiene conto delle seguenti finalità:

a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorire l'aumento del numero di lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;

b) garantire un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali;

c) promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie;

e) promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione;

f) valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale;

g) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d'azione nazionale;

h) promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.

3. Il Piano d'azione nazionale prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.

3-bis. In particolare, il Piano d'azione nazionale, contiene indicazioni circa le azioni da avviare per:

a) favorire la lettura nella prima infanzia;

b) promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati a lunga degenza;

c) rimuovere le barriere che impediscono l'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

4. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 30, comma 2, del DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

5. I messaggi promozionali trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private al fine di promuovere il Piano d'azione nazionale o i Patti locali di cui all'articolo 3 della presente legge non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Patti locali per la lettura e conferimento del titolo « Città del libro »).

1. Le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.

2. I Patti locali per la lettura prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.

3. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura.

4. Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di « città del libro » alle amministrazioni locali in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di una o più biblioteche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;

c) adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti;

d) sostegno a programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell'accesso ai libri da parte di persone a rischio di esclusione sociale;

e) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

5. La qualifica di « città del libro » ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura provvede, nei sei mesi precedenti alla scadenza, a verificare la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della qualifica.

ART. 4.

(Biblioteche pubbliche).

1. Le biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Università e degli enti culturali e di ricerca, identificate ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attraverso accordi di collaborazione e coordinamento, garantiscono a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura di cui agli artt. 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.

2. Le biblioteche di cui al comma 1 sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.

3. Le biblioteche pubbliche possono effettuare la riproduzione e il prestito interbibliotecario di libri, parti di libri ed articoli provenienti da periodici, anche in formato digitale, nei limiti consentiti dagli artt. 68 e 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dal Decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano

l'erogazione dei propri servizi, con particolare riferimento a:

a) l'articolazione dell'orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico;

b) una dotazione documentaria comprensiva di opere e prodotti editoriali nei principali formati e supporti, adeguata al pubblico di riferimento e costantemente aggiornata;

c) la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica;

d) attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e ad istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;

e) attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro;

f) attività di consulenza informativa e documentaria.

5. I servizi di cui al comma 4 sono erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5.

6. Gli *standard* definiti ai sensi del comma 3 e i servizi di cui al comma 4 del presente articolo concorrono a definire i livelli di qualità della valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Il Centro per il libro e la lettura, al fine di valutare il contributo dato dall'attività delle biblioteche di cui al comma 1 al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale, nonché per promuovere il confronto internazionale, definisce entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché in collaborazione con

l'Istituto Nazionale di Statistica, modalità di raccolta e di elaborazione omogenee dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati delle medesime biblioteche e cura la raccolta, l'elaborazione periodica e la diffusione dei dati.

8. Le attività e i servizi delle biblioteche di cui al comma 1 e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5 che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del fondo di cui all'articolo 9, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

ART. 5.

(Sistemi bibliotecari).

1. Le biblioteche di cui all'articolo 4 si organizzano ai sensi del comma 3 in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo strutture e risorse e coordinando attività e servizi, a prescindere dalla titolarità, dalla tipologia e dall'ambito territoriale di riferimento dei singoli istituti.

2. I sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.

3. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.

4. Le Regioni disciplinano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e

a seguito di una consultazione dei soggetti interessati, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

ART. 6.

(Digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti).

1. Le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. A tale scopo, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico.

2. Il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, provvede, anche attraverso gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 5, comma 1, all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità di tali progetti a finanziamenti pubblici, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di fruizione e valorizzazione dei beni culturali e conformandosi ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economia e trasparenza della gestione.

3. È compito del Servizio bibliotecario nazionale digitalizzare e assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti nelle raccolte degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 e il loro riuso per qualsiasi

finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:

a) siano integralmente pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) siano adeguatamente motivati dall'impossibilità di coprire altrimenti i costi della digitalizzazione;

c) prevedano la consegna, all'istituto che ha fornito il materiale da digitalizzare, di una copia digitale libera da misure tecnologiche di protezione di ciascuna opera riprodotta, in modo che esso ne consenta la consultazione presso la propria sede;

d) non attribuiscono diritti di privativa per una durata superiore a sette anni dalla data di digitalizzazione del singolo volume;

e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, l'istituto possa disporre pienamente della copia digitale del singolo volume.

4. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro 12 mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni.

5. Nel rispetto della legislazione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, ivi compreso il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione. Promuove o partecipa altresì a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti.

6. Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

ART. 7.

(Promozione della lettura a scuola).

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dalla legge.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto stabilisce standard minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all'accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria di ciascuna istituzione scolastica possono concorrere soggetti pubblici e privati.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 158 del decreto legislativo 16 aprile 2004, n. 297.

4. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e incentiva la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione validati e certificati dall'ICCU e dei relativi percorsi di formazione all'uso.

5. Le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.

6. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.

7. La partecipazione alle attività di cui al comma 2 è valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.

8. È istituita la Settimana della lettura a scuola, cui ogni anno partecipano le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. La Settimana viene individuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.

9. Durante la Settimana della lettura a scuola ogni istituzione scolastica organizza iniziative di promozione della lettura, in rete con altre scuole del territorio e in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

ART. 8.

(Disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 15,

comma 1, dopo la lettera *i-novies)* è aggiunta la seguente:

« *i-decies)* gli oneri sostenuti per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, fino all'importo annuo di spesa di 800 euro ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura ».

ART. 9.

(Istituzione del Fondo per la promozione della lettura).

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge.

2. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale.

3. Accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, le biblioteche di cui all'articolo 4, comma 1, i sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali, nonché le istituzioni scolastiche per l'organizzazione della settimana della lettura di cui all'articolo 7, comma 8.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni.

ART. 10.

(Misure per il sostegno delle librerie indipendenti).

1. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.

2. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

3. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i succes-

sivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. La qualifica di « libreria di qualità » può essere riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura alle librerie indipendenti di cui al comma 1, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.

2. Le esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato *C-bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così modificate:

a) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge

n. 330 del 1994, convertito nella legge n. 473 del 1994;

b) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005;

c) è ridotta fino a determinare un risparmio di euro 41,5 milioni l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, al fine di consentire al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore della Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture, ing. Giovanni Guglielmi, sullo stato di attuazione del « Programma 6000 campanili » 96

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 96

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 97

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2015.

Audizione del direttore della Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture, ing. Giovanni Guglielmi, sullo stato di attuazione del « Programma 6000 campanili ».

L'audizione si è svolta dalle 14.30 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la

Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Segnala che il predetto Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati, relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, 4 protocolli riguardanti la definizione della nozione di « prodotti originari », i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea. Fa presente che l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi, quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; uno spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; e, infine, la cooperazione in 28 settori chiave. Nel rinviare per una disamina più dettagliata delle singole disposizioni dell'Accordo alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, segnala le disposizioni concernenti i profili di stretto interesse della Commissione. In particolare, il Titolo I (Principi generali), composto dal solo articolo 2, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, prevedendo che l'impegno delle Parti si estende a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali. Evidenzia, altresì, il Titolo IV (Scambi e questioni commerciali), che comprende gli articoli da 22 a 276, suddivisi in 15 Capi e che delineano i confini dell'area di libero scambio. Tra di essi, segnala il Capo 8 dedicato agli appalti pubblici, il Capo 11, dedicato alle dispo-

sizioni sull'energia e il Capo 13, dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile. Evidenzia, inoltre, il Titolo VI (Altre politiche di cooperazione), che comprende gli articoli da 292 a 382 e reca gli impegni delle Parti in ulteriori 23 settori chiave. In particolare richiama l'attenzione sul Capo 3, dedicato all'ambiente, sul Capo 4, dedicato alle iniziative in materia di clima e sul Capo 22, dedicato alla protezione civile. Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo, l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari e, infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame è accompagnato da una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, nonché da un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 15.25.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la

direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

C. 3194 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà, nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento, allo svolgimento delle audizioni del Ministro per le infrastrutture e del presidente dell'ANAC, nonché all'acquisizione di contributi scritti da parte dei soggetti interessati dalla tematica del provvedimento in esame. Dopo aver sottolineato l'ampia convergenza di consensi registrata durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, auspica che la Commissione prosegua celermente nell'esame del provvedimento, procedendo anche a fissare il termine per la presentazione di proposte emendative prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede al Viceministro Nencini chiarimenti in ordine all'orientamento del Governo sul testo in esame.

Il Viceministro Riccardo NENCINI esprime apprezzamento per la possibile tempistica testé delineata dal presidente, necessaria se si considera che il Governo è tenuto a procedere al recepimento delle direttive europee entro aprile 2016. Dopo aver fatto presente che presso il Ministero è già avviato il lavoro per dare attuazione alla delega oggetto del provvedimento in esame, evidenzia come al Senato il provvedimento sia stato approvato a larga maggioranza, con la sola astensione dei gruppi SEL e MoVimento 5 Stelle. Mani-

festa la disponibilità del Governo, inoltre, a svolgere gli approfondimenti necessari ad assicurare maggior chiarezza in merito ad alcune disposizioni contenute nel provvedimento, sulle quali, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato raggiunto un punto di equilibrio a seguito di un intenso e articolato dibattito. Si riferisce, in primo luogo, alla previsione – recata all'articolo 1, comma 1, lettera v) – di adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, che, ad oggi, tenuto conto anche del settore scolastico, risulta attestarsi tra 60 mila e 70 mila. Giudica positivo, quindi, il ricorso a forme di aggregazione o di centralizzazione delle committenze, a livello almeno regionale o di provincia autonoma o subprovinciale. Ritiene che sarebbe necessaria una drastica riduzione delle stazioni appaltanti, il cui numero potrebbe attestarsi attorno a 250. Ricorda, inoltre, l'ampio dibattito svolto in relazione alla disciplina delle concessioni, con particolare riferimento agli affidamenti *in house*, nonché riguardo al divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva.

Enrico BORGHI (PD), nel ringraziare il Viceministro per le considerazioni testé svolte, considera positivo il percorso delineato dal provvedimento in esame, volto a conseguire una considerevole riduzione del numero delle stazioni appaltanti, a suo avviso necessaria per garantire un potenziamento del livello di qualità e di efficienza delle stesse, in coerenza sia con il processo di riordino istituzionale previsto dalla cosiddetta « legge Delrio » sia con quanto previsto dal disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, ora all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera. Ritiene, inoltre, opportuno delineare un meccanismo che consenta di delineare una qualifica-

zione in forma associata delle stazioni appaltanti, in capo alle unioni di comuni o alle province in forma associata, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli all'associazionismo intercomunale e ponendo fine alla regionalizzazione delle stazioni appaltanti medesime.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver sottolineato come la Commissione abbia, in considerazione del termine di recepimento delle direttive europee, un ristretto margine temporale per l'esame del provvedimento, dovuto anche ai lunghi tempi di esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, fa notare come, a suo avviso, occorra tenere presente che il prov-

vedimento reca la delega al recepimento delle direttive e al riordino della normativa in materia di appalti pubblici e pertanto non rappresenta la sede opportuna per disposizioni immediatamente precettive, da allocare invece nel decreto legislativo di attuazione della delega. Invita quindi a richiamare l'attenzione sulla necessità di introdurre nel testo il meccanismo del « doppio parlamentare » già previsto nella legge delega ambientale (legge n. 308 del 2004).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit-Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47 (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato dei beni e delle attività culturali e del turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit-Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore Arlotti, impegnato in altra sede istituzionale, sottolinea che l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, è stata costituita a seguito della trasformazione disposta con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è subentrata con accresciute e più articolate *mission* istituzionali all'attività quasi secolare dell'Ente nazionale italiano per il turismo. Dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, l'Agenzia è sottoposta all'attività

di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo e ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione. In particolare, provvede:

alla promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni;

alle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale;

alle strategie promozionali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;

alle attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

ai servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;

alle forme di collaborazione con gli uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.

L'ordinamento dell'Agenzia è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, recante il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia e segue lo Statuto adottato con decreto interministeriale del 10 dicembre 2007.

La dott.ssa Evelina Christillin, come risulta dal curriculum personale allegato alla proposta di nomina, ha un'esperienza più che ventennale nel settore del « *no profit* ». La caratteristica principale della sua attività nella « imprenditoria sociale » sia nel comparto dello sport (calcio, automobilismo, olimpiadi invernali, ecc.) sia in quello più direttamente culturale (Teatro Stabile di Torino, Museo Egizio, ecc.) sia in quello specificamente assistenziale (Prevenzione anoressia, ecc.) è stata quella di unire le capacità manageriali necessarie per il miglior uso delle scarse risorse disponibili al conseguimento di obiettivi sociali, civili e comunitari. In tal modo Evelina Christillin ha contribuito alla configurazione di una specifica professionalità (che va oltre quella, pur apprezzabile e necessaria, delle attività benefiche) dove la cultura (compresa quella dello sport) e l'organizzazione si combinano nella gestione economica di attività « *no profit* ». Laureata in Storia, ha lavorato alla cattedra di Storia Moderna presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università di Torino, dove è stata anche docente presso la cattedra di Storia dello Sport. Con riferimento al curriculum sportivo, ha fatto parte della squadra femminile italiana di sci femminile. Nel 1989-99 è stata Presidente Esecutivo del Comitato promotore Torino 2006, riportando in Italia i XX Giochi invernali del 2006. Attualmente è Presidente dell'Associazione P.R.A.TO (Prevenzione Anoressia Torino), è Presidente operativo della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, è Presidente della Fondazione del Museo delle Antichità egizie, sempre di Torino. Per un quadro esaustivo degli incarichi ricoperti rinvia infine al curriculum personale allegato alla proposta di nomina.

Ricorda che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

dello scorso 1° luglio, si è convenuto all'unanimità di procedere all'audizione della dr.ssa Christillin prima di deliberare il parere sulla sua proposta di nomina. Sottolinea che, in base al parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 26 giugno 2013, l'audizione è finalizzata esclusivamente al possesso dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati.

Ludovico VICO (PD) riterrebbe opportuno conoscere anche gli orientamenti della dottoressa Christillin relativamente all'Agenzia che è candidata a presiedere.

Marco DA VILLA (M5S) auspica che l'audizione possa essere utile a valutare i requisiti della dottoressa Christillin per l'incarico cui è stata proposta dal Governo e che non si ripeta l'incresciosa situazione determinatasi in occasione della proposta di nomina del dr. Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). In quell'occasione il proprio gruppo aveva sollevato notevoli riserve sulla proposta di nomina di del dr. Agostini a un incarico di notevole delicatezza, soprattutto in seguito a fatti denunciati da organi di stampa che sarebbero stati confermati successivamente con la richiesta di rinvio a giudizio per turbativa d'asta, ipotizzando un suo ruolo di primo piano nella gestione opaca dei fondi europei destinati al finanziamento di centinaia di progetti di ricerca. Chiede, pertanto, che nell'esame del presente atto si tenga conto delle opinioni politiche e delle valutazioni che saranno eventualmente espresse dai colleghi sulla proposta di nomina della dottoressa Christillin.

Stefano ALLASIA (LNA) ritiene che la dottoressa Christillin non abbia dimostrato capacità gestionale negli incarichi che le sono stati affidati in passato. Preannuncia pertanto una sua valutazione contraria proposta di nomina della dr.ssa Christillin a presidente dell'ENIT.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel ribadire gli orientamenti del parere reso dalla Giunta del Regolamento in merito all'audizione informale di soggetti designati a nomine governative, osserva – con riferimento ai rilievi del collega Vico – che la dr.ssa Christillin potrà eventualmente

essere chiamata in audizione successivamente al suo insediamento alla presidenza dell'ENIT.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome 105

Audizione di rappresentanti dell'ANCE 105

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge

Atto Camera n. 3131, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

Al riguardo, ricorda che l'Accordo si aggiunge a quelli già sottoscritti con l'Ucraina e con la Moldova, esaminati dalla Commissione nelle scorse settimane, e si inserisce nella strategia del cosiddetto Partenariato orientale che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato. Come ricordato in occasione dell'esame degli analoghi accordi con l'Ucraina e con la Moldova, il Partenariato orientale rappresenta il quadro di riferimento per le relazioni con i sei Paesi vicini dell'est, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia, in seno alla Politica europea di vicinato. Gli accordi di associazione stipulati nell'ambito del Partenariato orientale comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie

e approfondite tra i Paesi firmatari e l'Unione europea, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti, nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione, e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico. Osserva che la novità principale del nuovo Accordo con la Georgia rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999 è riconducibile, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, alla previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita. Anche in questo caso, la relazione illustrativa evidenzia che l'accordo, nel suo complesso, va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in tutti i campi.

Passando al contenuto dell'Accordo, segnala che esso si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in otto Titoli, trentaquattro allegati relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, nonché quattro protocolli riguardanti, rispettivamente, la definizione della nozione di « prodotti originari », i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea.

Rileva che gli otto Titoli hanno a oggetto, rispettivamente: i principi generali dell'Accordo; dialogo politico e riforma, cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; libertà, sicurezza e giustizia; scambi e questioni commerciali; cooperazione economica; altre politiche di cooperazione; assistenza finanziaria, disposizioni antifrode e in materia di controllo; disposizioni istituzionali, generali e finali.

Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, la Sezione 4 del Capo 6 del Titolo IV, sugli scambi e le questioni commerciali, che

reca agli articoli da 88 a 92 disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno temporaneo di persone per motivi professionali, in particolare di figure apicali, di laureati in tirocinio, di venditori di beni e servizi alle imprese, di prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.

Rileva poi che, nell'ambito del Capo 13, dedicato al commercio, del Titolo IV, riferito agli scambi commerciali, l'articolo 229 impegna le Parti al riconoscimento dell'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti quali elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione. In tale quadro, le Parti si impegnano a promuovere e attuare le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, come sancite dalle convenzioni fondamentali dell'OIL, con particolare riferimento alla libertà di associazione e al riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva, all'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, all'abolizione del lavoro infantile e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

Osserva poi che, nell'ambito del Titolo VI, relativo alle politiche di cooperazione, il Capo 14 riguarda l'occupazione, la politica sociale e le pari opportunità. Tale Capo è composto dagli articoli da 348 al 354, volti all'intensificazione del dialogo e della cooperazione per la promozione dell'agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alla discriminazione e la responsabilità sociale delle imprese, nell'ottica di contribuire alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, ad una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita, come recita l'articolo 348. La cooperazione, come affermato dall'articolo 349, è basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche e riguarda alcune questioni nell'ambito delle citate finalità generali. Segnala che gli articoli 350 e 351 impegnano le Parti a promuovere in tali ambiti il coinvolgimento di

tutti i soggetti interessati in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale. Ricorda, infine, che, sulla base dell'articolo 354, la Georgia si impegna a un riavvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione europea e agli strumenti internazionali in materia. Le ulteriori specificazioni dei contenuti delle azioni richiamate sono recate dall'Allegato XXX all'Accordo.

Segnala poi che, nel quadro del Capo 16, in materia di istruzione, formazione e gioventù, l'articolo 358 impegna le Parti alla cooperazione per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e formazione. Ai sensi dell'articolo 359 la cooperazione potrà riguardare, in particolare, tra gli altri, nel campo del riconoscimento delle qualifiche e delle competenze nonché nell'ambito della istruzione e formazione professionale, tenendo conto delle buone pratiche dell'Unione europea. Infine rileva che, secondo quanto previsto dall'articolo 360, le Parti si impegnano a cooperare anche al fine di rafforzare gli scambi nel settore della politica della gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori nonché al fine di sostenere la loro mobilità, quale mezzo per acquisire, tra l'altro, conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale.

Fa, quindi, presente, per completezza, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo, mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo e l'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, preso atto del contenuto dell'Accordo, che presenta un valore politico rilevante nel quadro della definizione degli assetti politici dell'Europa dell'est, ed esaminati gli aspetti di competenza della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere un

orientamento favorevole sul provvedimento. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Renata POLVERINI (FI-PdL), ringraziato il relatore per la sua illustrazione del provvedimento, si riserva di valutarne il contenuto in vista dell'espressione del parere da parte della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 luglio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.15.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985-143-1167-2288-2819/A 106

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 48 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 106

RISOLUZIONI:

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00125*) 108

ALLEGATO 1 (*Nuovo testo approvato dalla Commissione*) 110

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 108

ALLEGATO 2 (*Emendamento del relatore*) 112

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 luglio 2015.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985-143-1167-2288-2819/A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 48.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad espri-

mere, entro il 20 luglio prossimo, il parere di competenza al Governo – previsto dall'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 – sulla proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Gianna Gaslini » di Genova.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, con riferimento alla proposta di nomina in oggetto, fa presente che l'Istituto Gaslini ha iniziato l'attività nel 1938, per iniziativa e generosità della famiglia Gaslini. È il più grande ospedale pediatrico del Nord Italia, con i suoi 22 edifici, disposti su oltre 73.000 mq di litorale, due terzi dei quali destinati a parco. Al Gaslini lavorano oltre duemila persone, tra medici, infermieri, universitari e ricercatori. Ci sono tutte le specialità pediatriche, numerosi laboratori e cattedre universitarie convenzionate, molte delle quali con relative scuole di specializzazione. Dalla sua fondazione, il Gaslini è, infatti, sede dell'Università di Genova: presso l'ospedale i medici si specializzano in Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Psicologia clinica e Neuropsichiatria infantile. Inoltre, la storica formazione del personale infermieristico ha dato vita da alcuni anni al corso di laurea per infermiere pediatrico. Mediamente sono cinquecento i posti letto complessivi, circa 50 mila i ricoveri all'anno (tra ordinari, *day hospital* e ambulatoriali), con più di 40 mila accessi al pronto soccorso di secondo livello. Circa il 45 per cento dei bambini proviene da altre regioni – nord compreso – e dall'estero, e in alcuni reparti d'eccellenza la percentuale di ricoveri da fuori regione supera l'80 per cento. Sono circa seicento l'anno i pazienti di nazionalità straniera, provenienti mediamente da sessanta Paesi del mondo. È il primo istituto di ricerca per bambini in Italia e uno dei più accreditati a livello internazionale, con trenta ricercatori che rientrano nella classifica delle eccellenze. L'alta tecnologia nell'assistenza e nella ricerca è da sempre un punto di forza del Gaslini che nel bilancio del 2014 alla voce alte tecnologie impegna 40 milioni di euro.

Ricorda, poi, che la nomina del presidente dell'Istituto avviene su indicazione del presidente della Fondazione Gerolamo Gaslini, che attualmente è il Cardinal Bagnasco, Arcivescovo di Genova. Quello della nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto « Giannina Gaslini » è, per statuto, il primo compito del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Svolge, quindi, qualche considerazione relativamente al *curriculum*, messo a disposizione della Commissione, del dottor Pongiglione, 57 anni di età, attualmente nell'amministrazione dell'Ospedale Galliera. Sottolinea quelli che, a suo avviso, sono i punti di forza che emergono dal predetto *curriculum* ovvero la grande esperienza nella revisione dei conti e nel *management* di enti o fondazioni con scopo la ricerca e la innovazione tecnologica. Reputa che sia significativa la collaborazione pluriennale con Ernest&Young, *network* mondiale di servizi di revisione e organizzazione contabile, fiscalità ed *advisory*, una delle principali società del settore. Svolge, inoltre, ruoli di consulenza o come componente dei consigli di amministrazione delle fondazioni: ANSALDO, scopo ricerca ed alta formazione tecnologica, AMGA, scopo ricerca finalizzata alla gestione delle acque e innovazione tecnologica, Acquario di Genova, ricerca per la conservazione e l'uso responsabile degli ambienti acquatici. Il *curriculum*, dunque, rimanda ad una persona che unisce esperienza elevata di *management* in enti di assistenza e di ricerca all'impegno nel settore del non profit.

Propone, pertanto, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Gianna Gaslini » di Genova.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00125).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione della risoluzione n. 7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

Ricorda, altresì, che nella seduta precedente il sottosegretario De Filippo ha formulato alcuni rilievi con riferimento agli impegni recati dalla risoluzione in oggetto.

Filippo FOSSATI (PD) illustra, in qualità di cofirmatario, un nuovo testo della risoluzione in titolo (*vedi allegato 1*), precisando che con esso si intende tenere conto degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Segnala che sono stati inseriti tra gli impegni due lettere aggiuntive, *b)* ed *e)*, relative, rispettivamente, alla presa in carico delle persone che svolgono attività sportiva da parte dei pediatri e dei medici di medicina generale e alla revisione del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013. Il nuovo testo reca, inoltre, una riformulazione della lettera *c)*, che diventa lettera *d)*, con un richiamo esplicito alla nota esplicativa ministeriale del 25 giugno scorso, e della lettera *d)*, che

diventa lettera *f)*, che tiene conto dei rilievi espressi dal sottosegretario De Filippo nella seduta precedente in merito alle competenze regionali.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione, illustrato dal deputato Fossati.

Nessun altro, chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il nuovo testo della risoluzione, che assume il n. 8-00125 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.45.**SEDE REFERENTE**

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che nella seduta odierna si passerà ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 6. Avverte, quindi, che la relattrice, deputata Carnevali, ha presentato l'emendamento 6.100 (*vedi allegato 2*), interamente sostitutivo dell'articolo 6 del provvedimento in oggetto. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a tale emendamento alle ore 14 di domani, mercoledì 8 luglio.

La Commissione concorda.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Silvia Giordano 6.3. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui restanti emendamenti di modifica dell'articolo 6, segnalando che l'emendamento 6.100 da lei presentato, di cui raccomanda l'approvazione, raccoglie numerosi spunti presenti nell'emendamento Loreface 6.4 e recepisce sostanzialmente il contenuto degli emendamenti Nicchi 6.2 e Mantero 6.23. Esprime, inoltre, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Argentin 6.01 e Binetti 6.03 e ricorda che l'articolo ag-

giuntivo Argentin 6.02 è stato approvato in una nuova formulazione nella seduta precedente, con la nuova numerazione 5.02.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sull'emendamento 6.100 presentato dalla stessa.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che:

il decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2014, n. 243, contiene le linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, che prevedono per i praticanti detta attività una certificazione basata su una serie rilevante di accertamenti clinici e diagnostici;

l'attività ludico motoria in base all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non esige alcuna certificazione medica; molte associazioni sportive e palestre, non essendovi distinzione fra attività non agonistiche e ludico motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristiche e tipologia dell'attività, richiedono comunque una certificazione medica per attività non agonistica, la quale risulta quindi spesso essere inappropriata oltretanto onerosa; in questo senso desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell'elettrocardiogramma « una volta nella vita », intervento di scarsa efficacia preventiva e di nessuna utilità, data l'assenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un continuo monitoraggio dei risultati, ai fini di accertamento sanitario preventivo a livello di popolazione; l'obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, dissuasiva verso un comporta-

mento, la pratica dell'attività motoria e sportiva, universalmente riconosciuto come un fenomeno di alto valore sociale e civile, oltretanto fondamentale per la diffusione di sani stili di vita e per la prevenzione sanitaria e dovrebbe, pertanto, essere utilizzata in modo rigoroso e non per surrogare, con un atto medico legale, la necessità di una presa in carico delle persona che assicuri controllo, indicazioni ed assistenza costante da parte del medico sulle ricadute sanitarie di ogni scelta relativa ai liberi comportamenti individuali degli assistiti; l'onerosità di tale certificazione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria; la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l'aumento delle liste d'attesa e un aggravio immotivato dei costi per il sistema sanitario nazionale; alcune regioni, tra cui l'Emilia Romagna, si sono attrezzate per garantire a minori e disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica e la possibilità di accedere agli esami necessari in tempi ragionevoli, comunque entro i 30 giorni; il suddetto decreto del Ministero della salute 8 agosto 2014 elude il tema, più volte sollevato, della differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del CONI e le medesime attività proposte al di fuori dell'organizzazione sportiva, ancorché organizzate da soggetti privati *for profit* o associativi non sportivi per le quali

non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all'organizzatore e non al tipo di attività,

impegna il Governo ad intraprendere iniziative urgenti per:

a) garantire l'uniformità dell'applicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazionale, riaffermando con chiarezza che nessuna certificazione medica deve essere richiesta per coloro che vogliono svolgere attività ludico motoria;

b) indicare un approccio orientato alla presa in carico costante delle persone che svolgono attività sportiva di carattere ludico motorio nel corso della vita da parte di pediatri e medici di medicina generale, in modo da promuovere l'attività fisica e contrastare la sedentarietà, consigliarne intensità e frequenza in base alla tipologia di attività e alle accertate condizioni di salute della persona anche allo scopo di garantirne la sicurezza;

c) contrastare la proliferazione di accertamenti clinici e diagnostici conseguente all'aumento delle certificazioni medico sportive inappropriate che stanno creando inefficienze nel sistema sanitario, oneri a carico dei cittadini, grave diminu-

zione dell'avviamento e mantenimento nella pratica sportiva e motoria soprattutto per le fasce più disagiate della popolazione;

d) inserire nell'ambito delle tipologie delle attività non agonistiche svolte dai tesserati di associazioni e società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, affidata al CONI attraverso la nota esplicativa del 25 giugno 2015, anche la fattispecie dei tesserati che svolgano « attività sportive di carattere ludico motorio », che non dovranno presentare certificati;

e) modificare la norma prevista dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 che, di fatto, sta producendo una diversa tutela sanitaria per cittadini che svolgono identica attività, in relazione all'appartenenza associativa e allo *status* dell'organizzatore;

f) promuovere iniziative con le Regioni al fine di assicurare almeno per i minori, anziani e i disabili la sostenibilità delle prestazioni sanitarie finalizzate all'avviamento, al mantenimento ed alla sicurezza nella pratica motoria e sportiva.

(8-00125) « Lenzi, Molea, Fossati, Gelli, Nicchi, Paola Bragantini, Piazzoni, Sbroolini, Fucci, Calabrò ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 6.

Sostituirlo l'articolo 6 con il seguente:

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti in *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona

disabile in favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del *trust* da parte del *trustee*;

f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al

comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017, e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

6. 100. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 46
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione) . 114

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo. (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) 115

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi.

Nomina n. 46.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviata nella seduta del 1° luglio scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto au-

diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda di aver introdotto la proposta di nomina nella precedente seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone dunque di esprimere parere favorevole sulla proposta presentata dal Governo per la presidenza dell'Ente nazionale risi.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) annuncia che il proprio gruppo non prenderà parte alla votazione a causa non della particolare ma della generale mancanza di trasparenza nelle nomine delle persone che devono ricoprire ruoli pubblici tanto importanti, come quello in oggetto. A tale proposito ricorda invece che il ministro Martina il 24 marzo 2014 aveva solennemente annunciato alla stampa che le cariche sarebbero state decise da quel momento in poi con la procedura della chiamata pubblica e non per nomina. Lamenta infine anche la possibilità di ascoltare in audizione il proposto alla nomina.

Franco BORDO (SEL) rivolge un cordiale saluto i colleghi, essendo in procinto

di lasciare la Commissione Agricoltura per diventare membro della Commissione Trasporti, come stabilito dal suo gruppo.

Luca SANI, *presidente*, rivolge un augurio di buon lavoro al collega Bordo, a nome di tutti i componenti la Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE sottolinea che la Commissione perderà un importante contributo di idee.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nel rivolgere un saluto il collega Franco Bordo, dà atto al collega di aver svolto una gran mole di lavoro in direzione sempre costruttiva e coltivando rapporti amichevoli con tutti i colleghi in un clima di grande e leale collaborazione.

Mino TARICCO (PD) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo. Ricorda la missione presso l'Ente nazionale risi, nel corso della quale fu possibile apprezzare l'altissimo livello della ricerca e della dirigenza dell'Ente retto dal presidente Carrà. Ricorda inoltre che la ulteriore candidatura di Carrà nasce dalle precedenti e positive esperienze ed è frutto di un clima di generale condivisione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta di parere favorevole da lui formulata sulla proposta di nomina del Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi (nomina n. 46).

Comunica che sono in missione i deputati Fauttilli, Gagnarli, Gallinella e Schullian.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione.

Luca SANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	24
Astenuti	4

Maggioranza:	15
Voti favorevoli:	23
Voti contrari:	1

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Antezza, Anzaldi, Franco Bordo, Capozzolo, Carra, Catania, Cenni, Censore (in sostituzione del deputato Lavagno), Cova, Ferrari (in sostituzione del deputato Dal Moro), Fiorio, Fusilli (in sostituzione del deputato Mongiello), Oliverio, Palma, Piccione (in sostituzione del deputato Luciano Agostini), Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Benedetti, Fabrizio Di Stefano, Faenzi, Russo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, ricorda che, come è noto alla Commissione per la vicinanza temporale rispetto ad altre proposte di ratifica del medesimo tenore, già oggetto di recente parere parlamentare, la strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO) costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV): il Partenariato orientale è stato formalmente lanciato nel maggio 2009 al vertice europeo di Praga, ed è inteso a stimolare processi di avvicinamento all'Europa da parte dell'Ucraina, della Bielorussia, della Moldavia, dell'Armenia, della Georgia dell'Azerbaijan.

Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita.

Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in tutti i campi. Come evidenziato dalla relazione introduttiva al provvedimento, va tenuto presente che nella terminologia europea la definizione di « area di libero scambio ampia e approfondita » allude rispettivamente all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile; e di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Georgia.

Dal punto di vista più strettamente commerciale l'Accordo prevede norme per l'eliminazione dei dazi su importazioni ed esportazioni da parte dell'Unione europea – fatte salve alcune categorie del settore agricolo e zootecnico considerate sensibili dall'Unione europea –, mentre da parte georgiana è contemplata la riduzione dei dazi all'importazione sulla maggior parte dei prodotti, mentre per quelli maggiormente sensibili – anche qui prevalentemente di carattere agricolo e del settore dell'abbigliamento – è prevista una gradualità da tre a dieci anni. Altri prodotti zootecnici e dell'agroalimentare non vedranno alcuna liberalizzazione dei relativi dazi, ma l'utilizzazione di regimi di quote tariffarie. Tali liberalizzazioni commerciali sono naturalmente facilitate dalla già consolidata appartenenza della Georgia all'Organizzazione mondiale del commercio, sin dal 2000.

Nel suo complesso l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione – al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 –

dopo la breve ma sanguinosa guerra russo georgiana – sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciute dal governo georgiano né tantomeno dalle Nazioni Unite; creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana, 4 protocolli riguardanti: la definizione della nozione di « prodotti originari » e i metodi di cooperazione amministrativa; l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; la partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le parti di interesse della Commissione Agricoltura, il Titolo IV, *Scambi e questioni commerciali*, comprende gli articoli da 22 a 276, che delineano i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi, tra i quali il Capo 4, sulle misure sanitarie e fitosanitarie, il Capo 13, in materia di commercio, con particolare

riferimento agli articoli 232 (biodiversità), 233 (gestione delle foreste e commercio di prodotti forestali) e 234 (commercio dei prodotti ittici e gestione degli *stock*), e il Capo 14 su risoluzione delle controversie.

Il Titolo VI, *Altre politiche di cooperazione*, comprende gli articoli da 292 a 382, e contiene gli impegni delle Parti in ulteriori 23 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi in cui il Titolo VI e, tra di essi il Capo 10: Agricoltura e sviluppo rurale, e il Capo 11: *Governance* marittima e della pesca.

Il Titolo VII – *Assistenza finanziaria, disposizioni antifrode e in materia di controllo* (articoli 383-402), infine, prevede che l'OLAF potrà eseguire verifiche sul posto, con l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi e da altre irregolarità, ed è prevista l'assistenza delle Autorità della Georgia qualora un operatore economico si opponga ad un controllo o ad una verifica *in loco* da parte dell'OLAF (articolo 398).

Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	118
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi (Svolgimento e conclusione)	118

Martedì 7 luglio 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.15.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, rende comunicazioni in merito a due lettere provenienti dall'on. Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, e dall'on. Dalila Nesci.

Interviene brevemente sui lavori della Commissione il senatore Franco MIRABELLI (PD).

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi.

Giovanni SALVI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Angelo ATTAGUILE (LNA), Fabiana DADONE (M5S) nonché i senatori Francesco MOLINARI (Misto), Luigi GAETTI (M5S), Giuseppe LUMIA (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Giovanni SALVI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	120
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	120
Integrazione dell'ordine del giorno di domani	120

Martedì 7 luglio 2015. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.35.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività del Comitato e l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il relatore, onorevole TOFALO (M5S), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Integrazione dell'ordine del giorno di domani.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, 8 luglio 2015, già convocata alle ore 10.30, è integrato con il seguito dell'esame dello schema di regolamento trattato nella seduta odierna.

La seduta termina alle 16.50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (*Svolgimento e conclusione*) . 121

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 luglio 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il presidente della Regione Puglia, Michele EMILIANO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i deputati Antonio DISTASO (FI-PdL), Luca FRUSONE (M5S) e Giorgio BRANDOLIN (PD), la deputata Micaela CAMPANA (PD) e la senatrice Laura FASIOLO (PD).

Risponde il presidente Michele EMILIANO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Interviene il deputato Luca FRUSONE (M5S) per una precisazione, al quale risponde il presidente Michele EMILIANO.

Interviene Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, alla quale risponde il presidente Michele EMILIANO.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il presidente Emiliano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione dell'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, Renzo Lui (Svolgimento e conclusione)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI, indi del vicepresidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.20

Audizione dell'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, Renzo Lui.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, Renzo Lui, accompagnato dall'avvocato Paolo Orecchia, consulente legale dell'azienda, e da Pierangelo Lanfredini, responsabile di produzione.

Renzo LUI, *amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl*, e Paolo ORECCHIA, *consulente legale della Colori Freddi San Giorgio srl*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la sena-

trice Laura PUPPATO (PD), nonché i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Paolo ORECCHIA, *consulente legale della Colori Freddi San Giorgio srl*, e Pierangelo LANFREDINI, *responsabile di produzione della Colori Freddi San Giorgio srl*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	123
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione della Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Silvana Mordeglia, e della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
AVVERTENZA	124

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 luglio 2015. – Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione della Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Silvana Mordeglia, e della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Silvana MORDEGLIA, *Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assi-*

stenti sociali, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maria Giovanna RUO, *Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino)*, svolge un intervento sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per formulare domande ed osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, e la deputata Vanna IORI (PD) a più riprese ed il senatore Lorenzo BATTISTA (PER LE AUTONOMIE (SVP-UV-PATT-UPT) – PSI – MAIE).

Maria Giovanna RUO, *Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino)*, e Silvana MORDEGLIA, *Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare la Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Silvana Mordeglia e la Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo, per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e

dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Armando Spataro
(Svolgimento e conclusione) 125

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 7 luglio 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Armando Spataro.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Armando Spataro.

Armando SPATARO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Spataro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di svolgere, entro il mese di luglio, l'audizione del sindaco di Roma, Ignazio Marino, del prefetto Morcone, dei rappresentanti dell'UNHCR, del ministro Alfano e del presidente Chiamparino.

Ha altresì deliberato lo svolgimento di una missione a Crotone e di una missione in Sicilia orientale, che comprende un incontro con una delegazione delle Commissioni Bilancio e Libertà Civili del Parlamento Europeo per il giorno 22 luglio a Catania.

Comunica inoltre che il questore di Ragusa, dottor Gammino – in riscontro ad una richiesta di quest'organo – ha fornito la seguente documentazione: una nota esplicativa sulle attività svolte dalla polizia scientifica nel periodo dal 31 maggio al 4 giugno 2015; la documentazione video riprodotte le fasi di preidentificazione (6 dvd) ed eventuale fotosegnalamento (1 dvd); una sintesi della video documentazione relativa alle suddette attività per il periodo 30-31 maggio (1 dvd).

Informa quindi che i resoconti delle audizioni svolte dalla Commissione nel corso della missione in Sicilia orientale il 26 maggio 2015 – per i quali l'Ufficio di Presidenza del 18 giugno 2015 ha deliberato la declassificazione, ovviamente con esclusione delle parti secretate – saranno pubblicati nella sezione del sito internet Camera.it dedicato ai lavori di quest'organo.

Avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza del 30 giugno 2015 è stato deliberato il conferimento dell'incarico di consulenza a tempo parziale ed a titolo gratuito alla dottoressa Cristina Cosentino, con la precisazione che tale incarico concerne esclusivamente il supporto organizzativo della comunicazione con la stampa per le attività fuori sede della Commissione – i cui eventuali comunicati ufficiali saranno deliberati dall'organo – e prevede il rimborso delle sole spese legate all'accompagnamento della delegazione nel corso delle missioni.

L'ufficio di presidenza, in ossequio ad una richiesta dell'interessato, ha deliberato di trasformare l'incarico di consulenza del

dottor Di Leo, da tempo pieno a tempo parziale.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre deliberato di istituire uno specifico Gruppo di lavoro cui viene conferito l'incarico di svolgere attività istruttoria concernente le attività delle Commissioni territoriali e le procedure giurisdizionali connesse ai ricorsi contro le sue decisioni, affidandone il coordinamento al collega Dambruoso.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni della Presidente relative all'esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati) e Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati)	3
Esame di una questione relativa alla disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta ...	8
<i>ALLEGATO (Ipotesi di integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996 predisposta dal Relatore)</i>	15

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Mauro Grassi, sulle risorse destinate al contrasto del dissesto idrogeologico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2708 Colletti e C. 3060 Simonetti</i>)	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Emendamenti C. 2985-A, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore 2.1001 e relativi subemendamenti</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	35
Sull'ordine dei lavori	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Emendamenti C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	32
ERRATA CORRIGE	32
AVVERTENZA	32

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3201 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.	
Audizione di Francesco Vigorito, Presidente della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Roma e di Giuseppe Ferri, Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	43

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985 e abb.-A, approvata, in testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	44
---	----

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi</i>	
--	--

<i>dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	49
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	68

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) ...	59

VII Cultura, scienza e istruzione**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato quale testo base)</i>	82
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto)</i>	88

COMITATO DEI NOVE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	81
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del direttore della Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture, ing. Giovanni Guglielmi, sullo stato di attuazione del « Programma 6000 campanili »	96
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26	
--	--

febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. C. 3194 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit-Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47 (<i>Esame e rinvio</i>)	100
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome	105
Audizione di rappresentanti dell'ANCE	105
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985-143-1167-2288-2819/A	106
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Pietro Pongiglione a presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini » di Genova. Nomina n. 48 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	106
RISOLUZIONI:	
7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00125</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	110
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore</i>)	112
XIII Agricoltura	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>) .	114

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni della Presidente	118
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Giovanni Salvi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	120
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	120
Integrazione dell'ordine del giorno di domani	120

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	121
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione dell'amministratore delegato della Colori Freddi San Giorgio srl, Renzo Lui (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione della Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, Silvana Mordeglia, e della Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni (Cammino), Maria Giovanna Ruo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123
AVVERTENZA	124

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Armando Spataro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	126

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0004860